

**RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE
SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE
CIVICO NEL 2007 (art. 5 della legge regionale 18
gennaio 1980, n. 7)**

Difensore civico: Donato Giordano

31 marzo 2008

Sommario

Premessa

Introduzione

Relazione

1. Assetto istituzionale
 - Enti ed Uffici pubblici
 - Vigilanza e controllo sugli enti
 - Accesso agli atti
 - Commissario ad acta
2. Ordinamento personale
3. Ordinamento finanziario
 - Tributi canonici regionali
4. Territorio
 - Edilizia residenziale pubblica
 - Edilizia privata (barriere architettoniche)
 - Lavori pubblici
 - Acque pubbliche
5. Ambiente
6. Sicurezza sociale
 - Invalidità civile
 - Previdenza
7. Sanità e Igiene
8. Istruzione, Cultura, Informazione
 - Assistenza scolastica
9. Lavoro

Considerazioni conclusive

Il Garante dei detenuti

Tavole

Appendice

- l. r. 7/80
- l. r. Garante del contribuente
- l. r. Garante dei detenuti
- Reg. reg. Garante dei detenuti
- Protocollo intesa

Come ogni anno, nel trasmettere la relazione sull'attività svolta dall'ufficio, mi concedo una breve premessa per richiamare l'attenzione su sullo stato della difesa civica in Italia.

Il 28 maggio 2007 la Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome mi ha eletto Coordinatore per i due anni successivi.

Nell'esercizio delle funzioni derivanti dall'incarico, ho avuto modo di sperimentare quotidianamente quanto la difesa civica italiana sia ancora un'entità parzialmente e malamente conosciuta, nonostante sia attiva e consegua risultati positivi. Si tratta di una situazione di cui peraltro, sia io che i colleghi Difensori civici regionali e locali siamo sempre stati consapevoli e abbiamo sempre segnalato alle rispettive istituzioni, in quanto nello svolgimento della nostra attività, ci rendiamo conto di come spesso la pubblica amministrazione e la classe politica in generale, sia percepita distante dai problemi quotidiani dei cittadini.

Questa percezione è chiara anche alla classe politica (spesso maliziosamente sollecitata dai media), cosciente della necessità di dare un segnale forte a quella parte di pubblica opinione convinta, a torto o a ragione, che chi esercita il potere politico nelle istituzioni tenda più a difendere le proprie prerogative, i propri privilegi ed interessi, piuttosto che occuparsi di ciò che preoccupa realmente e concretamente la gente nella vita di tutti i giorni.

Alla luce di queste considerazioni, penso che una collaborazione sinergica e costante tra le istituzioni e la difesa civica, possa costituire un importante tassello tra i diversi pezzi di un puzzle raffigurante un'amministrazione attenta e aperta alle istanze dei cittadini. Come avviene in Regione Lombardia, che cito frequentemente ad esempio, per l'attenzione e le buone relazioni che caratterizzano il rapporto con l'ufficio del Difensore Civico.

Tutto ciò non esime la difesa civica dal dover lei stessa intraprendere tutte quelle iniziative che le permettano di rendere la sua azione più incisiva ed efficace.

In quest'ottica stiamo aggiornando il regolamento della Conferenza nazionale, quale organo collegiale e maggiormente rappresentativo della difesa civica italiana, in modo da coinvolgere al suo interno le i colleghi della difesa civica locale.

Come Coordinatore della Conferenza, e dietro mandato della stessa, ho scritto ai Presidenti delle assemblee regionali che ancora oggi non hanno nominato il Difensore civico o addirittura non lo hanno istituito, sollecitandoli a farlo. E' utile ricordare che, non essendo obbligatoria l'istituzione del Difensore civico, non tutti i cittadini italiani sono garantiti allo stesso modo davanti alla pubblica amministrazione, a seconda della regione in cui vivono.

Come Difensore civico della Lombardia ho iniziato a lavorare alla costituzione di un Coordinamento regionale dei Difensori civici lombardi, i quali costituiscono una reale ricchezza per la nostra regione, considerando che sono presenti in un terzo delle amministrazioni locali lombarde.

L'obiettivo è, da un lato quello di consentire a tutti i Difensori civici di aiutarsi e supportarsi a vicenda, scambiarsi opinioni sulle modalità di intervento, confrontarsi su casi interessanti o riguardanti una generalità di cittadini, e dall'altro, di intraprendere delle azioni pro attive, degli interventi preventivi da mettere in atto, ad esempio, nei casi che si ripetono con frequenza e con modalità analoghe.

Tutto questo però non è sufficiente.

Per questo motivo la Conferenza nazionale ha elaborato una proposta di legge che disciplina e riordina la Difesa civica e prevede, come nel resto d'Europa e come l'Unione europea stessa chiede quale “parametro fondamentale di democraticità” agli Stati che chiedono l'ingresso nell'Unione, l'istituzione del Difensore civico nazionale.

La proposta, presentata e sottoscritta da parlamentari di maggioranza ed opposizione del precedente parlamento, è rimasta purtroppo depositata presso la Commissione Affari istituzionali della Camera dei Deputati fino alla conclusione della legislatura.


La Conferenza nazionale porterà nuovamente all'attenzione delle forze politiche presenti in Parlamento il testo presentato nella scorsa legislatura: la sua approvazione, oltre all'indubbio vantaggio che ne ricaverebbero i cittadini, potendosi valere del Difensore civico anche nei confronti dell'intera amministrazione statale e non solo dei suoi uffici periferici e potendo beneficiare di una difesa civica omogenea e diffusa, costituirebbe un altrettanto indubbio vantaggio per la politica stessa. Infatti, il Difensore civico non è nemico di chi amministra e non si muove in contrapposizione; si muove insieme alla pubblica amministrazione aiutandola a correggere gli ingranaggi che non funzionano, le incongruenze, e anche le malefatte dove esistono, con tutto vantaggio della collettività.

Donato Giordano
Difensore Civico della Lombardia e
Coordinatore della Conferenza nazionale dei
Difensori civici delle Regioni
e delle Province autonome

Uno sguardo in generale sull'attività dell'Ufficio

Nel corso dell'anno 2007 l'Ufficio per il D.C. ha registrato 2999 contatti con cittadini ripartiti come segue:

MONITORAGGIO 2007		
Descrizione	Q.	%
Contatto con funzionario	681	22,71
Informazioni su istanza	524	17,47
Informazioni su Difensore civico	393	13,10
Informazioni su competenze dell'organo	621	20,71
Punto informazioni	88	2,93
Formalizzati	692	23,07
Totale	2.999	100,00



Qui di seguito ci si occupa in particolare dei contatti formalizzati, ossia di quei contatti che hanno originato l'apertura di una pratica. Per quanto riguarda i contatti non formalizzati si può rilevare che oltre l'80% di essi riguardano i funzionari e che la metà di essi attiene ad una pratica formalizzata in corso: il dato è sostanzialmente costante nel corso del settennio.

Per contro si può rilevare che il numero complessivo dei contatti è fortemente diminuito: se, da un lato, ciò può essere indice di una maggiore affermazione e una maggiore conoscenza della difesa civica locale, dall'altro, sicuramente impone l'organizzazione di manifestazioni promozionali della difesa civica regionale.


Conviene ora concentrare l'attenzione sulle istanze formalizzate.

In primo luogo, si intende mettere a raffronto il complesso dell'attività svolta dall'Ufficio nel corso del 2007 con l'anno precedente e con l'intera attività degli ultimi sette anni.


Scopo del raffronto è verificare in termini prevalentemente quantitativi - ma anche qualitativi, laddove il dato consentisse di farlo - quali siano gli ambiti nei quali il presidio defensoriale debba essere rafforzato, quali gli ambiti nei quali esso abbia raggiunto risultati consolidati, quali gli ambiti nei quali all'azione di Difensore civico debba o possa essere affiancata un'azione politico-amministrativa.

Successivamente verranno presi in esame i singoli settori nei quali la difesa civica regionale opera al fine di trarne considerazioni prevalentemente qualitative.

Movimento pratiche per settore: Pratiche nuove 2007			
Cod.	Settore	P.N.	% P.N.
1	Assetto istituzionale	139	20,09
2	Ordinamento personale pubblico	29	4,19
3	Ordinamento finanziario	65	9,39
4	Territorio	129	18,64
5	Ambiente	24	3,47
6	Sicurezza sociale	102	14,74
7	Sanità e igiene	75	10,84
8	Istruz., cult. Informaz.	80	11,56
9	Agricoltura	3	0,43
10	Industria	0	0,00
11	Terziario	4	0,58
12	Lavoro	7	1,01
13	Rapporti privati	24	3,47
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00
15	Oggetto da definire	7	1,01
16	Tutela dei detenuti	4	0,58
	Totali	692	100,00



Movimento pratiche per settore: Pratiche in corso 2007			
Cod.	Settore	P.C.	% P.C.
1	Assetto istituzionale	58	14,39
2	Ordinamento personale pubblico	26	6,45
3	Ordinamento finanziario	20	4,96
4	Territorio	114	28,29
5	Ambiente	11	2,73
6	Sicurezza sociale	59	14,64
7	Sanità e igiene	60	14,89
8	Istruz., cult. Informaz.	33	8,19
9	Agricoltura	0	0,00
10	Industria	2	0,50
11	Terziario	2	0,50
12	Lavoro	9	2,23
13	Rapporti privati	8	1,99
14	Tutela giurisdizionale	0	0,00
15	Oggetto da definire	0	0,00
16	Tutela dei detenuti	1	0,25
	Totali	403	100,00



Conviene, innanzitutto, rilevare (**Tavola 1**) un certo decremento delle istanze presentate nel corso dell'anno con un inversione della tendenza al costante aumento verificabile nell'ultimo settennio: il fenomeno potrebbe essere attribuito, da un lato, al diffondersi della difesa civica, che avrebbe quindi attratto a sé le non poche istanze dei cittadini lombardi fin'ora rivolte al Difensore civico regionale, e, dall'altro, all'assenza di azioni di carattere promozionale. L'osservazione sembra confermata dal generalizzato calo di istanze provenienti dalle province lombarde (**Tavola 10**), che patisce due sole eccezioni, Mantova e Pavia, l'una priva di Difensore civico sia provinciale che comunale, l'altra del solo difensore civico comunale; non meno probabile, pertanto, è che il calo sia dovuto alla mancanza di promozione.

Il decremento, di circa il 4%, benché generalizzato non è proprio, però, di tutti gli ambiti di intervento infatti il settore:

- *Assetto istituzionale* vede incrementarsi le istanze del 32% rispetto al 2006 e del 9% rispetto alla media degli anni 2000-2007;
- *Sicurezza sociale* vede un incremento del 13% rispetto al 2006 (accompagnato da un calo del 42% sulla media 2000-2007, presumibilmente dovuto al particolare caso cui si fece riferimento nella relazione dell'anno passato): il fenomeno può pertanto probabilmente imputarsi sia all'efficacia dell'intervento dell'Ufficio svolto negli anni trascorsi sia alla carenza di promozione.
- *Sanità* vede un modesto incremento del 4% sul 2006 e del 6% sulla media 2000-2007: il che conferma quanto rilevato nelle ultime relazioni, e cioè che, l'azione dell'Ufficio ha avuto ed ha riscontri



positivi, anche se l'ambito amministrativo continua ad essere problematico: il fenomeno infatti può essere indice di un peggioramento nella prestazione dei servizi relativi da parte della regione ed implicherà un attento monitoraggio per l'anno corrente (v. il paragrafo sanità).

- *Istruzione* vede un calo del 47% rispetto al 2006 ma conserva un incremento del 25% rispetto alla media 2000-2007, il che fa supporre che l'azione dell'Ufficio soprattutto nei confronti del c.d. buono scuola abbia ottenuto buoni risultati, anche se il settore nel suo complesso continua a presentare criticità.

Univoco è il decremento nel settore *Territorio*, che segna un calo del 9% rispetto al 2006 e del 15% rispetto alla media 2000-2007: il che può essere dovuto tanto ad una maggiore regolarità nell'azione delle amministrazioni, non solo regionale ma anche locali, quanto ad una maggiore affermazioni della difesa civica locale.

Degno di nota è, infine, il deciso decremento delle questioni inerenti i rapporti tra privati, che segna un calo del 17% rispetto al 2006 ma che è comunque in aumento, dell'11% rispetto alla media 2000-2007: ciò significa che il pubblico, benché "istruito" dall'azione dell'Ufficio sulle funzioni della difesa civica, continua a vedere nel Difensore civico un valido punto di riferimento per la tutela dei propri interessi quotidiani.

Tempi di evasione										
giorni	2007				2006				2000 - 2007	
	P.N.	% P.N.	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.	P.C.	% P.C.	P.N.	% P.N.
Fino 30	54	15,30	4	1,37	62	14,12	2	0,69	471	14,39
Fino 90	160	45,33	43	14,78	238	54,21	31	10,65	1141	34,87
Fino 180	104	29,46	63	21,65	98	22,32	48	16,49	1116	34,11
Fino 270	28	7,93	40	13,75	36	8,20	45	15,46	485	14,82
Fino 365	7	1,98	42	14,43	5	1,14	28	9,62	59	1,80
Fino 548	0	0,00	53	18,21	0	0,00	51	17,53	0	0,00
Oltre	0	0,00	46	15,81	0	0,00	46	15,81	0	0,00
Totale	353	100,00	291	100,00	439	100	251	86,2543	3272	100,00



Conviene inoltre, (**Tavola 3**) rilevare che, sia in termini assoluti sia in termini relativi, si conferma la tendenza a concludere la trattazione delle pratiche in tempi brevi. La riduzione percentualmente più appariscente si manifesta nell'ambito temporale della conclusione entro 30 giorni (arco di tempo nel quale è portato a termine circa il 15% di pratiche rispetto al 14% del 2006) ma notevole (e per certi versi più attendibile) è il risultato raggiunto nell'ambito temporale della conclusione entro 90 giorni (dove si mantiene al 15% di pratiche concluse) confermando così la tendenza del settennio.

La tendenza a concludere le pratiche in tempi brevi appare confermata anche nella **Tavola 1** dove si evidenzia la stabilità delle pratiche in corso, ossia di quelle pratiche della durata fisiologica superiore all'anno. Come è intuitivo, non ogni pratica può essere risolta in termini brevi: possono, infatti, rendersi necessari accertamenti complessi, da condursi in contraddittorio o con la collaborazione di altre amministrazioni o che comunque presentano complessità di diversa natura. Anche qui può tuttavia rilevarsi che la durata ultrannuale è comunque stabile con riferimento al periodo 2000-2007.



La sostanziale costanza nella celerità dell'intervento è da imputarsi prevalentemente a due ragioni che si rafforzano reciprocamente: la buona organizzazione dell'Ufficio e il riconoscimento del Difensore civico quale efficace strumento di mediazione e superamento delle *res litigiosae* da parte degli stessi enti destinatari degli interventi. In particolare, con riferimento all'organizzazione, si possono ritenere in gran parte conseguiti gli obiettivi di razionalizzazione dell'attività, già da tempo impostati e perseguiti dal Difensore civico e resi più evidenti dalla notevole informatizzazione. Il tutto si risolve in una maggiore autorevolezza acquisita dall'istituzione (e dalla sua struttura) presso le amministrazioni nei confronti delle quali interviene.

Infine, se è vero che *qui cito dat bene dat*, la celerità non può che giovare all'immagine dell'istituto regionale, e consigliare in particolare. Anche questo è un dato di rilievo ai fini del riorientamento dell'azione del Difensore civico allo studio dell'Ufficio.

Non è il caso di esaminare attentamente la **Tavola 4**, che valuta i tempi di esaurimento delle pratiche in relazione agli ambiti di intervento: chi ritenga di addentrarvisi potrà constatare che la celerità è evidente in settori di particolare rilievo regionale.

Esito pratiche											
Codice	Qualificazione	2007				2006				2000 - 2007	
		Atti P.N.	% Atti P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.	Atti P.C.	% Atti P.C.	Atti P.N.	% Atti P.N.
6+7	Abbandono	46	13,37	16	5,56	24	5,59	17	6,77	200	6,18
8	Conclusione positiva senza intervento	24	6,98	6	2,08	26	6,06	6	2,39	221	6,83
14	Infondatezza	25	7,27	28	9,72	111	25,87	5	1,99	325	10,05
9+18	Conclusione positiva	93	27,03	169	58,68	88	20,51	137	54,58	829	25,63
10+16+17+19	Conclusione negativa	14	4,07	20	6,94	12	2,80	26	10,36	113	3,49
11	Invio ad altro D.C. per competenza	20	5,81	7	2,43	42	9,79	15	5,98	138	4,27
12	Indicazione verso altro soggetto	18	5,23	8	2,78	28	6,53	13	5,18	191	5,90
13	Non intervento per incompetenza	59	17,15	14	4,86	53	12,35	12	4,78	474	14,65
20+21	Mancanza Difensore civico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,19
15	Consulenza	43	12,50	20	6,94	39	9,09	18	7,17	705	21,79
5	Oggetto inqualificabile	2	0,58	0	0,00	6	1,40	2	0,80	33	1,02
Totali		344	100,00	288	100,00	429	100,00	251	100,00	3235	100,00

Legenda:	
5	Oggetto inqualificabile
6	Istante abbandona richiesta
7	Istante chiede interruzione
8	Conclusione positiva prima dell'intervento
9	Conclusione conforme a richiesta dell'Ufficio
10	Conclusione non conforme a richiesta dell'Ufficio
11	Rinvio ad altro D.C. per incompetenza
12	Indicazione verso altro soggetto
13	Mancato intervento per incompetenza
14	Mancato intervento per infondatezza istanza
15	Consulenza/Parere
16	Mancato riscontro da ente destinatario
17	Espressa indisponibilità ente destinatario
18	Conclusione conforme a proposta dell'Ufficio
19	Conclusione non conforme a proposta dell'Ufficio
20	Mancato intervento per vacanza D.C.
21	Interrotto intervento per vacanza D.C.



Si deve, poi, (**Tavola 5**) rilevare l'incremento dei casi nei quali l'amministrazione destinataria dell'intervento del Difensore civico regionale accoglie i rilievi mossi o le proposte avanzate dal Difensore civico stesso: (riga 4) dove si passa da circa il 20% a circa il 27% per quanto riguarda le pratiche aperte (e concluse) nel corso dell'anno e dal 54% circa al 58% circa per le pratiche in corso all'inizio dell'anno, confermando, ed anzi rafforzando, una tendenza consolidata.

E' altresì da rilevare il raddoppio del dato relativo agli abbandoni, che crescono intorno al 13% del 2008 (colonne 6 e 2 riga 1): si tratta, infatti, di espliciti segnali della autorevolezza acquistata

sul campo dell'istituto. Può non essere inutile rammentare che l'abbandono non significa necessariamente rinuncia alla propria pretesa da parte dell'interessato ma anche acquisizione della consapevolezza della sua eventuale infondatezza, a seguito dei chiarimenti comunque forniti dall'Ufficio.

Considerazione particolare merita anche il dato relativo all'incompetenza (codici 11, 12, e 13), che non deve stupire né preoccupare: i dati relativi sono in tendenziale costante diminuzione (colonne 2, 6 e 10, riga 8) per quanto riguarda l'incompetenza in senso stretto e il rinvio ad altro Difensore civico (colonne 2, 6 e 10, riga 6) mentre sono in aumento (colonne 2, 6 e 10, riga 7) per quanto riguarda il rinvio ad altra autorità: tali dati sottendono che la questione proposta dall'istante viene, comunque, trattata e che il cittadino viene indirizzato dall'Ufficio all'autorità effettivamente competente (autorità che non di rado è un Difensore civico locale; riga 5).

D'altro canto il fenomeno conferma l'autorevolezza acquisita sul campo dall'istituto.

1. SETTORE ASSETTO ISTITUZIONALE

1.1 ENTI ED UFFICI PUBBLICI

Ci si riferisce, in particolare, allo Sportello per l'immigrazione dell'U.T.G. (Ufficio Territoriale di Governo) della Prefettura di Milano, dal quale, di regola, sono pervenute risposte in tempi ragionevoli. E ciò, anche nei casi, rispetto ai quali l'Ufficio non può vantare pretesa alcuna alla risposta, essendo essi afferenti materie (es. sicurezza pubblica) sottratte, ex. art. 16 L. 15.5.1997 n. 127, alla tutela del Difensore civico.

E' importante sottolineare che la collaborazione prestata nei casi cennati si è rivelata determinante, da un lato, per evitare cattive interpretazioni, da parte del cittadino, dei comportamenti assunti dalle istituzioni pubbliche, dall'altro, per consentire a questo Ufficio di valutare la tipologia di interventi da espletare anche nei casi analoghi.

Significativo è il caso del Sig. A.B. che, il 18 settembre, si recava al competente Commissariato della Questura di Milano per ottenere la proroga del passaporto.

L'impiegata, consegnata la ricevuta all'interessato, lo invitava a presentarsi dopo circa 50-60 gg. dalla data della stessa. Alle rimostranze del richiedente che i termini erano troppo lunghi, ella rispondeva prospettando la possibilità di attivare la procedura d'urgenza, presentando un biglietto di viaggio 2 o 3 giorni prima della partenza.

Il Sig. A. B. optava per quest'ultima soluzione e, acquistato il biglietto, si avvaleva della disponibilità di terzi per la consegna in Questura, essendo impossibilitato, per ragioni lavorative, a provvedervi personalmente.

Il 24 settembre veniva avviata la procedura di urgenza; tuttavia, l'impiegata della Questura invitava il consegnatario, a presentarsi dopo circa 5 gg., precisando che, qualora il passaporto non fosse stato ancora pronto, egli si sarebbe dovuto rivolgere alla Questura centrale di Milano, sita in Piazza Cordusio.

Il Sig. A. B., attenendosi ai predetti adempimenti procedurali, si presentava, decorsi circa 5 gg., al Commissariato di zona che, non avendo la disponibilità del documento, lo rinviava a quello centrale. Qui, infine, egli poteva ottenere il documento.

L'interessato, nella sua doglianza al Difensore civico, metteva in evidenza che, per avere il passaporto in tempi ragionevoli (circa una decina di giorni) erano stati necessari un tempo corrispondente a circa 3 gg. lavorativi e la fortuna di avere la disponibilità di una persona terza che si era offerta di seguire la procedura, essendo

libera da impegni di lavoro. Al tempo stesso egli sottolineava come i tempi di attesa per le stesse istanze erano notevolmente peggiorati negli ultimi anni; in particolare, egli rammentava come nel 2001 per accedere agli sportelli dell'ufficio passaporti e per ottenere il rinnovo del passaporto fossero necessari, rispettivamente, 20 minuti circa di attesa, contro i 90 attuali, e circa 20-22 gg., contro gli attuali 50-60 gg.

Il Sig. A. B., che con la sua doglianza intendeva risolvere un disagio nel quale qualsiasi cittadino sarebbe potuto incorrere, ha chiesto all'Ufficio di adoperarsi presso la Prefettura per valutare l'opportunità di adottare adeguati rimedi. Il Prefetto, interessato dall'Ufficio, rispondeva che, in realtà, il Sig. A. B. non aveva motivo di cui dolersi, considerato che egli aveva ottenuto il richiesto rinnovo del passaporto soltanto dopo circa 9 gg., tra l'altro, in un periodo - quello estivo - in cui si era verificata una dilatazione dei tempi di attesa sia per il rilascio sia per il rinnovo del documento in esame, a causa dell'introduzione di nuove tecnologie procedurali che, proprio per la novità, avevano determinato un iniziale rallentamento del sistema. In ogni caso, il Prefetto faceva presente che l'ufficio preposto al disbrigo delle istanze afferenti i passaporti operava nel pieno rispetto del termine (15 gg.) previsto dall'art. 8 L. 1967 n. 1185.

L'Ufficio - anche perché nuovamente invitato dal sig. A. B. - rispondeva che, anzitutto, il Sig. A. B. non aveva richiesto il rinnovo del passaporto con rilascio di un nuovo documento e che egli aveva potuto ottenere che la procedura di concludesse entro 9 gg. soltanto attivando quella "d'urgenza" e grazie alla possibilità - che non tutti hanno - di avvalersi della disponibilità di una terza persona. Infine, considerate le sperimentate difficoltà, l'Ufficio sottolineava che l'intenzione del Sig. A. B. era quella di verificare la possibilità di ovviare a disagi di rilevanza generale, nei quali cioè sarebbe potuto incorrere qualsiasi altro cittadino.

Nella successiva risposta della Prefettura è parso di cogliere una maggiore sensibilità nei confronti del disagio segnalato dall'interessato. Dopo aver preso atto della ricostruzione dei fatti resa dal Sig. A. B., ritenendola veridica, nonché scusandosi per il disagio, il vice Prefetto ha fornito più dettagliati chiarimenti.

Egli ha precisato che l'oggetto della richiesta del Sig. A. B. doveva considerarsi, in effetti, un rinnovo senza necessità di sostituire il documento. Ha poi proseguito, sottolineando che, nel 2007, la Questura di Milano ha rilasciato/rinnovato circa 120.000 passaporti e che essa è stata nel Nord Italia, l'unica struttura abilitata al rilascio di passaporti validi per gli USA, nonché l'unica, tuttora, a provvedere al rilascio/rinnovo di quelli bilingue per la Libia.

E' stato poi messo in evidenza, da un lato, che la natura delle operazioni di cui consistono i procedimenti di che trattasi - in particolare, quelle di natura accertativa - è tale da impegnare

considerevoli risorse umane, dall'altro, che a fronte della rigidità dell'organico corrisponde una consolidata abitudine della più parte degli utenti di proporre le istanze soltanto in particolari delicati periodi dell'anno e comunque soltanto a ridosso della scadenza dei rispettivi documenti.

In ogni caso, il Vice prefetto forniva ancora rassicurazioni circa il rispetto dei tempi (15-20 gg.) di definizione dei procedimenti, per lo più corrispondenti al termine di legge (15 gg., ex art. 8 L. 21.11.1967 n. 1185).

Il caso è parso significativo da un duplice punto di vista: da un lato, l'amministrazione precedente ha ammesso l'esistenza del disagio segnalato dal cittadino, pur riconducendolo a cause non propriamente imputabili al rispettivo *modus operandi*; dall'altro, il cittadino ha trovato soddisfazione nel sentirsi ascoltato nel disagio vissuto e nel comprenderne le cause.

Al di là della fattispecie sopra rappresentata, si ritiene opportuno sottolineare che la mole di lavoro che incombe sulle predette Amministrazioni - in particolare, lo Sportello per l'immigrazione della Prefettura di Milano, è veramente considerevole a causa delle istanze, di vasta entità e varia tipologia, proposte da cittadini extracomunitari o che comunque afferiscono le estese ondate immigratorie che hanno caratterizzato il nostro paese negli ultimi decenni.

Si rammenta che lo Sportello unico per l'immigrazione è stato attivato presso ogni Prefettura - UTG (Ufficio territoriale di governo) dall'art. 18 L. 30.7.2002 n. 189 (Bossi-Fini) per il disbrigo degli affari concernenti la prima assunzione dei lavoratori stranieri ed il ricongiungimento familiare.

Si coglie l'occasione di rammentare che, proprio in considerazione della necessità di dare una corretta e tempestiva risposta al rilevante numero di richieste - (soprattutto) di informazioni e consulenza - concernenti, in particolar modo, norme e procedure sull'ingresso e sul soggiorno in Italia per i cittadini extracomunitari, il Ministero dell'Interno ha istituito, presso la Direzione centrale per le libertà civili e l'immigrazione, il "Punto di contatto", cui possono rivolgersi sia enti istituzionali sia i cittadini.

In realtà, a livello normativo sono state assunte diverse iniziative nel tentativo di definire, in tempi il più possibile ragionevoli, le istanze in qualche modo riconducibili al fenomeno immigratorio.

Si rammenta, ad esempio, la circolare del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 8.11.07 n. 23 prot. con cui è stato dato il via ad una nuova modalità (telematica) di inoltrare delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello unico per l'immigrazione.

Con la circolare citata, il Ministero dell'Interno ha inteso porre rimedio a disagi e disagi dallo stesso definiti "non giustificabili". E' stato fatto esplicito riferimento alle lunghe file agli uffici postali, alle difficoltà di compilazione dei moduli cartacei con inevitabili conseguenze nella fase di lettura delle istanze, spesso non comprensibili o errate o incomplete, ai ritardi dovuti alla correzione e all'inserimento telematico delle domande. Si rammenta, ancora, che il Ministero dell'Interno ha reso possibile, dal 18.1.08, verificare gli sviluppi dell'istanza proposta ai sensi del Decreto flussi 2007 poc'anzi richiamato, consultando un *link* appositamente creato sulla *home page* del sito del Ministero medesimo.

Continuano, tuttavia, a pervenire rimostranze sui tempi di attesa per ottenere quanto richiesto. Ciò è comprensibile, considerato il momento di transizione che sta vivendo il nostro paese e la novità dei rimedi di volta in volta assunti per pervenire ad una situazione di maggior equilibrio. Rimedi che necessitano di essere monitorati, verificati, cioè, nella loro efficacia ed efficienza. Ad ogni modo, pur talvolta esulando dall'ambito delle rispettive competenze istituzionali, l'Ufficio si adopererà per mantenere aperto il dialogo fra cittadini italiani e non, da un lato, e le amministrazioni precedenti, dall'altro, nonché a far sì che esso dialogo sia il più possibile costruttivo. Del resto, l'Ufficio ha sempre considerato un proprio dovere aiutare chiunque, avendovi interesse, si trovi in difficoltà con una qualsiasi pubblica amministrazione.

E' peraltro doveroso dire - e anche con un po' di rammarico - che un comportamento altrettanto collaborativo di quello della Prefettura non è stato affatto assunto da altri uffici periferici dello Stato, in particolare, dall'Ufficio scolastico provinciale di Milano, malgrado l'esistenza di un vero e proprio obbligo di rispondere al Difensore civico, ai sensi dell'art. 16 L. n. 127/1997.

Sono decorsi circa due anni da quando il Sig. S.M. ha chiesto all'Ufficio di verificare la correttezza del decreto di ricostruzione di carriera emesso il 2.7.1993 (n. 7529), dall'allora Provveditorato agli studi di Milano, ai sensi del DPR 25.8.1985 n. 399.

Il Sig. S. M., con istanza del 28.3.1995, aveva invitato la competente Divisione V dell'*ex* Provveditorato agli studi di Milano a modificare il decreto anzidetto, integrando di un anno l'anzianità giuridica ivi indicata. Egli sosteneva che l'autorità scolastica non aveva computato nella predetta anzianità anche l'anno riconosciuto dall'art. 4, comma 7, DPR 2.6.1981 n. 271, a favore del personale non docente che avesse conseguito la qualifica di segretario capo a seguito di scrutinio per merito comparativo. Al riguardo, l'interessato rammentava di avere acquisito la qualifica di segretario capo per effetto della procedura indicata dalla norma citata, producendo opportuni elementi probatori.

Con atto del 30.5.1996, n. 9/3305, prot., il primo dirigente del Provveditorato agli studi di Milano richiedeva un parere in merito alla posizione giuridico-economica del Sig. S. M., ai sensi e per gli effetti del DPR 399/1988, alla Direzione generale istruzione tecnica del Ministero della pubblica istruzione. Nello spropositato silenzio serbato dalle amministrazioni interpellate - malgrado i suoi reiterati solleciti - il Sig. S. M. si è rivolto al Difensore civico. L'istanza è parsa fondata.

La Circolare ministeriale 26.1.1989 n. 36 - con cui sono state esplicitate le modalità sull'inquadramento giuridico-economico, di cui al DPR n. 399 - precisa, invero, che nell'anzianità giuridica deve essere computato anche l'anno di anzianità riconosciuto dall'art. 4, comma 7, DPR n. 27/1981.

Nell'argomentare a favore della fondatezza della richiesta, l'Ufficio ha chiesto all'USP (Ufficio scolastico provinciale, ex Provveditorato agli studi) di poter in ogni caso conoscere il contenuto del parere reso dalla Direzione generale istruzione tecnica dell'Amministrazione scolastica ministeriale.

Ad oggi - come sopra cennato - non è stato possibile pervenire alla conclusione della pratica.

Vi sono stati anche innumerevoli contatti telefonici tra i funzionari dei rispettivi Uffici. Tuttavia, la corrispondenza - anche epistolare - non è stata sufficiente non solo a consentire all'Ufficio - malgrado le chiare e non equivoche richieste - di valutare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, ma anche che il decreto fosse più volte riscritto in modo errato sotto il profilo dell'identità fiscale del Sig. S. M.

In particolare, l'USP, da un lato, ha riferito che nessun parere era stato reso dalla Direzione generale istruzione tecnica, dall'altro, si è limitato a ribadire la correttezza del proprio operato, senza tuttavia precisarne le ragioni.

Da ultimo, nel mese di ottobre, a supporto della reiterata legittimità del decreto di ricostruzione della carriera del Sig. S. M., il Dirigente dell'USP ha affermato che l'art. 4, comma 7, DPR 271/1981 produce effetti limitatamente alla progressione economica; di conseguenza, il beneficio ex art. 4, comma 7, cit., una volta espletati gli effetti nella successiva progressione, non potrebbe rivivere nelle ulteriori progressioni economiche spettanti al dipendente.

L'Ufficio ha richiamato ancora una volta l'attenzione dell'Amministrazione sulla non chiarezza ed equivocità della risposta, nel frattempo sottolineando che la Circolare 36/1989 del Ministero pubblica istruzione, dopo avere fatto una precisa distinzione fra anzianità giuridica ed anzianità economica, ha chiarito esplicitamente che l'anno ex art. 4, comma 7, deve essere computato come "anzianità giuridica".

D'altra parte, la cennata risposta non è parsa in sintonia con un'altra fornita in precedenza, con cui è stato dichiarato che, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al DPR n. 399, l'anzianità giuridica di cui al decreto di ricostruzione sarebbe dovuta decorrere un anno prima rispetto alla data nello stesso indicata.

Ad ogni buon fine, è probabile che la pratica abbia ad essere definita grazie ad un colloquio diretto col responsabile della stessa nell'ambito l'USP, che l'Ufficio avrà modo di organizzare avvalendosi dei poteri conferitegli dalla legge istitutiva (art. 3 ss - l.r. 18.1.1980 n. 7). (EC)

1.3 VIGILANZA E CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI

Il 2007 ha visto una lieve diminuzione delle richieste relative a casi per i quali l'Ufficio non è competente - i c.d. interventi "per collaborazione" - che fanno riferimento alle amministrazioni locali e per i quali si interviene, ormai tradizionalmente, in maniera informale, in ottemperanza al principio generale di collaborazione tra istituzioni, contando sulla disponibilità al dialogo - molto diffusa - delle amministrazioni locali e svolgendo essenzialmente un ruolo di mediazione rivolto, anzitutto a prevenire o, meglio, evitare eventuali contenziosi.

Molte amministrazioni locali hanno apprezzato l'atteggiamento sopra descritto che ha loro consentito di poter illustrare di volta in volta le loro ragioni, pianificando così - nella maggior parte dei casi - la vicenda.

Unico potere del Difensore civico regionale nei confronti di queste amministrazioni è quello sostitutivo di cui all'art. 136 D. Lgs. 267/2000, secondo il quale qualora "gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale".

Spesso le richieste di intervento sono da considerare oggetto di un'errata interpretazione del concetto di "atto obbligatorio per legge" e spesso l'ufficio - in ossequio all'autonomia degli enti interessati - ha cercato di mediare tra le diverse posizioni con risultati soddisfacenti.

La prudenza utilizzata dall'Ufficio e la buona collaborazione degli enti interlocutori - quasi sempre dimostrata - ha fatto sì che le nomine vere e proprie siano state pochissime e che spesso la semplice diffida ad adempiere abbia consentito di chiarire e risolvere la vicenda.

Mentre le richieste di intervento *ex art.* 136 D. Lgs. 267/2000 sono state presentate da persone ricoprenti un vasto campionario di ruoli - compresi gli stessi amministratori in difficoltà di tipo più o

meno politico - i Consiglieri locali dei gruppi di minoranza, anche quest'anno, hanno presentato numerose richieste di intervento, lamentando la mancata applicazione, anzi la totale rimozione, dell'art. 43 D. Lgs. 267/2000.

Tale articolo, com'è noto, attribuisce ai Consiglieri il diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni in possesso dell'ente utili all'espletamento del loro mandato.

I Consiglieri istanti spesso con le loro richieste miravano ad ottenere pareri, di legittimità come di merito, che l'ufficio, ancora una volta, ha spiegato di non poter dare, in quanto eventualmente privi di qualsiasi valore legale.

Le amministrazioni volonterose per parte loro - una volta interpellate dall'Ufficio per un chiarimento - hanno potuto illustrare la loro posizione ed in particolare alcune situazioni createsi nelle singole realtà locali che, rispecchiando antichi contrasti politici, sembrano destinate - non tutte, per fortuna - a non avere soluzione pacifica.

Le altre amministrazioni hanno invece avuto modo di poter ribadire la loro indisponibilità espressa ad ogni forma di collaborazione alla soluzione delle singole vicende.

Tra gli altri si segnala il caso del Sig. P. G. - Consigliere comunale di minoranza, capogruppo di una lista civica - il quale lamentava la mancata presentazione in Consiglio comunale di quattro sue interrogazioni, per le quali aveva tuttavia "ricevuto regolarmente risposta scritta".

Il Sindaco - al quale l'ufficio si era rivolto per conoscere le ragioni del comportamento in esame, anche alla luce di quanto previsto dallo Statuto - provvedeva ad inviare in copia la relazione integrata nella delibera comunale dove erano "specificate le motivazioni per le quali si è scelto, da quel momento, di portare al Consiglio comunale solamente le istanze valutate di interesse per la collettività".

Egli tuttavia garantiva "fin d'ora che sarà mio preciso impegno portare a conoscenza del Consiglio comunale tutte le attività e richieste del Consigliere G., riprendendo e recuperando il percorso interrotto", e allegava "copia delle istanze prodotte dal Consigliere G. con le relative risposte".

Al Sig. A. M. - Consigliere comunale che chiedeva l'applicazione dell'art. 43 del TUEL (Diritto dei consiglieri locali ad ottenere dagli uffici "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato") in relazione a notizie relative ad "intestatari di mappali" - l'ufficio rispondeva precisando che ritraeva di informazioni che non potevano rientrare nella disciplina dell'articolo citato.

Si tratta infatti di dati gestiti dall'Agenzia del Territorio, dati pubblici, ma soggetti ad una disciplina particolare che prevede, tra l'altro, una serie di servizi per Comuni ed istituzioni, quali il portale per i comuni, tracciati di supporto per la fornitura dati, servizi telematici di visura ipocatastale, fornitura dati catastali e cartografici, *software* di lettura dati ecc.

Dati che, tuttavia, possono essere facilmente ottenuti chiedendo una semplice visura catastale.

A sua volta il Sig. A. M. - Consigliere comunale di minoranza - contestava il diniego ottenuto dall'amministrazione comunale alla consegna di documenti, perché coperti da segreto professionale che, a suo dire, sarebbero invece stati visionati dai Consiglieri di maggioranza.

Il Sindaco, interpellato dall'ufficio, ha fatto presente che nessun Consigliere di maggioranza, né tanto meno egli stesso, aveva visionato tali documenti riservati.

Infine, il Sig. V. A. segnalava all'Ufficio la mancanza del certificato di abitabilità dell'edificio in cui abita che a distanza di venti anni non è ancora stato accatastato e la mancanza di alcuni versamenti ICI, relativi alle sue parti comuni.

L'Ufficio - pur considerando la totale mancanza di competenza ad intervenire nella vicenda - ha tuttavia ritenuto opportuno segnalare il caso al Sindaco ed al Difensore civico comunale, per una soluzione positiva della vicenda o, in presenza di ostacoli, per una loro illustrazione all'interessato, volta a rendere note le loro cause ed a chiarire le eventuali ragioni dell'amministrazione. (ACA)

1.5 ACCESSO AGLI ATTI

Il 2007 ha visto un notevole incremento delle istanze rivolte all'applicazione della L. 7 agosto 1990 n. 241, con particolare riguardo all'art. 22 ed a tutta la tematica relativa al diritto di accesso.

Le amministrazioni spesso hanno un atteggiamento decisamente ostile nei confronti dell'esercizio di tale diritto - specie nella forma dell'estrazione di copia del documento richiesto - ed accampano svariati pretesti, tra i quali primeggia una concezione esagerata del rispetto della riservatezza dei terzi estranei.

Si tratta di un sentimento misto tra diffidenza nei confronti del cittadino e malinteso senso del potere, probabilmente volto a tenere segreta l'attività della pubblica amministrazione, in una visione completamente superata sia dal vigente statuto lombardo che dalle riforme legislative statali, i quali, ormai da anni, non fanno che

parlare di un'amministrazione trasparente e sensibile alle richieste dei cittadini.

Altri pretesti spesso utilizzati sono la dichiarata mancanza di quell'interesse "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", di cui all'art. 22 lett. b) L. 241/90 e la mancanza di motivazione ai sensi del secondo comma dell'art. 25 L. cit.

Sebbene, come si vedrà, talvolta tali osservazioni abbiano fondamento, le amministrazioni interpellate tendono ad utilizzarle anche in casi nei quali non hanno alcun valore giuridico ed in particolare in quello contemplato all'art. 10 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali.

Questa norma, com'è noto, prevede il pieno diritto di accesso ai cittadini, singoli o associati, di tutti "gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale" che sono considerati pubblici, senza altri requisiti particolari.

Di contro, va testimoniato che spesso i cittadini, e le associazioni che richiedono l'intervento dell'ufficio, presentano richieste in grado di paralizzare interi uffici, quali ad esempio quella di visionare tutta la documentazione relativa al bilancio di un comune negli ultimi quattro o cinque anni. Circostanza, questa, in grado di creare problemi operativi anche gli uffici più volenterosi di un piccolo comune, dove spesso il personale è numericamente ridotto.

Quello che è certo è che la L. 241/90 - da quando è entrata in vigore - ha generato e continua a generare numerosi equivoci sia da parte delle amministrazioni che da parte dei cittadini, in relazione alla sua interpretazione, alla sua applicazione ed ai suoi limiti.

Per quanto concerne le amministrazioni, va anzitutto ricordata la sopra menzionata particolare attenzione al diritto alla riservatezza di eventuali terzi, diritto che ormai da anni si concilia con quello relativo all'accesso secondo l'equilibrio sancito dapprima dalla giurisprudenza prevalente - secondo la quale in caso di conflitto prevale il diritto di accesso, purchè venga esercitato nella forma della presa visione dei documenti e non in quella dell'estrazione di copia - e successivamente stabilito dall'art., comma 7, legge in parola, che garantisce comunque l'accesso ai "documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" e nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini di cui all'art. 60 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - e cioè se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della

personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile - in caso di dati sensibili.

Le amministrazioni poi tendono talvolta ad equivocare su quanto disposto all'art. 25, comma 2, L. 241/90 - secondo il quale la richiesta di accesso "deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente" - chiamando in causa, spesso a torto, altre strutture.

Il riferimento all'art. 24, comma 3 della medesima legge - secondo il quale "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni" - viene spesso utilizzato come pretesto per opporre un rifiuto all'accesso, anche in casi nei quali non è possibile ravvisare la fattispecie.

Anche quest'anno, nella gran maggioranza dei casi, l'amministrazione interpellata si è limitata a non rispondere, mettendo in atto il silenzio rifiuto, nelle sue varie forme oppure ha fornito solo una parziale risposta, escludendo la documentazione che più necessita all'interessato per la tutela dei suoi diritti.

Il maggior numero dei casi relativi all'accesso fa sempre capo - come negli anni precedenti - alle amministrazioni locali.

L'Ufficio ha pertanto adottato una linea prudente e attenta all'autonomia della singola amministrazione di volta in volta interessata, pur essendo autorizzato ad intervenire dal nuovo testo dell'art. 25, comma 4, L. 241/90, secondo il quale, qualora il Difensore civico locale non sia stato istituito la "competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore".

I singoli istanti spesso tendono a confondere il diritto di accesso con il riconoscimento delle loro ragioni. Circostanza, questa, foriera di equivoci spesso difficili da chiarire, specie nei non pochi casi in cui a chiedere l'intervento dell'Ufficio non è il singolo cittadino interessato, ma il suo legale di fiducia che va cercando nuove fonti di prove per la difesa del cliente.

In altri casi, l'accesso viene interpretato come potere incondizionato del cittadino rivolto alla conoscenza dell'intera attività degli uffici interpellati, i quali spesso si lamentano, dichiarando che per assecondare le richieste dovrebbero bloccare - o quantomeno trascurare fortemente - la loro attività quotidiana.

Al di là delle dichiarazioni degli uffici - che forse potrebbero essere un po' enfatizzate - va detto che con una certa frequenza è necessario illustrare agli interessati i limiti della L. 241/90 ed, in particolare, la necessità della motivazione - di cui all'art. 25, comma 2, L. cit. - e della presenza di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata

al documento al quale è chiesto l'accesso", come recita l'art. 22, comma 1, lett. b) della medesima legge.

Quest'ultimo requisito, tuttavia, viene spesso invocato dalle amministrazioni che negano l'accesso anche in casi nei quali esso non è affatto previsto, come ad esempio in tutte le fattispecie in cui è applicabile l'art. 10 D. Lgs. 267/2000, relativo a "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale" che "sono pubblici" e per i quali è assicurato "ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi" e disciplinato il "rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi".

Conviene qui richiamare alcuni casi particolarmente significativi.

Si ricorda innanzitutto il caso del Sig. G. T. il quale chiedeva l'intervento dell'Ufficio, lamentando la difficoltà di accesso ai documenti, da lui richiesti al Comune di residenza, ed in particolare il verbale della seduta consiliare nella quale era stato fatto il suo nome, in qualità di *ex* amministratore, a suo dire, in maniera offensiva.

L'Ufficio, dopo un attento esame dei documenti allegati alla richiesta di intervento, ha potuto illustrare all'interessato come l'amministrazione comunale - che al momento era commissariata e pertanto in una situazione particolare - avesse di fatto fornito una risposta a tutte le sue richieste.

Il comunicato ritenuto offensivo non era altro che una "dichiarazione, non acquisita agli atti della seduta" e pertanto inesistente, la cui eventuale registrazione non avrebbe avuto, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, alcun valore giuridico, ma semplicemente valore di brogliaccio.

Se poi la dichiarazione in esame fosse stata contenuta in uno scritto, questo non avrebbe potuto essere in alcun modo utilizzato, non potendo essere considerato documento amministrativo, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 D. Lgs. 267/2000 e 22 L. 241/90.

E' appena il caso di considerare infine che - ai sensi dell'art. 68 Cost. e delle relative norme applicative alle singole assemblee rappresentative - i parlamentari (ndr. i consiglieri comunali) "non possono essere chiamati rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".

La Sig.ra M. L. R., in secondo luogo, riteneva di non aver avuto - dalla ASL cui aveva rivolto la richiesta di accesso - l'intera documentazione.

L'interessata infatti - che a seguito di sopralluogo aveva subito l'ordinanza comunale "per la rimozione e smaltimento di materiali-rifiuti siti nel terreno di sua proprietà, per la pulizia dei canali per ripristinare l'allontanamento delle acque meteoriche attraverso i pluviali e potatura degli alberi" - alla sua richiesta di

conoscere il nome della persona che aveva presentato la segnalazione, si era sentita rispondere dalla ASL - la quale aveva tuttavia correttamente provveduto a rilasciarle copia del sopralluogo effettuato dai suoi tecnici e del relativo esposto completo degli *omissis* del caso - che non era "tenuta, per ragioni di segreto d'ufficio, a fornire informazioni in merito alla provenienza di eventuali esposti e/o reclami" ricevuti.

L'Ufficio prendeva le parti della ASL, illustrando all'interessata che secondo la normativa vigente in materia di accesso, il segreto d'ufficio ed in generale il diritto alla riservatezza degli eventuali controinteressati esclude il diritto di accesso, ai sensi di quanto dispone l'art. 24 L. 241/90.

E' pur vero che il comma 7 di tale articolo stabilisce che deve "comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", ma tale norma non vuole fare certo riferimento alle generalità dei firmatari di esposti o reclami.

Queste ultime potranno eventualmente essere conosciute nel corso di una causa giudiziaria, qualora il giudice competente - al quale l'accesso non può essere negato in alcun modo - lo ritenesse opportuno.

La Sig.ra P. V., dal canto suo, non aveva ricevuto alcuna risposta alla sua richiesta di chiarimenti circa il bando di concorso dell'EDISU, Ente per il Diritto allo Studio Universitario, di Pavia per il conferimento di borse di studio relativo all'anno accademico 2007/2008.

Sollecitato dall'Ufficio, l'Ente ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti.

Lo Studio Legale N. e Associati, a sua volta, si rivolgeva all'Ufficio per ottenere una risposta alle numerose richieste di accesso agli atti, presentate nel Comune di V. I. in Provincia di Lecco, per la tutela degli interessi giuridici della loro assistita, la sig.ra C. G.

Il Sindaco provvedeva ad informare l'ufficio che "alcune problematiche organizzative interne ... e l'elevato numero di documenti richiesti, quindi da ricercare e riprodurre in copia" avevano "determinato un ritardo nell'evasione delle richieste, non imputabile ad una volontà di negare il diritto di accesso".

Allo Studio Legale, il quale riteneva insufficienti e ininfluenti i documenti ottenuti, l'Ufficio ha replicato che la documentazione inviata pare decisamente inoppugnabile, specie in relazione alla dichiarata disponibilità dell'amministrazione comunale "per eventuale documentazione mancante".

La pendenza di una vertenza di natura lavoristica, poi, consentiva di poter eventualmente far presente al magistrato competente la supposta volontà di negare il diritto di accesso da

parte del comune, oltre alla possibilità di presentare un eventuale ricorso al TAR, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Il Sig. L. G., infine, ricercatore storico, chiedeva come poter ottenere - per motivi di studio - da due distinti Comuni della Provincia di Brescia una dichiarazione che stabilisca la morte per cause belliche di due persone decedute nella primavera del 1945.

Interpellati i rispettivi Sindaci, l'ufficio illustrava all'interessato la necessità di "formulare specifica istanza di rilascio di copia integrale dell'atto di morte, comprovando l'interesse personale e concreto riconducibile ad una situazione giuridicamente rilevante, così come espresso dal Ministero dell'interno in risposta ad un quesito".

Quest'ultimo fa riferimento ad una richiesta di copia integrale degli atti di morte delle vittime di un rastrellamento, presenti nei registri comunali, per il rilascio dei quali sorge il dubbio se esso sia consentito alla luce del dettato dell'art. 177, comma 3, D. Lgs. 196/2003, relativamente al rilascio di cui all'art. 107 DPR 396/2000.

A questo proposito, il Ministero ha fatto presente che il "decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'art. 177, 3° comma, dispone che "il rilascio degli estratti degli archivi di stato civile di cui all'art. 107 del DPR 396/2000 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto".

Anche il rilascio degli estratti per riassunto degli atti - di cui all'art. 106 dello stesso DPR deve comunque essere subordinato alla verifica della esistenza di un interesse qualificato da parte del richiedente, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei cittadini. (ACA)

1.8 COMMISSARIO AD ACTA

Anche quest'anno, l'Ufficio ha cercato di utilizzare con estrema parsimonia i poteri sostitutivi di cui all'art. 136 D. Lgs. 267/2000 - nomina di un commissario *ad acta*, qualora l'amministrazione ometta o ritardi il compimento di atti obbligatori per legge, sebbene invitata a provvedere entro un congruo termine - per non incidere sull'autonomia dell'ente locale di volta in volta denunciato.

Spesso si sono trovate - con l'ausilio di una valida azione mediatrice - soluzioni alternative alle singole vicende.

In altri casi, la semplice diffida ad adempiere – il primo passo della procedura prevista dalla norma – è stata sufficiente ad ottenere l’auspicata soluzione.

La sentenza del Consiglio di Stato 2 ottobre 2006 n. 5706 ha sancito la possibilità di nominare il commissario *ad acta* – ai sensi dell’art. 136 D. Lgs. 267/2000 – da parte del Difensore civico regionale per la nomina del Difensore civico comunale, qualora tale carica sia prevista nel relativo statuto.

A questo proposito, la Conferenza Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome, riunitasi a Roma, il 9 luglio 2007, ha deciso quanto “alle problematiche relative alla nomina di Commissari *ad acta*, dopo un breve dibattito sulla attuale vigenza dell’art. 136 TUEL, a fronte del non pacifico indirizzo giurisprudenziale amministrativo, esaminati altresì alcuni casi occorsi in Lazio, in Lombardia e in Toscana, ... di operare unitariamente sulla base di una interpretazione ampia della norma in parola: laddove legittimamente richiesto, pertanto, il commissario *ad acta* verrà nominato”.

Di conseguenza, nel corso del 2007, l’Ufficio ha ricevuto numerose richieste di intervento in proposito, talvolta anche prive del fondamentale requisito della previsione statutaria.

Pur cercando di mantenere il tradizionale atteggiamento di prudenza, l’Ufficio ha provveduto ad avviare alcuni procedimenti in tal senso che si sono in gran parte risolti con la semplice diffida ad adempiere.

Si possono qui richiamare alcuni casi.

Su istanza del Presidente dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, l’Ufficio provvedeva ad attivare la procedura sostitutiva prevista dall’ordinamento per la nomina del Segretario Titolare di un Comune in Provincia di Bergamo.

La Sede di Segreteria di tale Comune infatti era vacante da qualche mese, in contrasto con quanto previsto all’art. 15, comma 3, DPR n. 465/97 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997 n. 127) secondo il quale la “procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data”.

Con deliberazione 15 luglio 1999 n. 150, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha varato il procedimento per la copertura delle sedi vacanti, disponendo che “decorso il termine di sessanta giorni dalla data del verificarsi della vacanza della sede di segreteria, senza che sia stato avviato il procedimento predetto, il

Presidente del competente Consiglio Regionale di Amministrazione provvede ad invitare, a mezzo di raccomandata A/R, il Capo dell'Amministrazione locale interessata ad avviare il procedimento di nomina del Segretario entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui l'inerzia si protragga oltre il termine suddetto, il Presidente del Consiglio Regionale di Amministrazione invia al Difensore civico regionale la richiesta di provvedere a mezzo di commissario *ad acta*, ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 267/2000. Il medesimo iter sarà seguito nel caso in cui il procedimento di nomina del Segretario, sebbene avviato entro il termine di sessanta giorni dal verificarsi della vacanza, non si concluda entro il centovesimo giorno".

Nel caso in esame, il Presidente istante aveva precedentemente provveduto a trasmettere un invito formale ad avviare il procedimento di nomina entro dieci giorni ed a concluderlo entro trenta giorni, ma il Sindaco aveva replicato, adducendo ragioni legate ad un momento "d'incertezza politica".

L'Ufficio ha pertanto avviato la procedura sostitutiva con la diffida ad adempiere, a seguito della quale il Sindaco ha dapprima assicurato la nomina del segretario titolare, entro trenta giorni.

Ha poi comunicato l'avvenuta approvazione di una convenzione con un Comune limitrofo per la gestione associata del servizio di Segreteria generale, il cui titolare era già stato individuato e successivamente ha inviato la relativa deliberazione di approvazione della convenzione.

In un altro Comune, un gruppo di Consiglieri comunali chiedeva l'intervento dell'ufficio ai sensi dell'art. 136 TUEL per l'anomalia venutasi a creare in Consiglio comunale con le dimissioni di un Assessore al Bilancio.

Lo Statuto comunale infatti prevede che la Giunta sia composta "dal Sindaco - che la presiede - e da sei Assessori, compreso il Vicesindaco", adottando l'opzione di fissare il numero degli assessori in alternativa a quella di stabilire il numero massimo degli stessi, come previsto all'art. 47, comma 2, TUEL.

Nella contingenza della situazione, il Sindaco ha ritenuto legittimo assumere *ad interim* l'Assessorato al Bilancio, in assenza di alcuno scontro normativo che ne confermi la legittimità.

Questo contestavano i Consiglieri istanti, ritenendo che la mancata nomina del sesto Assessore costituisca una omissione di un atto obbligatorio per legge, in quanto il numero di Assessori è stabilito rigidamente dallo Statuto comunale.

L'Ufficio ha illustrato agli istanti la propria posizione, secondo la quale lo Statuto non può essere considerato legge in senso formale - manifestazione di volontà che fa capo allo Stato per la cura di suoi interessi e non per la cura di interessi locali che verrebbe a costituire

una violazione dell'autonomia dell'ente di volta in volta interessato - ed ha pertanto escluso la possibilità dell'intervento richiesto.

Non si è mancato tuttavia di chiedere all'Amministrazione interessata quali cause avessero impedito, per un lungo lasso di tempo, di procedere alla nomina di un nuovo Assessore al Bilancio, nel rispetto dei citati artt. 41 Statuto comunale e 47 TUEL.

Anche il Sig. R.R. chiedeva l'intervento sostitutivo dell'Ufficio per la mancata esecuzione di un'ordinanza del Sindaco, relativa alla bonifica e messa in sicurezza del materiale contenente amianto in forma di cemento amianto posto a copertura del suo edificio residenziale, seguendo le indicazioni impartite dalla ASL competente.

L'Ufficio ha chiarito che nella vicenda segnalata non è ipotizzabile la nomina di un commissario *ad acta* che ha per presupposto l'omissione o il ritardo, da parte dell'amministrazione comunale, di un atto obbligatorio per legge e non di un'ordinanza sindacale.

Ha comunque ricordato al Sindaco che l'art. 54 TUEL gli attribuisce l'adozione di ordinanze relative a "provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini" (comma 2).

Se poi le persone determinate, alle quali sono rivolti, non ottemperino agli ordini impartiti, il Sindaco può "provvedere d'ufficio a spese degli interessati" (comma 4).

E infine, nel caso di inattività del Sindaco, il "prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni" (comma 8) oppure provvedere con propria ordinanza all'adozione dei provvedimenti (comma 10).

Infine, alla richiesta - da parte del Sig. M.M. - di nominare un commissario *ad acta* per la nomina del Difensore civico comunale, figura prevista nel relativo Statuto, l'Ufficio ha provveduto ad inviare la diffida ad adempiere.

Il Sindaco ha informato l'Ufficio della volontà dell'Assemblea comunale di modificare lo Statuto in materia, inserendo la possibilità di approvare una convenzione con un comune della zona, convenzione che è stata successivamente stipulata ed è operativa dal 1° gennaio 2008. (ACA)

2. SETTORE ORDINAMENTO PERSONALE

Nei settori del pubblico impiego, della formazione professionale, dell'orientamento al lavoro e dell'ordine e sicurezza pubblica, l'attività espletata dall'Ufficio nel 2007 non presenta novità di rilievo rispetto a quella dell'anno precedente sia con riferimento alla natura delle questioni trattate sia riguardo all'entità delle stesse.

Per quanto concerne i rapporti intrattenuti con le amministrazioni procedenti per la relativa istruttoria, è stato possibile constatare un piccolo miglioramento nelle modalità (in particolare, nei tempi di risposta) da parte degli uffici e delle strutture della Giunta regionale di volta in volta interpellati.

Nelle precedenti relazioni, l'Ufficio aveva messo in evidenza che l'obbligo di rispondere nei modi e nei termini di cui alla DGR 24.10.1997 n. 32865 era costantemente disatteso da alcune Direzioni. E' stato pertanto un piacere constatare che la Giunta regionale della Lombardia, con DGR 2.8.2007 n. 5318, ha preso atto della comunicazione del suo Presidente a proposito delle inadempienze segnalate dall'Ufficio.

Non si esclude, pertanto, che la maggiore attenzione prestata dalle predette Direzioni alle modalità istruttorie delle istanze sottoposte dall'Ufficio sia da ricondurre alla presa d'atto di cui alla delibera sopra menzionata, che, sia pure indotta dallo scrivente, altro non è, del resto, che la presa d'atto, da parte della Giunta regionale, della inosservanza di un obbligo che essa stessa si è data. (EC)

3. SETTORE ORDINAMENTO FINANZIARIO

3.2 TRIBUTI E CANONI REGIONALI

E' sempre consistente il numero delle segnalazioni concernenti tributi e canoni locali e statali (ici, tarsu, contributi, diritti camerali ecc.) e delle richieste di intervento riguardanti il procedimento di riscossione (cartelle esattoriali) e, per quanto riguarda i tributi regionali, le segnalazioni relative bollo auto riguardano la totalità delle richieste presentate. La competente struttura della Giunta regionale ha sempre fornito riscontro alle richieste dell'Ufficio. Si segnala la predisposizione di documentazione informative sulle modalità di ricorso alla Commissione tributaria a disposizione dei cittadini che manifestino la necessità di valutare opportunità di intraprendere tale via.

In merito ai rapporti intercorsi con i diversi enti interlocutori dell'Ufficio non si sono verificati significativi problemi ad acquisire informazioni e chiarimenti: particolarmente frequenti sono stati i contatti formali ed informali con la Struttura Tributi della Giunta regionale; come lo scorso anno, si segnala la collaborazione con l'Agenzia delle entrate di Torino 1 per le questioni concernenti il recupero di somme relative al canone RAI.

Di seguito si segnalano due casi relativi alla materia dei tributi. Il Sig. A. T. ha richiesto l'intervento di questo Ufficio per ottenere dal Comune la restituzione di 400 euro versati a titolo di diritti di segreteria per la costruzione di un capannone agricolo.

L'istante, dopo aver corrisposto la suddetta somma presentava un'istanza di rimborso all'Amministrazione sostenendo che il pagamento era stato erroneamente corrisposto in quanto riferito ad un intervento edilizio di natura gratuita ai sensi dell'art. 9, lett. a), L. 10/77.

Successivamente, l'ufficio tecnico comunale comunicava al sig. A.T. che la richiesta non poteva essere accolta, precisando che l'attività agricola è da considerare una attività produttiva e che la deliberazione della Giunta comunale che disciplina la materia non prevede alcuna esenzione.

L'Ufficio, esaminata la documentazione, comunicava al Comune i propri rilievi.

I diritti di segreteria/rogito hanno natura tributaria e costituiscono, in sostanza, delle tasse per la fruizione di un servizio comunale da parte dell'utente. In tale ambito ogni fattispecie deve essere disciplinata in modo esclusivo da una norma, in ossequio ai principi di legalità e di tassatività.

Secondo la dottrina tributaria, in questa materia esiste un divieto di interpretazione analogica sia in forza dell'art. 23 Cost. (il quale prevede una riserva di legge), sia perchè le norme impositrici regolano la fattispecie in maniera esclusiva. Il vigente T.U. sull'attività edilizia (D.P.R. 380/2001) ha riaffermato la gratuità degli interventi edilizi in zone rurali all'art. 17, comma 3, il quale prevede espressamente che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze.

Tali interventi hanno natura gratuita per legge in quanto tale attività e godono di una peculiare disciplina nell'ordinamento (sotto il profilo edilizio art. 17 T.U. 380/2001 e sotto quello civilistico art. 2135 c.c.).

Inoltre, la deliberazione comunale che riguarda la materia, nulla ha stabilito in merito agli interventi edilizi realizzati in zone agricole e, tenuto conto che l'amministrazione non può esigere alcuna prestazione tributaria in difetto di una norma espressa, l'Ufficio ha ritenuto che, la richiesta di rimborso dell'istante fosse fondata e meritevole di accoglimento.

L'amministrazione ribadiva il proprio diniego in quanto il citato testo unico ha previsto la gratuità per gli oneri di costruzione non anche per i diritti di segreteria. Costata la conferma del precedente provvedimento di diniego, l'ufficio consigliava di verificare l'eventualità di presentare ricorso giudiziale.

Il Sig. B.T. si è rivolto al difensore civico, in relazione ad una richiesta di pagamento dell'Agenzia delle entrate relativa al canone rai.

L'istante riteneva che la pretesa impositiva fosse infondata in quanto, pur essendo residente in provincia di Pavia, è domiciliato in Milano nell'appartamento in cui moglie e figlia hanno dichiarato di stabilire la propria residenza anagrafica.

Presso tale abitazione è regolarmente al pagato un abbonamento RAI intestato alla moglie, con la quale convive stabilmente e forma un medesimo nucleo familiare.

L'Ufficio inviava all'Agenzia la documentazione fiscale (modello 730) e la dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dal contribuente chiedendo di approfondire la posizione dello stesso.

L'Amministrazione dopo avere riesaminato il caso del sig. B.T. chiariva che le norme che regolano il canone di abbonamento radio televisivo (R.D.L. 21.2.1938 n. 246) si applicano sul presupposto che un soggetto abbia nella propria disponibilità uno o più apparecchi televisivi. In particolare il titolare dell'abbonamento può detenere anche più apparecchi, in abitazioni differenti di cui ha la disponibilità diretta o rientrano in quella di un componente del proprio nucleo familiare.

La circolare del Ministero delle Finanze 8.3.1991 n. 15, fa riferimento al nucleo familiare in senso anagrafico: in altre parole, si deve prendere in considerazione per il titolare dell'abbonamento e per i componenti del suo nucleo familiare la residenza dichiarata ai fini anagrafici; i componenti del nucleo familiare sono quelli che risultano nello stato di famiglia dello stesso. L'Agenzia delle entrate confermava la richiesta di pagamento formulata.

L'Ufficio, pur dando atto che il criterio adottato dall'amministrazione è oggettivo, uniforme e basato su dichiarazioni fornite dallo stesso contribuente all'ufficio anagrafe comunale, rileva che, in questo caso, l'adozione di un solo criterio non consente di differenziare a sufficienza le posizioni degli interessati. Inoltre l'amministrazione finanziaria ai fini della dichiarazione dei redditi (modello 730) considera la famiglia del sig. B.T. un solo ed unico nucleo familiare. (RV)

4. TERRITORIO

4.4 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nel corso del 2007 sono pervenute all'Ufficio 63 istanze. Si è pertanto registrato rispetto all'anno precedente un lieve decremento, la cui causa sembra riconducibile all'attività del Difensore civico municipale di Milano, che nel 2007 ha consolidato la sua piena operatività.

Al riguardo è opportuno ricordare che al Difensore civico comunale competono le questioni inerenti agli edifici di edilizia abitativa pubblica appartenenti al Comune stesso, e che tali questioni, sino all'apertura dei suoi uffici, avvenuta nel maggio 2006, sono state trattate dal Difensore civico regionale.

I casi segnalati in questo settore hanno riguardato problemi di varia natura, attinenti prevalentemente alla gestione del patrimonio abitativo, ossia al complesso di attività che gli enti gestori effettuano successivamente all'assegnazione degli alloggi, attuata dai comuni, e che si realizzano dalla stipulazione del contratto di locazione fino alla cessazione del rapporto con l'assegnatario.

Solo in pochi casi il Difensore civico regionale si è occupato di questioni relative all'assegnazione degli alloggi: tale aspetto attiene ad una funzione amministrativa di esclusiva competenza dei Comuni, sicchè l'Ufficio interviene nei confronti di tali enti soltanto qualora l'amministrazione direttamente competente sia priva del difensore civico.

Secondo una tendenza in atto ormai da anni, numerose sono state le richieste di intervento originate da problemi di manutenzione, relativi sia a singoli alloggi sia a interi stabili e complessi residenziali.

In particolare si sono registrate segnalazioni aventi ad oggetto il malfunzionamento degli ascensori, impianti elettrici non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, inconvenienti derivanti da infiltrazioni d'acqua, unità immobiliari consegnate agli assegnatari in condizioni di degrado.

L'esito degli interventi attuati in tale ambito è stato perlopiù positivo, grazie alla collaborazione prestata dagli enti gestori interessati, in particolare dall'ALER della Provincia di Milano, le cui filiali competenti per territorio hanno dimostrato disponibilità al dialogo con l'Ufficio. Tuttavia per alcune pratiche si sono registrati lunghi tempi di istruttoria, poiché è stato necessario sollecitare ripetutamente il riscontro degli uffici interpellati.

Alcune istanze sono pervenute da inquilini interessati ad ottenere l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti negli

appartamenti loro assegnati e negli stabili del patrimonio abitativo pubblico.

Si è trattato generalmente di segnalazioni riguardanti richieste di installazione di montascale, di ascensori, e talvolta di modifiche da apportare ad impianti già esistenti, ma inadeguati alle esigenze dei disabili.

Gli interventi svolti dal Difensore civico in questa materia hanno consentito di individuare le ragioni del ritardo lamentato dagli istanti nella definizione delle loro domande, ragioni sovente costituite dalle difficoltà incontrate dagli enti gestori nel reperire i finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere richieste.

Ciò è avvenuto, ad esempio, nel caso rappresentato dalla signora G.L., disabile con difficoltà di deambulazione, che nel settembre del 2007 ha chiesto l'intervento del Difensore civico lamentando il mancato esito della domanda, inoltrata all'ALER MILANO nel 2004, di installazione di un ascensore o di un montascale.

In riscontro a tale richiesta, nel novembre 2004 la filiale ALER territorialmente competente aveva comunicato all'interessata che l'azienda sarebbe potuta intervenire "solo con apposito finanziamento della Regione Lombardia".

A seguito di un'ulteriore domanda inviata nel marzo del 2007, la signora G. L. apprendeva che, trascorsi ormai quasi tre anni dalla prima richiesta, la situazione era rimasta immutata: infatti l'ALER affermava di essere ancora in attesa dei finanziamenti necessari per poter eseguire l'intervento richiesto.

L'istante si rivolgeva pertanto al Difensore civico, evidenziando i disagi della propria situazione e l'urgenza di ottenere l'impianto, che le avrebbe permesso, tra l'altro, di essere autonoma negli spostamenti quotidiani che a breve avrebbe dovuto affrontare per recarsi al lavoro.

L'Ufficio ha prospettato la questione alla direzione generale dell'ALER MILANO e alla filiale competente, sottolineando il carattere di priorità dell'istanza inoltrata dalla signora G. L., derivante dal grado di invalidità (100%) dell'interessata, nonché dal tempo decorso dalla presentazione.

Con nota del dicembre 2007 la direzione manutenzione dell'ALER comunicava che era stato dato avvio all'installazione di un montascale e che l'opera sarebbe stata ultimata con la messa in esercizio nei primi mesi del 2008.

Analogo al caso testè descritto è quello rappresentato dalla signora S.R., che si riassume brevemente.

Nel febbraio 2004 l'istante, residente in uno stabile privo di ascensore, aveva presentato all'ALER MILANO domanda di

installazione di un impianto elevatore, documentando il proprio stato di totale e permanente invalidità.

La richiesta non aveva avuto esito positivo: la direzione politiche energetiche dell'azienda aveva comunicato all'interessata che non era disponibile alcuna copertura finanziaria per la realizzazione dell'impianto, e che comunque la sua domanda sarebbe stata tenuta in evidenza qualora si fossero resi disponibili idonei finanziamenti. Veniva segnalata infine la possibilità di chiedere un cambio di alloggio in uno stabile già dotato di ascensore.

Non accettando tale proposta, la signora S. R. si è rivolta al Difensore civico, segnalando le difficoltà conseguenti al proprio stato nonché quelle di altri residenti nello stabile, i quali, per le condizioni di salute e l'età avanzata, erano interessati all'installazione dell'impianto e pertanto si erano uniti alla sua domanda, sottoscrivendola.

L'Ufficio è intervenuto presso la direzione generale dell'ALER, evidenziando l'opportunità di un riesame dell'istanza, dato il carattere prioritario e urgente della medesima.

La suddetta struttura ha recentemente comunicato che l'azienda ha provveduto a inserire l'intervento richiesto nella procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 123 D.lgs. 163/2006 .

Come nell'anno precedente, frequenti sono stati gli interventi svolti dall'Ufficio relativamente a domande di cambio di alloggio, rivolte agli enti gestori ai sensi dell'art. 22, comma 10, reg. reg. 10 febbraio 2004, n.1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) da assegnatari di unità immobiliari amministrate dalle ALER.

La predetta norma prevede infatti che, in presenza di gravi situazioni di disagio abitativo (alloggio inagibile o ant igienico, presenza nel nucleo familiare di anziani di età superiore a 65 anni, di invalidi o portatori di *handicap* con invalidità pari o superiore al 66%, forte sovraffollamento), il cambio possa essere richiesto all'ente gestore, il quale, dandone notizia al Comune e alla Regione, vi provvede direttamente.

Si attua in tal modo una procedura che consente di definire le domande in tempi più rapidi rispetto a quelli che comporta la partecipazione al bando per il cambio di alloggio che i comuni devono emanare periodicamente, con cadenza semestrale o annuale.

All'ALER della Provincia di Milano si sono indirizzati per la maggior parte gli interventi attuati dal Difensore civico in questa materia.

In particolare l'Ufficio amministrazione utenza, struttura alla quale compete la gestione della mobilità abitativa, ha collaborato alla

soluzione delle questioni segnalate, fornendo informazioni e chiarimenti.

Un discreto numero di istanze, infine, ha riguardato problematiche attinenti a procedimenti amministrativi di competenza degli enti gestori degli alloggi di e.r.p., avviati da richieste degli utenti volte ad ottenere la revisione del canone, la concessione di contributi a carico del fondo sociale, la variazione d'intestazione del contratto di locazione.

Si riporta come esempio il caso segnalato dal signor G.A., relativo a una domanda di subentro nell'assegnazione.

L'istante, dopo aver condiviso per quindici anni un alloggio con l'assegnataria fino al decesso della medesima, aveva continuato ad occupare l'appartamento omettendo di chiedere all'ALER la necessaria autorizzazione. Pertanto, benchè possedesse i requisiti per la permanenza nell'alloggio e avesse corrisposto regolarmente il canone di locazione, veniva considerato occupante senza titolo. Conseguentemente l'ente gestore aveva disposto nei suoi confronti il rilascio dell'alloggio occupato.

Il signor G. A. si è quindi rivolto all'Ufficio, che è intervenuto presso la direzione generale dell'ALER MILANO, evidenziando che nella fattispecie sussistevano le condizioni previste per il subentro nell'assegnazione dall'art. 20, comma 4, reg. reg. 1/2004 (la convivenza, certificata dall'iscrizione anagrafica del nucleo familiare in questione, si era protratta sino al momento del decesso dell'assegnataria). Si prospettava pertanto l'opportunità di sospendere la procedura di rilascio in corso e di regolarizzare la posizione dell'interessato, provvedendo al subentro nell'assegnazione e nel conseguente contratto di locazione.

A seguito di tale intervento, la direzione generale ALER comunicava che, valutata la legittimità dell'istanza di subentro ai sensi dell'art. 20 reg. reg. 1/2004, erano state attivate le procedure necessarie alla revoca del decreto di rilascio.

Successivamente l'Ufficio apprendeva che il provvedimento di rilascio dell'immobile era stato revocato e che era stata autorizzata a favore del signor G. A. la stipulazione del contratto di locazione. (GB)

Nel corso del 2007, per quanto concerne il Settore territorio sono state numericamente prevalenti le richieste nell'ambito delle tre categorie dell'edilizia privata (20), dei lavori pubblici (18) e della viabilità e circolazione (15). Si è registrato, invece, un calo nel Settore dei trasporti (4), riguardo al quale sono, però, pervenute all'Ufficio questioni di interesse generale. (GB)

4.5 EDILIZIA PRIVATA (BARRIERE ARCHITETTONICHE)

Come l'anno precedente, numerose sono state le segnalazioni in materia di barriere architettoniche, relative perlopiù al diniego, da parte della competente Direzione regionale, della concessione dei contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, di cui all'art. 9 L. 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

Più precisamente, le questioni sottoposte all'attenzione dell'Ufficio atenevano al mancato riconoscimento del contributo per interventi eseguiti in abitazioni costruite successivamente all'11 agosto 1989, termine coincidente con la scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore della legge in parola, a partire dal quale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della stessa, i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici devono essere redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata¹.

La Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche della Regione Lombardia, infatti, nelle "Linee guida per l'accesso ai contributi", emanate nel marzo 2006, ha esplicitato che non hanno diritto a richiedere il contributo i disabili che abitano in un alloggio o in un edificio costruito dopo l'11 agosto 1989, interpretando le locuzioni "edifici già esistenti", di cui all'art. 9 della legge, e "immobili già esistenti", di cui all'art. 4, comma 1, della relativa Circolare Ministeriale esplicativa 1669/1989, come riferite esclusivamente al patrimonio edilizio realizzato prima del succitato limite temporale.

Detta Direzione, inoltre, ha ritenuto applicabile tale termine anche nei casi in cui l'inoltro della domanda di contributo da parte del potenziale beneficiario era avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore delle "Linee guida" e l'istruttoria svolta dal Comune aveva avuto esito positivo.

Significativo in proposito è il caso del Sig. E. S., il quale, prima dell'emanazione delle citate "Linee guida", presentava al Comune di residenza domanda di contributo al fine di installare un sollevatore a binario.

In seguito all'istruttoria svolta dall'Ufficio Tecnico comunale, la sua richiesta veniva ammessa a finanziamento e, con nota a firma dell'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche, l'istante riceveva

¹ Emanate con D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

comunicazione che la Giunta regionale aveva trasferito al Comune il corrispondente importo.

Il Sig. E. S., avuta notizia della concessione del contributo, iniziava i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche e, una volta terminati, chiedeva all'Ente locale la liquidazione del contributo.

Solo in tale fase del procedimento, tuttavia, la Struttura regionale richiedeva al Responsabile del competente Ufficio comunale di attestare che i lavori fossero stati svolti in un immobile costruito antecedentemente all'11 agosto 1989.

Nell'impossibilità di dichiarare quanto sopra, essendo l'abitazione del Sig. E. S. stata edificata successivamente, veniva negata l'erogazione del beneficio.

L'Ufficio, interessato alla questione, si rivolgeva, quindi, alla Direzione generale evidenziando l'illegittimità dell'adozione di un'interpretazione della L. 13/1989 più restrittiva e sfavorevole per il richiedente, dopo la conclusione con esito positivo dell'istruttoria, che ribaltava il giudizio di idoneità espresso precedentemente e rilevava, inoltre, la peculiarità della situazione in cui versano quei soggetti con disabilità motoria che, come nel caso di specie, abitano in edifici residenziali costruiti successivamente alla sopra citata data, con non più di tre livelli fuori terra (per i quali, ai sensi dell'art. 3, comma 3.2, D.M. 236/1989, non sussiste l'obbligo di essere dotati di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità di installarli in un momento successivo), ai quali è ingiusto negare il contributo per la costruzione di servoscala o piattaforme elevatrici.

Veniva anche osservato che a favore di un'interpretazione meno restrittiva del dettato normativo faceva propendere quanto disposto dall'art. 3, comma 3.4, lett. g), D.M. 236/1989, che prevede, riguardo ai criteri generali di progettazione, per gli edifici residenziali unifamiliari e per quelli plurifamiliari privi di parti comuni come quello di cui si tratta, che sia sufficiente il solo requisito dell'adattabilità.

Essendo quest'ultima definita dall'art. 2, lett. I, del medesimo Decreto Ministeriale come la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, si evidenziava che non fosse logico pensare che il legislatore, nel prevedere interventi successivi, avesse voluto impedire l'erogazione di contributi ad essi destinati.

A fronte dei rilievi espressi, la Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche, pur ribadendo il diniego della concessione del contributo, dichiarava l'intento della Regione di operare una revisione delle

modalità di erogazione dei benefici, verificando la possibilità di estendere nei bandi futuri i finanziamenti anche agli interventi su immobili, in possesso del sopra descritto requisito dell'adattabilità, costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato dopo l'11 agosto 1989.

Questo Ufficio, inoltre, indipendentemente dall'istruttoria delle singole istanze pervenute in materia, al fine di comprendere se vi fosse sul territorio nazionale un'interpretazione e, conseguentemente, un'applicazione uniforme della normativa statale, ha promosso, per il tramite del Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle regioni e delle province autonome, una ricognizione da effettuarsi presso i rispettivi assessorati competenti, tesa a verificare se anche altrove venga adottata, come in Lombardia, la medesima interpretazione restrittiva, per quanto concerne il limite temporale, della legge statale.

Al momento si è ancora in attesa di riscontro dalla maggioranza degli Enti territoriali interpellati, ma dagli esiti finora pervenuti si evince che in alcuni di essi i contributi ai sensi dell'art. 9 L. 13/1989 sono riconosciuti, laddove ricorra il requisito dell'adattabilità, anche per opere realizzate in edifici costruiti successivamente al termine indicato.

E' opportuno, infine, precisare che in Lombardia, come in altre regioni, gli interventi previsti dalla legge statale sono finanziati prevalentemente con risorse regionali. In particolare, l'art. 34-ter l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione" dispone un'integrazione dei contributi destinati agli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche da erogarsi nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla legge statale.

4.6 LAVORI PUBBLICI

Sempre all'interno della categoria dei **lavori pubblici**, di interesse generale è la questione riproposta all'Ufficio, riguardante l'accessibilità delle stazioni delle linee della Metropolitana Milanese, con particolare riferimento alla necessità dell'installazione degli ascensori.

In questa occasione, la sollecitazione è pervenuta dal Difensore civico per la città di Milano, relativamente alla stazione della linea M2 di Gessate.

Questo Ufficio si era già occupato della medesima problematica nel corso del 2002 (cfr. Relazione del Difensore civico regionale 2002), in particolare per quanto riguarda la stazione della linea M2 di Cologno Nord. La segnalazione era allora pervenuta da

parte di una cittadina diversamente abile e riguardava il malfunzionamento - a causa di continui e ripetuti guasti - delle apparecchiature montascale.

L'Ufficio si era rivolto alla direzione generale dell'ATM S.p.A., in considerazione del disposto dell'art. 24, comma 5, D.P.R. 24.7.1996, n. 503, che prevede espressamente che nelle stazioni metropolitane debba essere agevolato l'accesso e lo stazionamento su sedie a ruote, anche mediante l'installazione di idonei ascensori, al fine di consentire alle persone non deambolanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura metropolitana.

Si era, così, accertato che il problema riguardava tutte le tredici stazioni della linea M2 comprese tra Cascina Gobba e Gessate/Cologno Nord e che era stato predisposto dall'ATM S.p.A., già dal 2000, lo studio di fattibilità per l'installazione degli ascensori nelle stazioni extraurbane della linea M2, studio inviato alla Provincia di Milano.

A seguito della richiesta di interessamento del Difensore civico per la Città di Milano, l'Ufficio si è, quindi, rivolto nuovamente alla società ATM, alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Giunta Regionale, alla Direzione Centrale Trasporti e Viabilità della Provincia di Milano ed alla Direzione Trasporti e Mobilità del Comune di Milano, chiedendo quale seguito fosse stato dato al protocollo di intesa - intervenuto nel marzo del 2004 - fra Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Milano per la "Riqualificazione delle stazioni extraurbane della linea metropolitana M2", con particolare riferimento alla programmazione temporale dei lavori per la stazione di Gessate.

L'Ufficio ha altresì chiesto di essere informato in merito alle iniziative intraprese per tutte le stazioni della metropolitana, anche delle altre linee, prive di ascensore.

Sono pervenute soltanto le risposte della citata Direzione della Regione Lombardia e della Direzione Generale dell'ATM.

La prima ha precisato che il con il protocollo d'intesa è stato concordato di:

- predisporre uno studio di fattibilità che, a partire dalla valutazione preliminare consegnata da ATM nel 2002, individuasse gli interventi necessari alla riqualificazione delle tredici fermate extraurbane della linea M2 con lo scopo di eliminare le barriere architettoniche, migliorare l'accessibilità e l'interscambio tra diverse modalità e, infine, procedere con l'ammodernamento architettonico-infrastrutturale delle medesime;

- attuare un intervento pilota, identificato nella riqualificazione della stazione di Cologno Nord per la sua particolare rilevanza trasportistica.

Secondo quanto riferito, entrambi gli impegni previsti hanno trovato attuazione. In particolare, la consegna dello studio di fattibilità, redatto da Metropolitana Milanese S.p.A., è stata completata nel Febbraio 2006, con gli approfondimenti nel frattempo richiesti dagli enti. Inoltre, a Dicembre 2007, la Provincia, a seguito di Conferenza di Servizi, ha approvato il progetto definitivo della stazione di Cologno Nord e ha richiesto al Comune di Milano di procedere con gli adempimenti di competenza per la realizzazione dell'opera, per la quale esiste la piena copertura finanziaria ed i cui lavori di adeguamento sono effettivamente attualmente in corso (termine fine lavori previsto nel 2009).

La Direzione Generale dell'ATM S.p.A., oltre alle informazioni già fornite, ha aggiunto che manca ancora, invece, il progetto definitivo di adeguamento sia della stazione di Gessate, sia delle altre stazioni, esclusa per l'appunto quella di Cologno Nord.

Sarebbe, pertanto, ora auspicabile un intervento della Regione, anche sotto il profilo finanziario, per accelerare il processo decisionale e attuativo di questi interventi.

Questo Ufficio proseguirà, pertanto, l'intervento sollecitando il perseguimento di questi obiettivi.

Sempre inerente alla fruibilità del trasporto pubblico delle linee metropolitane per i diversamente abili, è la segnalazione pervenuta a questo Ufficio, relativa alla manifestata esigenza del servizio di annuncio vocale nella stazione della linea M2 di Centrale FS.

Il sig. M.D.M. aveva, infatti, già manifestato il proprio disagio - con un esposto alla società ATM risalente l'anno 2006 - per l'assenza di questo servizio che consentirebbe ai disabili visivi di conoscere, semplicemente mediante un annuncio vocale, la direzione dei treni in transito.

L'Ufficio ha, quindi, chiesto notizie alla società in merito a detto servizio per la stazione citata (servizio ovviamente da estendere alle stazioni principali che comunque ne siano ancora prive), richiamando fra l'altro quanto esplicitamente previsto dalla stessa Carta della Mobilità, che indica fra i propri obiettivi specificamente quello di garantire un più agevole utilizzo delle strutture da parte dei diversamente abili. Secondo la risposta fornita dalla società di trasporto, l'intervento sarebbe già stato programmato, ma l'implementazione degli annunci sonori rende necessario l'aggiornamento del *software* di gestione dell'intero sistema di supervisione e sarebbe stata attivata la procedura necessaria per l'assegnazione della fornitura ad una ditta esterna.

Nel mese di settembre del 2007 la società ATM ha precisato che era in corso la redazione delle specifiche tecniche per l'implementazione dei sistemi di annuncio vocale per alcune delle principali stazioni e che tali sistemi sono già in funzione presso le stazioni di Pagano della linea M1 e di Cascina Gobba della linea M2. Ha riferito, altresì, che l'effettiva implementazione per le altre stazioni, secondo i tempi tecnici stimati, sarebbe avvenuta nel corso 2008. Non essendo pervenute notizie a distanza di sei mesi, è stata trasmessa un'ulteriore richiesta di informazioni in merito ai tempi ancora necessari. L'Ufficio è nell'attesa di risposta.

4.7 ACQUE PUBBLICHE

Per quanto concerne l'intervento effettuato nell'ambito della categoria delle **acque pubbliche** nel corso del 2006 ed oggetto della relazione dello scorso anno a proposito della riscossione del canone di concessione regionale per la costruzione su area demaniale di opere di difesa idraulica, è pervenuta l'attesa risposta conclusiva per i singoli casi oggetto di segnalazione.

L'Unità Organizzativa Opere Pubbliche e *Welfare* Abitativo della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche della Giunta Regionale ha confermato la propria posizione, ribadendo per ciascuno dei casi la necessità della riscossione dei canoni, da attribuirsi all'effettiva occupazione di un'area demaniale, proprio per le caratteristiche costruttive delle opere di difesa realizzate, poiché elevate in verticale non tenendo conto della naturale inclinazione della sponda.

L'Ufficio ha quindi comunicato agli istanti l'impossibilità di proseguire l'intervento, seppur continui a ritenere che la previsione legislativa di ipotesi di esenzione dal canone per le opere realizzate da privati con esclusiva finalità di difesa idraulica delle sponde e di protezione dei beni di proprietà dall'erosione (così come peraltro previsto dalla normativa regionale vigente nella Regione Piemonte) sarebbe stata più coerente con la dottrina in materia di demanio idrico e più rispondente al generale principio di equità. L'autorità amministrativa che ha in consegna gli argini avrebbe avuto, infatti, l'obbligo di provvedere ad evitare che fossero causa di danno (realizzando essa stessa le opere in assenza di rettifica delle sponde). In mancanza di opere di protezione, gli eventuali danni verificatesi alla proprietà privata, sarebbero, invero, comunque stati a carico dell'amministrazione. (AC/AS)

5. SETTORE AMBIENTE

Nel corso dell'anno sono pervenute 92 nuove istanze facendo registrare un incremento totale rispetto al 2006 pari al 15%.

La casistica ricalca quella degli anni precedenti: emissioni acustiche disturbi causati dall'attività serale di pubblici esercizi, inconvenienti igienici, lamenti derivanti dall'installazioni di impianti di stazioni radio base e servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono sempre presenti istanze di comitati o gruppi di cittadini che non riguardano procedimenti amministrativi ma questioni di carattere molto generale che riguardano scelte politiche dell'ente per i quali è più appropriato il ricorso a differenti istituti previsti dallo Statuto dell'ente.

6. SICUREZZA SOCIALE

6.3 INVALIDITA' CIVILE

Nel corso dell'anno 2007 le istanze pervenute all'Ufficio in materia di invalidità civile hanno subito un incremento numerico, seppur limitato, rispetto a quelle inoltrate l'anno precedente. La quasi totalità delle istanze è stata presentata da singoli cittadini, più precisamente i diretti interessati o un loro parente, solo una è stata trasmessa da una associazione che presta opera di assistenza presso una chiesa parrocchiale milanese.

Coloro che si rivolgono all'Ufficio nel settore dell'invalidità civile sono spesso persone che si trovano in una situazione di fragilità dovuta alla patologia, all'età o alle situazioni personali e familiari, e che hanno difficoltà di accesso agli strumenti informatici. Nei loro confronti l'Ufficio si è impegnato prima di tutto in un'attività di corretta informazione e spiegazione della normativa e delle modalità di attuazione della stessa, oltre che in interventi, effettuati verso gli uffici competenti, al fine di richiedere spiegazioni utili al chiarimento dei fatti o alla correzione di atti, se adottati in maniera illegittima. Tale attività è quasi sempre preceduta da un momento di ascolto dell'istante, che si svolge di persona in Ufficio o per via telefonica, ed è necessario per riuscire ad individuare chiaramente il problema prospettato.

Per quanto riguarda la natura delle questioni oggetto delle richieste d'intervento, si illustrano qui di seguito quelle ricorrenti e che si ritengono più interessanti in quanto investite da novità intervenute a livello legislativo o amministrativo durante lo scorso anno.

Alcune istanze hanno riguardato le agevolazioni fiscali riconosciute per i veicoli destinati alla guida o al trasporto delle persone portatrici di *handicap*. In merito si segnala che il numero crescente di provvedimenti normativi e le condizioni di accesso ai benefici, che variano a seconda del tipo di disabilità, del veicolo scelto, della provvidenza economica percepita, dell'obbligo o meno dell'adattamento, generano spesso confusione e disorientamento nel cittadino che finisce sovente per non capire se abbia diritto o meno alle agevolazioni, come fare per ottenerle e quali siano i vincoli da rispettare. Lo scorso anno, ad esempio, è intervenuta la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 25/1/2007 n. 8 che fornisce importanti chiarimenti relativi alle persone affette da pluriamputazioni ed, in particolare, sulla documentazione sanitaria che tali soggetti devono presentare per accedere ai benefici fiscali in parola. Mentre la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46/2001 lasciava intendere che

le persone affette da pluriamputazioni dovessero disporre del certificato di *handicap* con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 5/2/1992, n. 104) che indicasse appunto la presenza di pluriamputazioni, la citata recente risoluzione precisa, invece, che possono essere accettati anche certificati diversi da quello di *handicap grave*, purché rilasciati da Commissioni pubbliche preposte all'accertamento degli stati invalidanti (ad es. certificato di invalidità civile, di lavoro, di guerra, di servizio, di inabilità lavorativa) e purché indichino esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti superiori.

Altre istanze hanno riguardato il rilascio delle tessere regionali di trasporto pubblico locale. La Regione Lombardia ha, infatti, previsto un sistema di agevolazioni tariffarie a favore dei disabili in relazione alla percentuale di invalidità ed a determinati limiti di reddito. Nel dicembre 2007 la Giunta regionale ha approvato un nuovo sistema di rilascio delle tessere agevolate che è entrato in vigore dal primo gennaio 2008 ed ha stabilito procedure differenziate per il rinnovo dell'agevolazione ai soggetti risultanti già titolari della preesistente tessera agevolata, da quelle relative alla richiesta della nuova carta di trasporto. Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, ha però di fatto comportato l'impossibilità, per i soggetti che richiedevano un abbonamento *ex novo*, di inoltrare la relativa istanza nel periodo dall'1/8/2007 al 31/12/2007. Di conseguenza per tali mesi, non essendo possibile ottenere né la vecchia tessera - a causa dei tempi tecnici di emissione del documento di viaggio - né la nuova carta regionale - perché non ancora in vigore -, il disabile ha dovuto sostenere i costi relativi alla tariffa intera, anche se titolare dei requisiti idonei ad usufruire della agevolazione. Ulteriori disagi si sono verificati in quanto la modulistica necessaria per l'inoltro della domanda della carta regionale di trasporto è stata resa disponibile solo dal 28 gennaio 2008, mentre, per consentire l'utilizzo della carta dal primo gennaio, i moduli sarebbero dovuti essere reperibili almeno sin dal mese di dicembre 2007, atteso che in base alle disposizioni regionali è necessario, dal momento della presentazione della domanda, un arco di tempo di quaranta giorni per l'effettivo rilascio del documento di viaggio.

Un ulteriore gruppo di istanze ha riguardato vari aspetti della procedura di riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità. Tra queste, alcune richieste di intervento sono state presentate all'Ufficio al fine di sollecitare la conclusione della fase di controllo, relativa al procedimento di accertamento sanitario dell'invalidità civile e prevista dall'art. 1, comma 7, L. 15/10/1990 n. 295. Tale disposizione prescrive che, a seguito di domanda presentata dal cittadino alla ASL competente per territorio, la Commissione medica della ASL, effettuata la visita

medica, redige un verbale attestante la sussistenza o meno dei requisiti necessari per i benefici assistenziali ed il grado di invalidità; copia del verbale viene inviato alla Commissione medica di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle funzioni di controllo da espletare entro 60 giorni dall'arrivo del verbale.

In base alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 29/3/2007 n. 759, dal primo aprile 2007 tutti i verbali redatti dalle Commissioni ASL devono essere trasmessi, per il controllo di legge, non più alle Commissioni mediche di verifica del Ministero dell'economia, ma agli uffici INPS di riferimento (Commissioni mediche di verifica provinciali - CMVP). Detto provvedimento amministrativo ha dato attuazione alla L. 2/12/2005, n. 248, che ha stabilito il trasferimento all'INPS delle funzioni di verifica dei verbali delle Commissioni ASL. Le competenze trasferite si sostanziano nell'esame, sotto il profilo formale e sostanziale, delle valutazioni sanitarie operate dalle Commissioni ASL di prima istanza e nella facoltà di convalidare i relativi verbali o di disporre, previa esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, ulteriori accertamenti. Questi ultimi possono essere demandati alla Commissione medica della ASL, la quale effettua una nuova visita e redige un ulteriore verbale, oppure possono essere effettuati direttamente dalla CMVP dell'INPS che pronuncia il giudizio e ne invia copia alla Commissione ASL.

L'attribuzione all'INPS delle nuove funzioni comporterà presumibilmente un *iter* di definizione dei procedimenti di invalidità civile molto più snello e fluido, grazie alla ricongiunzione di più fasi del procedimento all'interno dello stesso Ente, anche se, da un punto di vista operativo, si possono prevedere, nell'immediato, disagi e ritardi per i cittadini.

Infine, si fa un breve cenno ad un'importante innovazione normativa relativa all'assegno mensile di assistenza. Tale beneficio economico spetta agli invalidi civili cui sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari o superiore al 74% e che non superino un determinato limite di reddito personale lordo (pari a 4238,26 euro annui). La norma istitutiva dell'assegno, L. 30/3/1971, n. 118, prevedeva come ulteriore condizione l'essere incollocati al lavoro ed al tal fine la L. 23/12/1996, n. 662, stabiliva, all'art. 1, comma 249, che annualmente i titolari di assegno mensile di assistenza presentassero all'INPS una dichiarazione di conferma di iscrizione alle liste di collocamento.

Quest'ultimo obbligo è stato abrogato dalla L. 24/12/2007, n. 247 (art. 1, commi 35 e 36), che ha modificato la citata norma istitutiva. La condizione non è quindi più l'essere incollocati al lavoro, ma di non svolgere attività lavorativa. Sul punto è intervenuto il Messaggio INPS 6/2/2008 n. 3043, poi corretto

radicalmente dal successivo Messaggio INPS 6/3/2008 n. 5783, il quale chiarisce che il requisito di “non svolgere attività lavorativa” si ritiene soddisfatto, quando l’interessato non supera il reddito annuale personale di 7500 euro per lavoro dipendente o 4500 euro per lavoro autonomo. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi parziali titolari di assegno mensile di assistenza devono dichiarare all’INPS che non dispongono di redditi superiori ai limiti indicati. L’innovazione introdotta comporta una semplificazione a vantaggio del soggetto invalido, evitando che si iscriva alle liste speciali di collocamento – con tutto l’aggravio burocratico che questo comporta – al solo fine di percepire l’assegno mensile di assistenza. (LG)

6.4 PREVIDENZA

Nel corso del 2007 sono state istruite in materia previdenziale 41 pratiche, 11 in più rispetto al 2006.

Per quanto concerne le problematiche esposte valgono le considerazioni già espresse gli anni precedenti circa la varietà delle stesse e la conseguente impossibilità di raggrupparle per argomento.

In linea generale, si evidenzia che gli interventi hanno riguardato sia vicende in cui si è sollecitato l’esame di istanze che presentavano lunghi tempi d’istruttoria, sia questioni giuridiche, in cui l’Ufficio ha fornito spunti di riflessione ai fini di una corretta applicazione della normativa o ha svolto un ruolo di mediazione per permettere al cittadino di acquisire certezze circa il corretto operato della pubblica amministrazione. Anche le pratiche, peraltro non numerose, in cui l’Ufficio non ha ritenuto di intervenire hanno richiesto una specifica disamina, in quanto è stata fornita all’interessato la motivazione delle ragioni di fatto e di diritto, sulla base di dati legislativi o giurisprudenziali, che ne impedivano la trattazione.

Le istanze sono state presentate da singoli cittadini, ad eccezione di tre: una, acquisito il consenso del diretto interessato, è stata trasmessa dal Difensore civico del Comune di Milano; una, riguardante la vertenza di un cittadino slovacco con l’INPS, dall’*Office of the Public Defender of Rights* di Bratislava; una, concernente una problematica comune a più pensionati, da uno studio legale. Con riferimento a quest’ultima istanza, si ritiene opportuno precisare che l’Ufficio è intervenuto solo per sollecitare una risposta ad una nota inviata ad una azienda ospedaliera, senza entrare nel merito della questione, in quanto gli interessati – le cui singole posizioni non erano peraltro note – avevano conferito mandato di assistenza al legale e non si erano rivolti direttamente al Difensore civico.

Non si sono registrate significative novità anche per quanto concerne gli enti destinatari dell'azione dell'Ufficio. In linea generale si è potuto constatare da parte dei responsabili delle strutture cui l'Ufficio si è rivolto attenzione nei confronti delle problematiche esposte e disponibilità nel portare a favorevole conclusione i casi in cui le doglianze espresse risultavano fondate.

Nel seguito si illustra sinteticamente l'istruttoria di alcune istanze, raggruppate in base agli enti che, da sempre, sono i principali destinatari dell'attività dell'Ufficio: l'INPS, l'INPDAP e l'Ufficio scolastico provinciale.

Per quanto concerne l'INPS, si sottolinea che in due fattispecie, al fine di meglio chiarire posizioni previdenziali un po' complesse, i responsabili del procedimento hanno convocato direttamente l'istante.

Si riporta, a titolo esemplificativo della collaborazione prestata dall'INPS, il caso del Sig. G. C.. L'interessato aveva inoltrato nel febbraio del 1975 all'INPS - Sede provinciale di Milano - una domanda per riscattare i cinque anni del corso legale di laurea in ingegneria (dal 1.11.1965 al 31.10.1970). Nell'agosto del 1985 l'INPS aveva accolto tale domanda, precisando di non aver potuto considerare il periodo 15.12.1969 - 30.10.1970 in quanto già coperto da contribuzione obbligatoria; il contributo di riscatto era stato quantificato in circa 300.000 lire.

Su tale posizione contributiva era stata liquidata la pensione di anzianità nell'ottobre del 2004. Successivamente, nel corso dell'istruttoria di una ricostituzione contributiva *ex lege* 140/1985 e 544/1988, è stato comunicato al Sig. G. C. che risultavano scoperti da contribuzione obbligatoria i mesi di ottobre e novembre del 1970. L'interessato, previo suggerimento dell'Istituto, aveva presentato formale richiesta di revisione del riscatto degli anni di laurea affinché fosse computato a tale titolo anche il mese di ottobre 1970. L'INPS aveva calcolato il relativo onere - pari a euro 2108,99 - sull'ultima retribuzione percepita in attività di servizio, come se si trattasse di una nuova domanda. Il signor G.C. aveva inoltrato ricorso al Comitato provinciale INPS. Non ricevendo risposta, si è rivolto all'Ufficio, che ha tempestivamente segnalato l'istanza all'Istituto previdenziale sottolineandone la fondatezza. In particolare veniva evidenziato che si trattava di un errore materiale, peraltro non imputabile all'assicurato, intervenuto nella definizione della domanda di riscatto presentata nel 1975 e che, quindi, non doveva essere avviato un nuovo procedimento amministrativo, ma riesaminato quello a suo tempo definito, con conseguente eventuale rettifica del relativo onere. L'INPS ha tempestivamente segnalato all'istante di aver accolto la sua richiesta.

Si devono segnalare prolungati ritardi nel fornire una risposta da parte dell'INPDAP - Sede Milano 1, che, comunque, anche se dopo vari solleciti, ha collaborato ai fini della definizione delle pratiche. A titolo esemplificativo si cita l'istanza del Sig. A. G., rivoltosi all'Ufficio nel mese di febbraio del 2006, giustamente esasperato, in quanto, nonostante avesse presentato apposita specifica domanda nel marzo del 1999, non era ancora riuscito ad ottenere il pagamento - né alcuna risposta interlocutoria - del rateo non riscosso della pensione di cui era titolare la madre, deceduta nel mese di gennaio del 1999. L'Ufficio si è rivolto all'INPDAP che, dopo innumerevoli solleciti con nota del marzo 2007, ha richiesto agli eredi la documentazione necessaria per poter definire la pratica ed ha, in seguito, comunicato che sarebbe stata liquidata, con la rata 9/07, la somma spettante per un totale lordo complessivo di euro 1.221,27.

Sempre con riferimento all'INPDAP si riporta il caso del signor U.V. - *ex dipendente* dell'amministrazione postale, titolare di una pensione INPDAP dall'agosto 1989 - che, al compimento del 65° anno d'età, nell'autunno del 2000, aveva inoltrato alla sede centrale dell'Istituto previdenziale una domanda per il riconoscimento del periodo di attività lavorativa svolta all'estero, più precisamente in Germania.

Nel mese di gennaio del 2007 l'interessato ha chiesto l'assistenza del Difensore civico non riuscendo ad ottenere alcuna risposta esaustiva sia dalla sede centrale sia dalla sede provinciale INPDAP, cui il suo fascicolo era stato trasmesso nel luglio del 2005. L'Ufficio si è dapprima rivolto all'IPOST (Istituto Postelegrafonici) - ente che gestisce la previdenza e l'assistenza di tutto il personale di Poste italiane S.p.A. e delle società collegate - cui l'INPDAP, con nota del 10.10.2001, aveva chiesto di predisporre e di inviare la certificazione necessaria per compilare la modulistica da trasmettere all'ente previdenziale tedesco. L'IPOST ha tempestivamente comunicato che non era mai pervenuta la citata richiesta a cui, oltretutto, non poteva essere dato seguito in quanto il signor U.V. non risultava essere stato mai iscritto presso il Fondo quiescenza dell'IPOST; veniva, inoltre, precisato che erano stati contattati i referenti sia della sede centrale INPDAP che della sede di Milano, i quali avevano dichiarato la loro competenza in merito e avevano assicurato di aver avviato le procedure necessarie al riconoscimento del servizio.

L'Ufficio si è, quindi, rivolto all'INPDAP di Milano, che ha segnalato di aver ritrasferito, in data 3.8.2007, il fascicolo del signor U.V. alla sede di Roma 2. L'Ufficio, dopo aver accertato che in effetti erano rimaste di competenza della sede centrale le pratiche di pensioni internazionali inerenti al personale dell'amministrazione postale, ha contattato telefonicamente il responsabile del

procedimento, che ha collaborato, tenuto conto del lungo tempo d'istruttoria intercorso, ai fini di una tempestiva definizione della pratica del signor U.V.. La documentazione è stata trasmessa nel mese di novembre all'ente previdenziale tedesco, che ha prontamente liquidato quanto spettante.

Altra pratica, meritevole di accenno, è quella relativa alla Sig.ra G.F., *ex dipendente* di una Azienda sanitaria, che aveva più volte sollecitato la liquidazione nella misura definitiva della pensione INPDAP, di cui era titolare.

L'INPDAP - Sede territoriale di Milano 1 - le aveva comunicato di non poter determinare la pensione definitiva in quanto era ancora in corso d'istruttoria la pratica relativa alla ricongiunzione, ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 20.12.1979, n. 761, del servizio prestato dal 1971 al 1980 presso l'*ex* INAM.

Dalla documentazione agli atti risultava che l'INPDAP, acquisito il fascicolo previdenziale dell'interessata dall'archivio generale di Roma, con nota del 14.7.2005 aveva richiesto il trasferimento della contribuzione inerente al succitato servizio all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, il quale, a sua volta, con nota del 30.8.2005, si era rivolto alla ASL per acquisire la documentazione necessaria per effettuare la ricongiunzione prevista dal succitato art. 74.

L'Ufficio, dopo aver assunto delle informazioni presso la ASL, si è rivolto all'Ispettorato che ha tempestivamente informato che la legge finanziaria 2007 aveva attribuito all'INPDAP la definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi per i quali non era stata ancora effettuata, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 761/1979, la ricongiunzione ai fini pensionistici. Segnalata la questione all'Istituto previdenziale, è stato comunicato che il provvedimento di pensione nella misura definitiva era in fase di emissione e che ad agosto del 2007 sarebbero stati pagati gli importi spettanti per la riliquidazione.

Con riferimento all'Ufficio scolastico provinciale di Milano si riporta il caso della signora A.R.L. che si è rivolta all'Ufficio per sollecitare la liquidazione dell'equo indennizzo - pari ad euro 10.345,53 - concessole con decreto emesso nel giugno del 2004.

A seguito dell'intervento dell'Ufficio, anche se solo dopo innumerevoli solleciti, è stata erogata la somma spettante a tale titolo, ma nulla è stato liquidato a titolo di oneri accessori per il ritardato pagamento. Al proposito l'Ufficio si è di nuovo rivolto all'amministrazione rilevando che il D.M. 1.9.1998, n. 352 statuisce espressamente che il ritardato pagamento di emolumenti retributivi, pensionistici o di natura assistenziale, a favore di dipendenti pubblici, comporta la liquidazione d'ufficio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Detti oneri, si sottolineava,

decorrono - secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del citato decreto - dalla scadenza del termine previsto, ai sensi dell'art. 2 L. 7.8.1990, n. 241, per l'adozione del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento. Successivamente è stato emesso l'ordinativo di pagamento per un importo netto di euro 836,56.

Nel corso del 2007 sono state definite in materia previdenziale 36 pratiche, fra cui, finalmente una il cui *iter* era iniziato nel marzo del 2004.

Il Sig. G. C., *ex* insegnante di liceo, collocato a riposo per inabilità dal 5.6.1995, in data 14.8.2002 aveva inoltrato al Provveditorato agli studi di Brescia una domanda per ottenere i benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 R.D.L. 30.9.1922, n. 1290. Non ricevendo alcun riscontro si è rivolto al Difensore civico, che con nota del 16.11.2004, ha segnalato l'istanza all'amministrazione competente. Si sottolineava che nell'informativa INPDAP del 18.3.2002 n. 31 era chiarito espressamente che, alla luce del parere n. 452/1999 della Commissione speciale pubblico impiego - sez. III - del Consiglio di Stato, devono essere concessi anche agli invalidi per servizio già collocati a riposo gli aumenti stipendiali di cui agli artt. 43 e 44 succitati, previsti a favore degli invalidi di guerra per infermità ascritte alle prime 6 e alle ultime 2 categorie di cui alla tabella A annessa al D.P.R. 30.12.1981, n. 834. Il signor G.C. rientrava fra i destinatari della provvidenza in oggetto; allo stesso, infatti, era stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ascrivibile alla 6° categoria dalla commissione medica ospedaliera, in costanza di rapporto di lavoro. Nelle more dell'istruttoria - su cui non ci si sofferma - è sopravvenuto il decesso dell'interessato.

Il figlio, tenuto conto del desiderio espresso dal padre di poter far fruire almeno alla moglie i benefici richiesti, anche se presumibilmente di modesta entità, si è attivato affinché venisse definita la pratica. Al proposito si ribadiva, come già evidenziato in apertura della pratica, che l'Ufficio non ha alcuna competenza in materia di computo di qualsivoglia trattamento o beneficio pensionistico. L'Ufficio, avuta finalmente notizia della predisposizione del decreto di riliquidazione, è intervenuto sia presso la Ragioneria provinciale dello Stato, cui il provvedimento era stato trasmesso per la registrazione in data 14.1.2005, sia presso la segreteria della Corte dei Conti sezione Lombardia, cui il provvedimento era stato trasmesso per il controllo in data 1.4.2005, per assumere informazioni e sollecitare la definizione del procedimento, per la parte di rispettiva competenza, tenuto conto del lungo tempo di trattazione intercorso e dell'età avanzata della moglie del *de cuius*. Finalmente nell'aprile del 2007 è stato riliquidato l'importo della pensione di reversibilità. (PB)

7. SETTORE SANITA' E IGIENE

Anche nel corso del 2007 si è mantenuto costante il numero di richieste di intervento, che - come era stato già segnalato nella relazione dello scorso anno - aveva comunque conosciuto un notevole aumento nel 2006.

Le istanze sono state più varie rispetto agli anni precedenti, in cui era possibile individuare aree di problematicità più ricorrenti.

Sono diminuite, rispetto al passato, le segnalazioni relative ai tempi di attesa e alle difficoltà nelle prenotazioni delle prestazioni specialistiche e diagnostiche.

Restano frequenti, invece, le richieste di intervento in merito a dichiarati comportamenti negligenti o poco corretti dei sanitari: in questi casi, peraltro, l'intervento dell'Ufficio può esplicarsi solo nella richiesta di chiarimenti o nel sollecito di una risposta da parte della struttura sanitaria, mentre non rientra nelle competenze proprie svolgere indagini e ulteriori accertamenti relativamente ai fatti denunciati, né patrocinare in giudizio per far ottenere all'interessato il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

Occorre sottolineare, comunque, che anche nei casi in cui la negligenza sanitaria appare talmente macroscopica da non richiedere, per il relativo accertamento, competenze tecniche particolari, nonostante l'Ufficio solleciti l'apertura di una pratica presso la compagnia assicurativa della struttura sanitaria, non vi è mai il riconoscimento, in sede extragiudiziale, del diritto al risarcimento in capo al paziente danneggiato.

Nella relazione dello scorso anno erano stati illustrati gli effetti conseguenti all'approvazione della D.G.R. 1.8.2006, n. 3111, con particolare riferimento alla definizione dei criteri per l'erogazione con il Servizio Sanitario Regionale della medicina fisica e riabilitazione.

Nel 2007, invece, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti per quanto concerne i criteri per l'erogazione con il SSR dell'assistenza odontoiatrica, individuati nell'allegato 1 del citato provvedimento regionale.

Alcuni cittadini ritenevano erroneamente, infatti, che il possesso dei requisiti previsti nella suddetta deliberazione determinasse automaticamente il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; analogamente, si è verificato come alcune aziende ospedaliere chiedessero il pagamento del *ticket* per prestazioni odontoiatriche ad utenti che in realtà avevano diritto all'esenzione.

Si è chiarito che il provvedimento regionale ha solo individuato specifiche categorie di utenti che, per criteri clinici o per criteri socio-

economici, hanno diritto all'accesso alle prestazioni odontoiatriche attraverso il SSR, mentre non è stato mutato il sistema di partecipazione alla spesa sanitaria già definito da precedenti provvedimenti (D.G.R. 10.12.2002, n. 11534; D.G.R. 4.3.2003, n. 12287; D.G.R. 12.12.2003, n. 15592; D.G.R. 30.7.2004, n. 18475) e recentemente modificato dalla D.G.R. 18.5.2007, n. 4750, che ha introdotto l'esenzione totale, a far tempo dal 1.6.2007, in favore degli assistiti di età inferiore ai quattordici anni, a prescindere dal reddito del nucleo familiare di appartenenza, e ha fissato in 25 euro la quota forfettaria di rimborso (comprensiva di eventuali indagini diagnostiche e di laboratorio) per gli accessi in pronto soccorso codificati con il codice bianco, prevedendo l'esclusione dalla partecipazione alla spesa per gli assistiti di età inferiore a quattordici anni e superiore a sessantacinque anni a prescindere dal reddito e da eventuali altre esenzioni e per gli assistiti delle altre fasce di età già esenti dalla compartecipazione alle prestazioni specialistiche.

Con la D.G.R. 21.11.2007, n. 5875 la Giunta regionale ha approvato, poi, la riduzione, a far tempo dal 1.12.2007, di 10 euro dell'importo massimo del *ticket* per ricetta (che è passato, pertanto, da 46 a 36 euro), nonché l'elevazione, per i cittadini con più di sessantacinque anni, del limite di reddito familiare complessivo da 36.151,98 euro a 38.500 euro.

Oltre all'ampliamento delle casistiche di esenzione sopra descritte, sempre in data 18.5.2007, con la D.G.R. n. 4751, l'amministrazione regionale ha previsto l'estensione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al D.P.C.M. 29.11.2001 con ulteriori livelli regionali, in favore di tutti gli assistiti residenti in regione Lombardia, secondo le seguenti specifiche:

1) 20 milioni di euro su base annuale da destinarsi al completo finanziamento degli oneri relativi alle degenze di pazienti in stato vegetativo persistente, presso RSA accreditate ed ubicate nel territorio regionale;

2) 12 milioni di euro su base annuale per il miglioramento quali-quantitativo dell'assistenza garantita a pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica e che si trovano nella fase terminale della vita con particolare attenzione alle terapie del dolore e cure palliative a favore di pazienti oncologici;

3) 30 milioni di euro su base annuale a disposizione delle ASL per potenziare in modo mirato l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di cui a livello locale si individuano un particolare bisogno di tipo clinico-epidemiologico;

4) 20 milioni di euro su base annuale per incrementare i servizi farmaceutici resi a pazienti oncologici, affetti da malattie rare, infettive e cronico-degenerative di particolare gravità.

Nello stesso provvedimento venivano già individuate le risorse necessarie per l'anno 2007, mediante l'utilizzo del fondo di riserva di cui alla D.G.R. 13.12.2006, n. 3776 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel novembre 2007, però, l'associazione Gruppo Accoglienza Disabili segnalava all'Ufficio la sostanziale mancata applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riferimento al persistente impegno economico in capo ai familiari dei pazienti in stato vegetativo per il pagamento delle rette di ricovero in RSA.

L'Ufficio, pertanto, interveniva nei confronti dell'amministrazione regionale, chiedendo le ragioni della mancata operatività dei nuovi LEA: non solo, infatti, era stato già disposto lo stanziamento delle somme necessarie, ma nella deliberazione n. 4751/2007 in alcun modo l'operatività dei nuovi LEA era stata espressamente subordinata all'emanazione di ulteriori provvedimenti di attuazione.

Le decisioni regionali sopra elencate trovavano conferma anche nella successiva D.G.R. 2.8.2007, n. 5237 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2007 - II Provvedimento 2007".

Il riferimento all'adozione di provvedimenti attuativi è comparso invece - dopo circa cinque mesi dall'approvazione della D.G.R. n. 4751/2007 - nella D.G.R. 31.10.2007, n. 5743 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008", in cui al punto 6 dell'allegato 12, riguardante gli adempimenti relativi all'applicazione della D.G.R. n. 5237/2007, è stato specificato testualmente: "In attesa della prima applicazione della D.G.R. n. 5237/07, che si rimanda ad ulteriore provvedimento, si dispone quanto segue:

- di porre a totale carico del FSR gli oneri derivanti dal ricovero in strutture riabilitative in area generale e geriatria afferenti alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di persone in stato vegetativo, senza limiti temporali e senza abbattimento tariffario;
-".

Dalla disamina dei sopra menzionati provvedimenti regionali, l'Ufficio ricavava che - nonostante l'impegno assunto per il 2007 con la D.G.R. n. 4751/2007 fosse stato ribadito, sempre per il 2007, anche nella D.G.R. n. 5237/2007 - in realtà lo stesso non aveva conosciuto alcuna attuazione. Con la successiva D.G.R. n. 5743/2007, relativa all'anno 2008, era stato confermato esclusivamente il finanziamento degli oneri per i ricoveri in RSA dei pazienti in stato vegetativo. Per quanto riguardava, invece, gli ulteriori LEA, non solo nulla si era detto in merito agli effetti della mancata applicazione per l'anno

2007, ma anche l'applicazione per l'anno 2008 veniva subordinata all'adozione di un ulteriore provvedimento.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio riteneva di dover muovere alcuni rilievi all'amministrazione regionale.

Innanzitutto, come già detto, nel provvedimento del 18.5.2007, oltre a non comparire alcun cenno alla necessità di adottare provvedimenti di attuazione, erano state già individuate, per l'anno 2007, le risorse da destinarsi al finanziamento degli ulteriori LEA. Le somme, del resto, erano state stabilite su base annuale.

Si supponeva, inoltre, che l'amministrazione regionale - prima di procedere alla quantificazione delle somme da destinare allo scopo - avesse già compiuto verifiche preventive sui numeri dei pazienti e sugli ulteriori indici da tenere in considerazione: trattandosi, infatti, di nuovi LEA, non pare possibile escludere alcun beneficiario per insufficienza di fondi.

Si chiedeva, pertanto, alla Direzione generale Famiglia e Solidarietà sociale di conoscere i motivi per cui i finanziamenti non fossero stati erogati per l'anno 2007.

Si sottolineava, tra l'altro, come - secondo quanto riferito dall'associazione G.A.D., nonché da singoli cittadini - all'adozione del provvedimento in oggetto fosse stata data ampia pubblicità da parte sia del Presidente della Giunta, sia di singoli Consiglieri, attraverso interviste su quotidiani e partecipazioni a trasmissioni televisive su reti locali.

Risultava ancora più difficile, pertanto, per i beneficiari del provvedimento accettare questa situazione di "stallo" in cui non solo non si era ottenuto il finanziamento relativo al 2007 ma non si conoscevano neppure i tempi per la completa attuazione del provvedimento, in modo da rendere effettivi i nuovi LEA.

Si chiedevano, quindi, informazioni all'amministrazione regionale, specificando che le somme stanziare per l'anno 2007 sarebbero dovute comunque essere impiegate, con conseguente possibilità - nel caso di familiari di pazienti in stato vegetativo - di ottenere il rimborso, nell'anno 2008, anche delle somme spettanti per il 2007.

Con nota del 13.12.2007, la Direzione generale Famiglia e Solidarietà sociale non contestava alcunché di quanto rilevato dall'Ufficio, se non che entro l'anno sarebbe stata comunque assunta un'ulteriore deliberazione per definire il percorso di implementazione dell'assistenza alle persone in stato vegetativo ricoverate nelle strutture accreditate. A giustificazione dei ritardi, venivano poi addotte le difficoltà a realizzare la rilevazione regionale necessaria, nonché la complessità della materia.

Per quanto riguarda la sclerosi laterale amiotrofica, l'amministrazione regionale rendeva noto che la somma di 12 milioni

di euro previsti con le D.G.R. n. 4751/2007 e n. 5237/2007, destinata al "miglioramento quali-quantitativo dell'assistenza garantita a pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica e che si trovano nella fase terminale della vita con particolare attenzione alle terapie del dolore e cure palliative a favore di pazienti oncologici", sarebbe stata impiegata per riaprire l'accreditamento per le cure domiciliari, finalizzate allo sviluppo delle diverse forme di assistenza dell'ambito "ADI/Voucher socio-sanitario" e per definire un incremento delle tariffe giornaliere per gli hospice accreditati, da 214,70 a 225,44 euro, con decorrenza 1.1.2008.

Con D.G.R. 19.12.2007, n. 6220 sono state definite le prime linee guida per l'assistenza di persone in stato vegetativo ricoverate in residenze sanitario assistenziali per anziani (RSA), per disabili (RSD) e in strutture di riabilitazione generale e geriatrica. Ulteriori indicazioni in proposito sono state successivamente fornite con la circolare regionale 28.1.2008 n. 2.

Si è stabilito, in particolare, che per i pazienti con diagnosi di stato vegetativo già ricoverate in RSA o RSD alla data del 19.12.2007, le ASL dovranno aver acquisito dai gestori delle strutture, entro il termine massimo del 30.4.2008, la ricognizione ad opera del proprio personale medico di tutti i casi di stato vegetativo presenti. Tale ricognizione deve verificare l'accuratezza diagnostica e la corretta classificazione, in coerenza con le indicazioni fornite nelle linee guida. Nei casi in cui la diagnosi viene confermata e per tutto il tempo in cui tale condizione permane, l'onere sostenuto dalle famiglie e/o dai Comuni è a totale carico del fondo sanitario regionale a partire dal 2.8.2007 (data di approvazione della D.G.R. n. 5237/2007).

Per i pazienti, invece, che sono stati ricoverati nelle predette strutture in data successiva al 19.12.2007 (data di approvazione della D.G.R. n. 6220/2007), l'onere dell'assistenza è a totale carico del FSR, a condizione che la diagnosi di stato vegetativo sia pienamente aderente ai criteri diagnostici previsti nella deliberazione regionale. Per questi pazienti devono essere sperimentati - al fine di implementare forme di assistenza omogenee - i livelli assistenziali individuati dalle linee guida, che prevedono quattro diverse tipologie di impegno assistenziale.

Una volta validata la suddetta ricognizione, le ASL daranno comunicazione alle famiglie e/o ai Comuni per attivare le modalità di rimborso da parte della ASL competente per territorio.

Nel frattempo, pertanto, le famiglie dovranno continuare a farsi carico del pagamento delle rette di ricovero, per la parte di propria competenza.

Sempre in tema di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, è pervenuta una richiesta da parte del responsabile della

sezione lombarda dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo affinché l'Ufficio intervenisse nei confronti della Direzione generale Sanità della Giunta regionale per garantire l'applicazione, in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari, delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 9 L. 3.2.2004, n. 206.

La prima delle citate norme prevede, in favore dei soggetti sopra individuati, l'erogazione "a carico dello Stato" dell'assistenza psicologica.

In realtà, tale disposizione non ha trovato finora alcuna attuazione da parte dell'amministrazione regionale.

Secondo quanto specificato nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.7.2007 è indubbio che, relativamente all'assistenza psicologica, "trovino applicazione le disposizioni generali in materia di assistenza in forma indiretta (art. 3 L. n. 595/1985). Pertanto, laddove le strutture pubbliche o private accreditate non siano in grado di assicurare l'erogazione delle prestazioni richieste (ovvero non siano in grado di assicurarle con la dovuta tempestività) la vittima dell'evento terroristico ed i suoi familiari, previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale, potranno rivolgersi ad un professionista privato ed ottenere il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità fissate dalla regione".

Per quanto nella stessa direttiva venga successivamente riconosciuto che l'ambito del beneficio garantito dall'art. 6, comma 2, non possa esaurirsi mediante il meccanismo dell'assistenza in forma indiretta, necessitando di ulteriori provvedimenti attuativi da parte del Ministero della salute, resta il fatto che nelle more dell'attuazione le regioni debbano comunque garantire l'applicazione della suddetta norma.

Tale possibilità non è invece mai stata prevista dall'amministrazione regionale lombarda, che ha sempre limitato l'erogazione dell'assistenza in forma indiretta alle prestazioni rese in regime di ricovero, e non a quelle erogate in regime ambulatoriale (l.r. 5.11.1993, n. 36).

L'Ufficio, pertanto, ha chiesto alla Direzione generale Sanità di adeguare la normativa regionale in modo che possa essere in essa disciplinata anche la fattispecie dell'assistenza psicologica alle vittime del terrorismo e delle stragi.

L'art. 9 L. 206/2004 prevede, poi, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

Relativamente all'attuazione di tale norma, i problemi riguardano sia il mancato riconoscimento, da parte dell'amministrazione regionale, del diritto dei familiari delle vittime del terrorismo di fruire dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i farmaci classificati nella fascia C), sia la limitazione dello stesso beneficio, per quanto concerne le vittime, in virtù del combinato disposto dell'art. 1 L. 19.7.2000, n. 203 e dell'art. 4 L. n. 206/2004, solo in favore dei soggetti con invalidità pari o superiore all'80%, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente; alle vittime del terrorismo con invalidità inferiore all'80% la prescrizione è stata subordinata alla valutazione del medico di base, qualora i farmaci in fascia C) siano ritenuti utili per il trattamento delle patologie connesse alla situazione invalidante (D.G.R. 16.11.2005, n. 1067).

La materia ha trovato, peraltro, una specifica e chiara definizione normativa con l'entrata in vigore della L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che all'art. 2, comma 106, lett. c), ha previsto l'estensione, con decorrenza 1.1.2008, del beneficio di cui all'art. 1 della L. 203/2000 (ossia l'erogazione a totale carico del SSN dei farmaci di fascia C), nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente), alle vittime della criminalità organizzata, alle vittime del dovere e ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai rispettivi familiari superstiti. Ciò, indipendentemente dal grado di invalidità dei beneficiari.

L'Ufficio ha, pertanto, sollecitato l'amministrazione regionale all'adozione di ogni iniziativa utile affinché venga assicurato, da parte di tutti gli operatori del settore, il rispetto dei diritti così come definiti dalle norme sopra citate.

Alcuni cittadini, infatti, hanno segnalato la mancata conoscenza, da parte di personale ASL, di medici di base e di farmacisti, della disposizione di cui all'art. 2, comma 106, lett. c) L. 244/2007, circostanza che ha reso di fatto impossibile ai beneficiari fruire dell'esenzione ivi prevista.

Sono diminuite, rispetto all'anno 2006, le richieste di intervento dei cittadini in merito alle procedure per la fornitura di protesi e ausili.

Non ha, però, trovato ancora soluzione - a parere dell'Ufficio e nonostante la risposta "definitiva" della Direzione generale Sanità della Giunta regionale - la problematica del mancato riconoscimento della riconducibilità della piattaforma elevatrice (ausilio non incluso nel Nomenclatore tariffario) al montascale mobile a cingoli (codice classificazione ISO 18.30.12.003), a fronte di regolare prescrizione dello specialista, che ne ha riconosciuto l'omogeneità funzionale in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, D.M. 27.8.1999, n. 332.

In seguito ad una segnalazione pervenuta nel 2006, l'Ufficio chiedeva chiarimenti alla Direzione generale Sanità della Giunta regionale, poiché, durante l'istruzione di pratiche analoghe negli anni precedenti, mai era stata contestata la possibilità, da parte delle competenti aziende sanitarie, di ammettere tale riconducibilità. Si specificava, inoltre, come la normativa sopra indicata attribuisse il giudizio sulla riconducibilità solo alla competenza dello specialista prescrittore.

L'amministrazione regionale replicava che la piattaforma elevatrice non veniva più riconosciuta, da parte delle ASL, come riconducibile al montascale mobile a cingoli successivamente all'entrata a regime della L. 9.1.1989, n. 13, ossia da quando era stata prevista l'erogazione di un contributo *ad hoc* per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e specificava che il cittadino disabile può comunque avvalersi di altre forme di contribuzione in aggiunta a quella prevista dalla L. 13/1989 (detrazione IRPEF del 19%; applicazione dell'IIVA al 4% anziché al 20%).

L'Ufficio, peraltro, manifestava le proprie difficoltà a comprendere a quale momento storico far risalire la c.d. "entrata a regime della L. 13/1989", a partire dal quale le ASL lombarde avrebbero cessato di utilizzare la riconducibilità tra la piattaforma elevatrice ed il montascale mobile a cingoli.

In realtà, la normativa tuttora vigente in materia (L. 13/1989; D.M. 14.6.1989, n. 236; circolare ministeriale - Ministero dei lavori pubblici - 22.6.1989, n. 1669/U.L.) ha cominciato a produrre effetti a far tempo dal 1989. E', quindi, da tale data - "da quando cioè è stato previsto un contributo *ad hoc* per l'abbattimento delle barriere architettoniche" - che le ASL avrebbero cessato di riconoscere la suddetta riconducibilità.

A questo Ufficio, invero, risultava che in data 29.5.2001 - ossia in epoca decisamente successiva alla c.d. "entrata a regime" della L. 13/1989 - la Direzione generale Sanità, con nota inviata alla ASL Provincia di Como relativamente ad un caso specifico, ammetteva senza dubbio la possibilità di un cumulo tra il contributo ASL ed il contributo *ex* L. 13/1989, specificando che quest'ultimo aveva "esclusivamente e parzialmente rimborsato la spesa sostenuta" dal cittadino interessato "per interventi di adeguamento strutturale dell'abitazione di proprietà".

La remunerazione richiesta alla ASL ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.M. 332/1999, invece, riguardava più specificatamente la spesa sostenuta per l'acquisto della piattaforma elevatrice.

La citata nota regionale così concludeva: "(...) pare di poter dedurre che le due istituzioni (Comune - ASL) siano state richieste di operare nell'ambito delle proprie competenze e in applicazione delle normative vigenti, in tal modo efficacemente tutelando il diritto

all'assistenza del cittadino a fronte di accertata disabilità invalidante".

Per completezza di documentazione, l'Ufficio trasmetteva all'amministrazione regionale anche copia della nota inviata alla stessa dalla ASL Provincia di Como in data 6.3.2001, in cui era stato formulato il quesito circa la possibilità di cumulo dei due benefici, al fine "di eliminare i dubbi interpretativi sulla fattibilità o meno di un intervento anche della ASL in termini di rimborso".

Appariva di tale rilievo l'utilità generale delle indicazioni fornite dall'amministrazione regionale, che questo Ufficio aveva ritenuto di doverne fare cenno anche nella Relazione del Difensore civico per l'anno 2001.

Poiché le normative sopra indicate non hanno conosciuto alcuna modifica dal 2001 ad oggi, non si comprendeva quali fossero le motivazioni giuridiche alla base del mutato orientamento di non considerare più cumulabili tra loro i suddetti benefici, né queste emergevano chiaramente dalla risposta dell'amministrazione regionale.

Del resto, si ribadiva come l'art. 9 della L. 13/1989 stabilisca che i contributi erogati e ivi previsti siano cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al portatore di handicap.

Non sembrava equo, pertanto, non riconoscere alcun contributo al cittadino disabile dal punto di vista sanitario, specie nell'ipotesi in cui questi non avesse la possibilità di risolvere il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche mediante l'uso di presidi previsti dal Nomenclatore tariffario.

Non appariva ugualmente convincente la considerazione secondo cui il cittadino disabile possa avvalersi di altri livelli di contribuzione, ulteriori rispetto a quello concesso in base alla L. 13/1989: la relativa esiguità del contributo previsto dalla L. 13/1989 (che, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Ufficio era inferiore al massimo erogabile di 7.101,28 euro, a fronte di una spesa sostenuta pari a 40.320 euro), nonché la parzialità delle altre agevolazioni fanno sì che al disabile che esercita un proprio diritto, ossia provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche, rimanga comunque a carico un onere economico rilevante (nella specie, circa 20.000 euro).

In ogni caso, si riteneva che le suddette considerazioni di natura economica avrebbero potuto avere rilevanza solo qualora già con l'erogazione degli altri benefici il cittadino disabile fosse riuscito a coprire l'intera spesa sostenuta: al di fuori di questa ipotesi, le stesse apparivano assolutamente irrilevanti dal punto di vista giuridico.

Solo a fronte di numerosi solleciti, perveniva, in data 5.9.2007, una risposta alla nota dell'Ufficio del 20.12.2006, in cui l'amministrazione regionale - seppure riconoscendo che è il medico prescrittore l'unico soggetto abilitato ad esprimere il giudizio di

riconducibilità - si limitava a ribadire le argomentazioni già addotte, osservando che "l'apparecchiatura prescritta 'fissa' non è oggettivamente riconducibile a quella a cingoli quindi 'mobile', prevista dal Nomenclatore tariffario".

L'Ufficio contestava la fondatezza giuridica della suddetta risposta.

L'art. 1, comma 5, D.M. 332/1999 non prevede, infatti, alcuna ulteriore corrispondenza qualitativa (es. fisso o mobile) tra il dispositivo richiesto e non incluso nel Nomenclatore tariffario e quello invece ivi previsto, se non "l'omogeneità funzionale".

Sicuramente tale omogeneità funzionale sussiste tra la piattaforma elevatrice ed il montascale mobile, specie nel caso in cui non sia possibile, per problemi di natura tecnica, superare le barriere architettoniche mediante la fornitura di quest'ultimo ausilio.

Si sottolineava, infine, che nessun chiarimento era stato fornito dall'amministrazione regionale circa le ragioni che avrebbero determinato un mutamento di orientamento, da parte della stessa, rispetto al recente passato nella problematica in oggetto.

Con una laconica comunicazione del 22.1.2008, la Direzione generale Sanità della Giunta regionale dichiarava di voler ribadire la posizione già espressa nella precedente missiva, senza, pertanto, fornire alcuna reale risposta.

Questo Ufficio non ha potuto che prendere atto dell'indisponibilità dimostrata dall'amministrazione regionale a chiarire le ragioni alla base del proprio mutato orientamento e ad approfondire comunque, da un punto di vista giuridico, l'esame della materia *de qua*.

Si provvederà, in ogni caso, a sottoporre la questione al Ministero della salute, per l'espressione di un parere in proposito.

Verso la fine dell'anno sono pervenute numerose doglianze da parte di cittadini milanesi che avevano ricevuto una nuova carta regionale dei servizi (c.d. tessera sanitaria), in sostituzione di quella già posseduta, con la modifica del codice fiscale.

Ciò è stato determinato dalla necessità di allineare l'anagrafe civile del Comune di Milano con l'anagrafe tributaria (da cui dipendono appunto il codice fiscale e la carta regionale dei servizi).

Poiché, però, quest'ultima operazione non è stata preceduta da un'adeguata campagna informativa, i cittadini hanno ritenuto di essere vittima di un'iniziativa arbitraria da parte della Regione Lombardia che ha inviato le nuove tessere sanitarie.

L'Ufficio ha chiarito ai cittadini che l'intera operazione doveva essere ricondotta alle procedure per la sostituzione, ai sensi dell'art. 7-*vicies ter*, comma 2, L. 31.3.2005, n. 43, della carta d'identità su supporto cartaceo con la Carta d'Identità Elettronica (CIE), con l'obbligo per i Comuni di predisporre i necessari collegamenti

all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici. L'INA è l'infrastruttura nazionale di riferimento dei Comuni, delle Prefetture e delle pubbliche amministrazioni per l'individuazione del Comune di residenza dei cittadini italiani e stranieri iscritti all'anagrafe. Il costante aggiornamento dell'INA è garantito dalle comunicazioni di variazione anagrafica inviate dai Comuni, tramite il SAIA (Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico).

In tale contesto normativo, si sono rese indispensabili una serie di operazioni a carico dei Comuni, descritte nell'allegato tecnico alla circolare del Ministero dell'interno 20.6.2005 n. 23: tra le altre, al fine di popolare l'INA con i dati anagrafici, è appunto necessario allineare le anagrafi comunali dei residenti con l'archivio anagrafico dell'Agenzia delle entrate, contenente tutti i codici fiscali attribuiti ai cittadini richiedenti secondo l'algoritmo di codifica stabilito dal Decreto del Ministro delle finanze del 23.12.1976, che - come noto - prevede che si debba tenere conto di tutti i nomi dei richiedenti e non solo del primo.

Il problema è sorto, infatti, proprio con riferimento a quei cittadini ai quali - per errore proprio o della pubblica amministrazione - era stato attribuito un codice fiscale che teneva conto solo del primo nome.

La variazione del codice fiscale, pertanto, si giustifica come necessaria conseguenza dell'applicazione di disposizioni di legge già vigenti, e non come il frutto di un'arbitraria e bizzarra iniziativa.

Il Comune di Milano ha fornito rassicurazioni in merito al fatto che il nuovo codice fiscale sarà "agganciato" al vecchio, di cui verrà conservata la "storia" pregressa: non dovrebbero, pertanto, esserci problemi dal punto di vista fiscale, così come vi dovrebbe essere un allineamento diretto dei dati in possesso degli enti pubblici (INPS, Motorizzazione, Catasto, ASL), in quanto questi hanno una connessione diretta con l'Agenzia delle entrate e con il sistema INA. I cittadini, pertanto, dovranno avvertire del cambiamento del codice fiscale solo i privati (ad es., banche, datore di lavoro, assicurazioni, ecc...).

Alle persone che nutrono perplessità e timori e che intendono mantenere il vecchio codice fiscale, viene suggerita la possibilità di cambiare nome: ciò, però, determina l'avvio di una procedura burocratica ancora più lunga e complessa di quella conseguente all'attribuzione del nuovo codice fiscale.

La problematica ha, comunque, riguardato circa 70.000 cittadini iscritti all'anagrafe del Comune di Milano con codice non validato: la maggior parte dei cittadini nati a Milano ha avuto la validazione del codice nel dicembre 2007; maggiori difficoltà ci sono, invece, per le persone non nate nel Comune di Milano, per le quali si dovrà

accertare come sono state registrate negli atti di stato civile del comune di nascita.

L'Ufficio, in ogni modo, ha potuto verificare, anche nel caso di specie, che la capacità/volontà di adeguamento del cittadino è tanto maggiore quanto più è corretta e tempestiva l'informazione fornitagli.

Per quanto concerne i rapporti con gli enti interlocutori, nel corso della seconda metà del 2007 si è potuto rilevare un significativo miglioramento dei tempi e delle modalità di risposta da parte della Direzione generale Sanità della Giunta regionale. Ciò ritengo sia diretta conseguenza dell'approvazione della D.G.R. 2.8.2007, n. 5318 'Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: "Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico - anno 2006"', in cui è stata sollecitata una maggiore e più solerte collaborazione con l'Ufficio da parte della suddetta Direzione generale, in coerenza con quanto già previsto dalla D.G.R. 24.10.1997, n. 31863. (MTC)

8. SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, INFORMAZIONE

8.2 ASSISTENZA SCOLASTICA

Per quanto concerne il Settore istruzione, anche quest'anno le richieste di intervento hanno riguardato quasi esclusivamente il **buono scuola**, previsto dalla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4, comma 121, lettera e).

Le numerose istanze pervenute atenevano prevalentemente ai provvedimenti di revoca del beneficio, formulati dalla Direzione Generale Istruzione e Formazione Lavoro ed inviati ai beneficiari, che contenevano l'espressa previsione della possibilità di chiedere l'intervento del Difensore civico regionale.

Per la quasi totalità di tali istanze l'Ufficio ha ritenuto opportuno chiedere chiarimenti alla Direzione Generale, considerato che gli istanti avevano segnalato il mancato ricevimento della raccomandata.

La revoca era motivata, infatti, ai sensi del punto 8 del Decreto Direttore Generale 17 febbraio 2006, n. 1734 che ha stabilito: "Modalità operative per l'attuazione del buono scuola 2005/2006 l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4", comma 121, lett. e)", in base al quale "...l'amministrazione regionale si riserva il diritto di richiedere la produzione della documentazione relativa tramite l'invio di raccomandata A/R - Servizio notificazione atti amministrativi R.L. - e può far valere tale diritto fino a cinque anni dall'erogazione del contributo. La mancata produzione di documentazione idonea a certificare la spesa sostenuta comporta una revoca parziale o totale del beneficio concesso ...".

Nella quasi totalità dei casi, tuttavia, la Direzione Generale ha dimostrato l'avvenuto regolare procedimento di notificazione della citata comunicazione.

Pertanto, considerato che l'inserimento nel bando di detta previsione rende irrilevante qualsiasi indagine sulle specifiche motivazioni del mancato invio di quanto richiesto entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della nota della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, l'Ufficio ha poi comunicato agli istanti l'impossibilità di proseguire l'intervento.

Solo raramente, invece, si è riscontrata l'effettiva mancata notifica della nota di richiesta della documentazione.

In particolare, per quanto attiene al caso segnalato dal Sig. F.R., la mancata risposta è risultata non imputabile al beneficiario, bensì ad un disagio dovuto all'intervenuta modifica dell'indirizzo di residenza dello stesso.

Significativa è, inoltre, l'istanza della Sig.ra D.N., la quale riferiva di non aver mai ricevuto la comunicazione di richiesta della documentazione da parte della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, in quanto la raccomandata era stata erroneamente recapitata non al proprio indirizzo, ma al portiere di uno stabile ubicato nella medesima via dove la signora risiedeva, ma ad un numero civico diverso.

L'Ufficio segnalava il disguido alla competente Direzione che, tuttavia, confermava la revoca sostenendo che la notifica fosse stata regolare in quanto effettuata nelle mani di un soggetto diverso dal destinatario del plico, ma delegato a riceverlo.

L'Ufficio replicava, quindi, precisando che oggetto di contestazione non era l'idoneità dei portieri degli stabili a ricevere la corrispondenza degli inquilini residenti nello stesso, bensì la regolarità di una notifica effettuata nelle mani di un soggetto che, essendo addetto ad uno stabile diverso da quello in cui abitava l'istante, non era abilitato alla ricezione delle missive a quest'ultima destinate. Veniva, infatti, rammentato che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, L. 20 novembre 1982, n. 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari", se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il plico è consegnato, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, in assenza di altri soggetti che la norma specificamente indica, al portiere del condominio, mentre nel caso di specie risultava evidente la mancanza di identità tra l'indirizzo indicato sulla busta e quello di consegna effettiva del plico.

La pratica è ancora in fase di definizione, non essendo ancora pervenuta dalla Direzione Generale risposta a quanto evidenziato dall'Ufficio.

Sempre per quanto concerne questo settore, delle ulteriori pratiche non attinenti al buono scuola, si ritiene opportuno segnalare il caso della Sig.ra V.N..

L'istante aveva regolarmente inoltrato ad un istituto scolastico lombardo - entro i termini - la domanda volta all'ottenimento della borsa di studio di cui alla L. 10 Marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" - come attestava la ricevuta in suo possesso.

L'istituto scolastico aveva smarrito detta domanda, che non era mai stata inoltrata al competente Ufficio comunale e, conseguentemente, non era pervenuta agli uffici regionali, destinatari finali.

A proposito di quanto accaduto, l'Ufficio rilevava il regolare e diligente comportamento della signora, beneficiaria dell'intervento previsto dalla legge, la quale era stata immotivatamente ed

ingiustamente penalizzata dallo smarrimento da parte dell'Istituto scolastico, ovviamente non a lei attribuibile.

L'Ufficio chiedeva, quindi, ai competenti Uffici comunali e regionali di poter inserire la domanda per l'esercizio successivo procedendo al recupero (a rettifica).

Detta richiesta è stata accolta positivamente. (AC/AS)

12. SETTORE LAVORO

12.2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Soddisfacenti sono stati i rapporti intrattenuti con la DG (Direzione generale) istruzione formazione e lavoro, sia per iscritto sia per le vie telefoniche.

In particolare, l'Ufficio ha potuto constatare la disponibilità di funzionari dell'U.O. (Unità operativa) sistemi per la formazione continua e permanente della suddetta D.G., a fornire chiarimenti - anche in modo informale (a prescindere, cioè, dalla apertura oppure non, di una pratica) - per consentire di affrontare alcune questioni, in maniera sistematica o comunque per dare una risposta all'utente in tempi ragionevoli.

La collaborazione della predetta Direzione si è rivelata di particolare utilità quando all'Ufficio è stata richiesta assistenza circa dubbi manifestati dai cittadini, a seguito della riforma del sistema educativo di istruzione e formazione professionale, attuata in Lombardia, con l.r. 6.8.2007, n. 19, in applicazione della normativa statale di riferimento, in particolare, il D.Lgs. 15.4.2005 n. 76 e L. 27.12.2006 n. 96.

Si rammenta, al riguardo, quanto disposto dalle principali fonti normative in materia.

L'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 76, recita: "La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano".

L'art. 1, comma 622, L. 256/2006, dispone: "L'istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età".

In coerenza con i principi della riforma, la Regione Lombardia, con l'art. 1, comma 2, l.r. 19/2007, ha precisato che: "Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, alla promozione dello

sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative”.

Con il successivo art. 10, commi 1 e 3, l'amministrazione regionale ha disposto che: “In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale si attesta su diversi livelli europei come definiti dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16.7.1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee, e dalle successive modifiche ed integrazioni.

La certificazione avviene attraverso il rilascio di:

- a) qualifica di istruzione e formazione professionale di II livello europeo;
- b) attestato di competenza di III livello europeo;
- c) attestato di competenza di IV livello europeo;
- d) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante”.

Come sopra accennato, a seguito dell'entrata in vigore della richiamata legge regionale, sono pervenute all'Ufficio richieste di chiarimenti in merito alla natura ed efficacia dell'offerta formativa e della relativa certificazione, cui non è stato possibile rispondere facendo *sic et simpliciter* riferimento alla stessa. E ciò, malgrado la Giunta regionale, con deliberazione 13.2.2008 n. 6563, abbia dettato le prime “Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale” un po' più specificando le disposizioni legislative.

Le difficoltà nell'aiutare i cittadini - sia pure semplicemente agevolandoli nella comprensione della normativa di riforma, laddove ciò non era stato possibile anche dopo avere preso contatti dalla D.G. regionale - sono per buona parte da ricondurre alle profonde innovazioni introdotte nel sistema della formazione professionale, che il legislatore nazionale- e quindi, regionale - ha voluto elevare a pari dignità rispetto a quello della istruzione oltre che renderlo in concreto idoneo a consentire all'interessato di entrare in possesso di titoli di studio fruibili negli ambiti nazionale, regionale ed europeo.

La *ratio* sottesa alla riforma si esprime attraverso non solo una nuova tipologia di percorsi, bensì anche un nuovo sistema di certificazione del sapere acquisito; sistema che - si ribadisce - si vuole finalizzato anche ad una agevole spendibilità della professionalità posseduta negli ambiti (nazionale, regionale, europeo) sopra cennati.

Alcuni casi hanno costituito l'occasione per constatare come la normativa di riforma, proprio perché finalizzata a creare un sistema di istruzione e formazione più mobile, quindi più duttile, presenti

dei nodi che necessitano di essere sviscerati grazie soprattutto ad una effettiva e costante collaborazione tra il difensore civico e gli uffici competenti della D.G. istruzione, formazione e lavoro. Collaborazione della quale la Direzione medesima non può non scorgere l'utilità, dal momento che essa non potrà che beneficiare del ruolo (anche) di orientamento al cittadino, che questo Ufficio sta svolgendo e continuerà a svolgere.

Alcuni cittadini hanno chiesto informazioni prima alla competente D.G., poi a questo Ufficio, circa il percorso formativo di "Massaggiatore ed operatore della salute", definito con DDG (Decreto Direttore generale) 6.7.2006 n. 7799, con particolare riguardo alla natura, validità ed efficacia del titolo grazie ad esso conseguibile.

La necessità degli interessati di acquisire chiarimenti è parsa comprensibile, considerati, da un lato, la laconicità del decreto sopra citato - nel quale si legge soltanto che il titolo rilasciato ha valenza di "qualifica professionale" - dall'altro, il fatto che il comma 3, l'art. 10, l.r. 19/2007 - "Sistema di certificazione", sopra riportato, si riferisce essenzialmente ad attestati di competenza di diverso livello europeo, eccetto che alla lettera a), ove fa menzione di una "qualifica di istruzione e formazione professionale di II livello europeo", null'altro specificando e rendendo così incerto ricondurre all'una o all'altra delle tipologie di certificato testè indicate, il titolo in esame.

La D.G. regionale, interpellata dall'Ufficio, ha risposto in modo da non poter dissipare la più parte dei dubbi rappresentati.

Essa ha riferito che al termine del percorso formativo di "Massaggiatore e operatore della salute" viene rilasciato un certificato di competenze, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 19/2007 per le iniziative di specializzazione e formazione continua e permanente. Trattasi di un attestato di competenza che ha valenza a livello nazionale, in quanto rilasciato da Regione Lombardia, al pari di ogni altra tipologia di attestato prevista dalla legge regionale e risponde alla richiesta europea della trasparenza dei titoli e degli attestati, poiché permette di rendere evidenti e certificati non solo il percorso svolto, ma le reali competenze acquisite dall'allievo. E' stato poi più in generale precisato che il sistema di certificazione delle competenze previsto dalla legge regionale n. 19 è finalizzato a capitalizzare ogni forma di apprendimento in termini di competenza, conoscenza, abilità sia per l'ingresso nel mondo del lavoro sia per la continuazione degli studi.

Come già accennato, la risposta non è stata chiarificatrice. D'altra parte, con essa, la Direzione si è, nella sostanza, limitata a riportare informazioni già contenute nella normativa, non approfondendosi in esplicitazioni della stessa.

L'Ufficio ha chiesto se dalla risposta deve desumersi che il certificato di "Massaggiatore e operatore della salute", soltanto

perchè rilasciato dalla Regione Lombardia, può essere utilizzato, con la stessa valenza, in ogni altra regione italiana. E' stato sottolineato che una siffatta conclusione non pare certa e non equivoca alla luce del disposto *ex art. 10, comma 6, l.r. 19/2007* che, al fine di garantire il riconoscimento nazionale delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, dispone che la Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali, concorre alla definizione degli standard nazionali del sistema formativo ed individua l'equivalenza tra i diversi percorsi formativi. E ciò subito dopo avere altresì precisato (comma 5) che la Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantire il riconoscimento e la trasferibilità fra i paesi della Comunità europea.

Anche la successiva risposta fornita dalla D.G. interpellata non è stata esaustiva.

Sono state ribadite le precedenti informazioni con l'aggiunta che l'attestato rilasciato in conclusione di percorso non ha valore abilitante, poiché certificati con una siffatta valenza afferiscono le professioni sanitarie, le quali, *ex lege 1.2.2006 n. 43*, sono riservate alla competenza dello Stato. E' stato poi fatto rinvio per ogni chiarimento alla DGR n. 6563 con cui - come già sopra detto - sono state approvate le "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale".

L'Ufficio ha preso visione della testè richiamata delibera, in particolare della parte III, che definisce le modalità di certificazione delle competenze acquisite. Tuttavia, considerato quanto precisato nella Parte I, cap. III, part. I, cpvv. 6 e 7, è stato necessario riproporre la medesima richiesta di chiarimenti.

La parte ora citata della delibera recita: "I percorsi e le azioni formative di formazione permanente, continua e di specializzazione professionale rilasciano attestati di competenza, secondo i livelli di qualificazione (E A F) valide anche per conseguire attestazioni di III e IV livello di cui alla Decisione n. 85/368/CEE.

Il riferimento alle attestazioni di competenza ai livelli europei è garanzia della trasparenza e della spendibilità nel mondo del lavoro, sull'intero territorio nazionale e nell'ambito della UE".

E' evidente che la trasparenza e la spendibilità delle competenze acquisite necessitano di essere definite nella loro sussistenza grazie ad opportuni criteri, *standards* che gli enti competenti (regione, stato e UE) dovranno avere cura di individuare.

La questione è pertanto ancora in istruttoria.

Al di là del contesto regionale, l'Ufficio ha con piacere constatato la disponibilità di alcuni enti locali e anche di amministrazioni statali - soprattutto periferiche - a collaborare per una soddisfacente soluzione delle questioni. (EC)

CONSIDERAZIONI ORGANIZZATIVE

Merita infine qualche considerazione anche la **Tavola 8**, benché di rilievo prevalentemente interno inerendo ai carichi di lavoro dei singoli funzionari dell'Ufficio; in questa sede, nei suoi dati globali (terzo quadro).

Tenuto conto dei rapporti di lavoro a tempo parziale, infatti, l'organico complessivo reale dell'Ufficio è di 7,59 unità passando il carico *pro capite* di pratiche a 144 con un lieve decremento rispetto all'anno passato.

Alla luce di ciò, di quanto rilevato *sub* Tavola 3 e di quanto constatato nella relazione precedente, si può affermare che la fascia di equilibrio si è mantenuta grazie alla diminuzione delle istanze ma che il presumibile aumento del carico di lavoro potrà ripercuotersi negativamente sulla celerità della risposta, e quindi sulla qualità della risposta e quindi, in definitiva, sull'efficacia dell'azione dell'organo e sulla sua autorevolezza.

Il che appare tanto più probabile in considerazione dell'estensione dell'ambito di intervento del Difensore civico, che, in forza della l. 24 luglio 2003 n. 10, è tenuto a svolgere anche le funzioni di Garante del contribuente.

A ciò si aggiungano le incombenze che il Difensore civico regionale dovrà affrontare nelle vesti attribuitegli dalla l.r. 14 febbraio 2005 n. 8 di Garante dei detenuti.

Il timore permane non ostante il decremento dei contatti telefonici: (**Tavola 9**) né va dimenticato che, per il biennio 2007/2009 il Difensore civico regionale è stato eletto Coordinatore della conferenza nazionale dei Difensori civici regionali nonché membro dell'esecutivo dell'EOI (European Ombudsman Institute).

GARANTE DEI DETENUTI

1. Il modello delineato

La necessità di rendere i compiti del Garante omogenei rispetto all'ufficio del Difensore civico ha condotto a privilegiare per il Garante della Regione Lombardia un modello che non prevede l'attribuzione di funzioni di amministrazione attiva nella materia carceraria, preferendo potenziare e valorizzare i compiti di controllo e vigilanza propri del Difensore civico nei confronti dei soggetti che, all'interno degli Istituti Penitenziari, svolgono specifiche attività.

E' necessario tenere conto di questa peculiarità, sia per quanto riguarda l'ambito, sia per quanto concerne le modalità di intervento.

Le modalità di intervento sono state infatti delineate nel regolamento regionale *ad hoc*, per lo più mutuandole dalle procedure attualmente seguite dal Difensore civico ed adattandole alla realtà specifica. Il Garante si può delineare come una figura specialistica della difesa civica.

L'attribuzione al Difensore civico presenta l'indubbio vantaggio per il Garante di avvalersi del *modus operandi* proprio dell'istituto. Le tradizionali caratteristiche del Difensore civico, infatti, consentono da un lato di esaurire la trattazione del caso in tempi solitamente alquanto ristretti, per via del suo modo di procedere snello ed informale, fattore sicuramente importante in considerazione delle tensioni frequentemente presenti all'interno delle carceri; dall'altro, prevedono la possibilità per il Garante di procedere *ex officio*, del tutto informalmente, raccogliendo da fonti diverse gli elementi che gli permettono di formarsi un proprio convincimento sulle questioni che ritiene opportuno siano oggetto di trattazione.

Altra caratteristica fondamentale, in relazione all'utenza specifica, è la totale gratuità degli interventi e le tradizionali propensioni dell'istituto all'ascolto, alla comprensione, all'accessibilità, al rispetto ed all'affidabilità.

L'istituzione del Garante, del resto, è motivata anche dalla necessità di assicurare un rapporto di trasparenza e correttezza degli atti tra i detenuti e l'amministrazione regionale e/o i soggetti concessionari di pubblici servizi regionali o convenzionati con la regione, che, a vario titolo, interagiscono con l'amministrazione penitenziaria.

Al fine di evitare sovrapposizioni istituzionali e soprattutto eventuali ingerenze e/o interferenze in competenze riservate allo stato, è necessario sottolineare che restano comunque ferme le competenze della magistratura di sorveglianza, per quanto attiene agli aspetti di tutela giurisdizionale connessi ai diritti dei detenuti previsti dall'ordinamento penitenziario e penale (sostanziale e processuale).

Si tratta, dunque, di un mediatore *super partes*, dotato di autorevolezza istituzionale, che interviene, come nel caso del Difensore civico, sia *ex officio*, sia su istanza di parte al fine di concorrere ad assicurare l'effettiva fruizione dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività nell'ambito delle materie di competenza regionale.

2. I Principali contenuti del regolamento regionale 14 dicembre 2006, n.10

Il regolamento delimita l'ambito di azione del Garante, che si rivolge precipuamente all'amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali o gestori o concessionari di servizi pubblici regionali che interagiscono con gli Istituti di pena, nonché con gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna con sede in Lombardia.

Gli interventi possibili:

- verifica che i procedimenti amministrativi regionali abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;
- supporto alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale, al fine di favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo;
- segnalazione di irregolarità procedurali, per consentire agli organi regionali competenti il riesame dei propri atti nell'esercizio discrezionale del potere di autotutela;
- formulazione di osservazioni, a seguito di richiesta degli organi regionali competenti, in ordine a interventi di carattere legislativo e/o amministrativo che possono riguardare persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

- eventuale promozione di iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene.

E' prevista la possibilità per il Garante di effettuare visite agli istituti penitenziari, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell'art. 117, comma 2, DPR 230/2000.

Sempre tra le modalità di intervento, è indicato il termine di 40 giorni dalla presentazione dell'istanza, affinché il Garante dia compiuta informazione al richiedente.

Il Garante ha diritto di ottenere dalle strutture regionali competenti copia degli atti e documenti, chiarimenti o notizie connesse alle questioni trattate, nel termine di 30 giorni dalla formulazione della richiesta.

Così come previsto dalla legge istitutiva del Difensore civico, è presente lo strumento della convocazione diretta da parte del Garante dei responsabili regionali del procedimento in esame, al fine di provvedere, entro il termine all'uopo fissato, all'esame congiunto della pratica.

Il Garante può intervenire, nei confronti dei soggetti già indicati, in caso di verificate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla l. r. n. 8/2005. Qualora le omissioni o inosservanze perdurino, potrebbe essere proposta da parte del Garante l'adozione di opportune iniziative agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture, ivi compresa l'attivazione dei poteri sostitutivi.

Sono contemplate altresì forme di collaborazione con i difensori civici provinciali e comunali e con i titolari di funzione di garante dei detenuti operanti in ambito locale, anche al fine di costituire una rete comune, effettuare segnalazioni di situazioni di interesse comune e coordinare le rispettive attività, nell'ambito delle specifiche competenze.

Così come previsto per il Difensore civico, un utile strumento è la relazione al Consiglio Regionale. L'articolato precisa che si tratta di una relazione scritta sull'attività svolta durante l'anno di riferimento da presentarsi contestualmente alla presentazione

annuale della relazione della Giunta Regionale, di cui all'art. 9, comma 3, della l. r. n. 8/2005 (contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della Regione). In casi di particolare rilievo, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare relazioni *ad hoc* al Presidente del Consiglio Regionale, alle Commissioni Consiliari competenti ed al Presidente della Giunta Regionale.

3. Gli ambiti di intervento specifici dell'attività del Garante dei detenuti

Gli ambiti in cui il Garante svolgerà precipuamente la sua azione sono delineati nelle seguenti quattro aree di intervento:

Assistenza sanitaria

- assistenza farmaceutica e specialistica prestata attraverso le ASL e le aziende ospedaliere;
- interventi di prevenzione sanitaria, compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive;
- azioni volte a promuovere il miglioramento delle condizioni dei soggetti con invalidità congenita o acquisita e l'attività di riabilitazione;
- carta dei servizi sanitari per le prestazioni di assistenza ai detenuti; tossicodipendenze.

Formazione professionale ed inserimento lavorativo

- questioni che riguardano gli educatori professionali;
- coinvolgimento attivo di operatori esterni al Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria;
- avvio sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro;
- la promozione e il sostegno a progetti, anche sperimentali, volti a favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale a progetti di imprenditorialità sociale;
- accesso a forme di incentivazione (quali borse-lavoro), a tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali.

Affettività - rapporti con le famiglie

Questioni che riguardano gli interventi e i progetti *intra* ed *extra* murari volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della propria famiglia, con particolare attenzione alla tutela del ruolo parentale e della relazione figli-genitori.

Rapporti con i soggetti gestori

- questioni che riguardano i rapporti tra la Regione, il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, il Centro per la giustizia minorile;
- questioni riguardanti l'aggiornamento degli operatori dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati, compreso il terzo settore ed il volontariato.

4. L'Attività svolta nel corso del 2007

L'attività sinora svolta dall'Ufficio non può considerarsi ancora a pieno regime, poiché nel corso dell'anno è per lo più proseguita l'attività di formazione del personale nel campo specifico ed è tuttora in corso lo sviluppo di una campagna informativa per quanto concerne in generale l'immagine del Difensore civico regionale e nello specifico delle funzioni della nuova figura del Garante dei detenuti.

Sono, però, già pervenute alcune richieste di intervento da parte di detenuti e/o di familiari e di associazioni del terzo settore, soprattutto nell'ambito dell'assistenza sanitaria e dell'inserimento lavorativo, che hanno dato corso all'interessamento - anche solo al fine di fornire compiute informazioni - ed in taluni casi al vero e proprio intervento.

Emblematico è un caso, considerato che l'esito positivo dell'intervento è stato determinato proprio dai proficui e sinergici rapporti interistituzionali avviati in ambito carcerario.

E' pervenuta al Garante la richiesta di supporto da parte della sorella di un detenuto agli arresti domiciliari al fine inserire il proprio fratello in un progetto lavorativo. L'Ufficio - che aveva già intrapreso rapporti con un'associazione del terzo settore al fine di assistere la stessa per ottenere un contributo regionale - ha segnalato l'esigenza lavorativa della persona limitata nella libertà personale. Il detenuto ha in breve termine - grazie alla tempestività dell'azione - ottenuto l'impiego con una borsa lavoro presso l'associazione, peraltro con ottimi risultati e reciproca soddisfazione. (A.C.)

Difensori civici della Lombardia

prov	ENTE	COMUNE	NOMINATIVO	INDIRIZZO ENTE	TEL-FAX	E-MAIL
BG	comune	ALBINO*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BG	comune	ALME'	avv. Silvio TROILO	c/o Municipio Via Marconi, 12 24011 ALME'	T. 035/541037 F. 035/639709	difensore.civico@tiscali.it
BG	comune	ALZANO LOMBARDO	dott. Gianluigi MOROSINI	c/o Municipio Via Mazzini, 69 24022 ALZANO LOMBARDO	T. 035/4289027 F. 035/4289034	difensore.civico@comune.alzano.bg.it
BG	comune	AVIATICO*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BG	comune	BERGAMO	cav.dott. Giancarlo PESCE	c/o Municipio P.zza Matteotti, 27 24122 BERGAMO	T. 035/399190 F. 035/399189	difensorecivico@comune.bergamo.it
BG	prov.	BERGAMO	dott. Mario TORDA	c/o Amministrazione Provinciale Via Tasso, 8 24121 BERGAMO	T. 035/387249 F. 035/387708	mario.torda@provincia.bergamo.it
BG	comune	CARAVAGGIO	sig. Giovanni RADAELLI	c/o Municipio P.zza Garibaldi, 9 24043 CARAVAGGIO	T. 0363/356236 F. 0363/350164	
BG	comune	CASNIGO*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BG	comune	CAZZANO S. ANDREA*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BG	comune	CENE*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BG	comune	CISANO BERGAMASCO	vacante	c/o Municipio P.zza Caduti per la Patria, 2 24034 CISANO BERGAMASCO	T. 035/781013 F. 035/782350	cisano@tin.it
BG	comune	COLOGNO AL SERIO	dott.ssa Alessandra FRATELLI	c/o Municipio Via Rocca, 1 24055 COLOGNO AL SERIO	T. 035/896160 F. 035/890445	
BG	comune	COLZATE*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BG	comune	DALMINE	dssa Francesca BOSIS	c/o Municipio Piazza Libertà, 1 24044 DALMINE	T. 035/6224711 F. 035/6224738	
BG	comune	FIORANO AL SERIO*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it

BG	comune	FONTANELLA	dott. Pietro GULLOTTA	c/o Municipio P.zza XXVI Aprile, 3 24056 FONTANELLA	T. 0363/997555 F. 0363/907303	info@comune.fontanella.bg.it
BG	comune	FORNOVO S. GIOVANNI	rag. Angelo SASSI	c/o Municipio P.zza S. Giovanni, 1 24040 FORNOVO S.GIOVANNI	T. 0363/57666 F. 0363/337077	
BG	comune	GANDINO*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BG	comune	GAZZANIGA*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BG	comune	LALLIO	vacante	c/o Municipio Via S. Bernardino, 11 24040 LALLIO	T.035/691065 F. 035/200729	
BG	comune	LEFFE*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BG	comune	NEMBRO*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BG	comune	PEIA*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BG	comune	PONTE S. PIETRO	vacante	c/o Municipio P.zza Libertà, 1 24036 PONTE S. PIETRO	T. 035/6228411 F. 035/6228499	
BG	comune	PRADALUNGA*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BG	comune	ROMANO DI LOMBARDIA	dott. Gian Pietro RUBINI	c/o Municipio P.zza Giuseppe Longhi, 5 24058 ROMANO DI LOMBARDIA	T. 0363/916303 F. 0363/916308	
BG	comune	SELVINO*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BG	comune	TREVIGLIO	vacante	c/o Municipio P.zza Manara, 1 24047 TREVIGLIO	T. 0363/317306 F. 0363/317309	segreteria.treviglio@insieme.net
BG	c/mont.	VALLE SERIANA*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BG	comune	VILLA D'ALME'	avv. Silvio TROILO	c/o Municipio Via Locatelli Milesi, 16 24018 VILLA D'ALME'	T. 035/6321133 F. 035/639709	silvio.troilo@tiscali.it
BG	comune	VILLA DI SERIO*	avv. Giuseppe GENTILINI	c/o Comunità Montana Valle Seriana Viale Libertà, 27 24021 ALBINO	T. 035/751686 F. 035/755185	t.rigamonti@valleseriana.bg.it
BS	comune	BAGNOLO MELLA	dott.ssa Claudia RUMI	c/o Municipio P.zza IV Novembre, 2 25021 BAGNOLO MELLA	T. 030/6829440 F. 030/6829436	
BS	comune	BERZO DEMO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it

BS	comune	BORNO°	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
BS	comune	BOTTICINO ^{conv.}	dott. Francesco VOLLONO	c/o Municipio P.za Aldo Moro, 1 25080 BOTTICINO	T. 030/2197104 F. 030/2691040	
BS	prov.	BRESCIA	in attesa di nuova nomina	c/o Amministrazione provinciale P.zza del Foro, 9 25121 BRESCIA	T. 030/3749283 F. 030/3749310	difensorecivico@provincia.brescia.it
BS	comune	BRESCIA	dott. Francesco Saverio AMBROSIO	c/o Municipio Via F.lli Lombardi, 2 25121 BRESCIA	T. 030/3770709 F. 030/42096	difensore.civico@comune.brescia.it
BS	comune	CALCINATO	avv. Metilde CAFFETTO	c/o Municipio P.zza Aldo Moro, 1 25011 CALCINATO	T. 030/9989230 F. 030/9636033	affgener@unipoint.it
BS	comune	CAPO DI PONTE°	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
BS	comune	CAPRIANO DEL COLLE	sig. Fausto ARRIGOTTI	c/o Municipio Via Garibaldi, 33 25020 CAPRIANO DEL COLLE	T. 030/9748683 F. 030/9747384	
BS	comune	CAPRIOLO	dott. Domenico SECOLO	c/o Municipio Via Vittorio Emanuele, 43 25031 CAPRIOLO	T. 030/7464223 F. 030/7460460	capriolo@segreteria.org
BS	comune	CASTEGNATO ^{conv.}	dott. Francesco VOLLONO	c/o Municipio Via Trebeschi, 16 25045 CASTEGNATO	T. 030/2146824 F. 030/2140319	
BS	comune	CASTEL MELLA	dott. Ezio PISANO	c/o Municipio Via Marconi, 7/b 25030 CASTEL MELLA	T. 030/2610636 F. 030/2610661	difensorecivico.castelmella@comune.castelmella.bs.it
BS	comune	CASTREZZATO	vacante	c/o Municipio P.le Risorgimento, 1 25030 CASTREZZATO	T. 030/714005 F. 030/7040437	
BS	comune	CAZZAGO SAN MARTINO ^{conv.}	dott. Francesco VOLLONO	c/o Municipio Via Careobbio, 32 25046 Cazzago San Martino	T. 030/7750750 F. 030/725008	municipio@comune.cazzago.bs.it
BS	comune	CERVENO°	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
BS	comune	CHIARI	prof. Mario ANGELI	c/o Municipio P.za Martiri della Libertà, 26 25032 CHIARI	T. 030/7008205 F. 030/7008205	difciv@comune.chiari.brescia.it
BS	comune	COLOGNE ^{conv.}	avv. Silvia MOMBELLI	c/o Municipio Piazza Garibaldi, 31 25033 COLOGNE	T. 030/7058112 F. 030/7058130	
BS	comune	CORTE FRANCA	avv. Milena MINISTRINI	c/o Municipio Via Seradina, 7 25040 CORTE FRANCA	T. 030/984488 F. 030/984535	comune@cortefranca.net
BS	comune	CORTENO GOLGI°	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it

BS	comune	DARFO BOARIO TERME	avv. Mariafrancesca CREA	c/o Municipio P.za Lorenzetti, 26 25047 DARFO BOARIO T.	T. 0364/541105 F. 0364/541199	info@darfoboarioterme.net
BS	comune	DESENZANO DEL GARDA	dott. Ernestino CALEFFI	c/o Municipio Via Carducci, 4 25015 DESENZANO D/GARDA	T. 030/9994299 F. 030/9994252	cdes.urp@onde.net
BS	comune	EDOLO	avv. Luciano CAPRETTI	c/o Municipio Largo Mazzini, 1 25050 EDOLO	T. 0364/773038 F. 0364/71162	info@comune.edolo.bs.it
BS	comune	GARDONE RIVIERA conv.	prof. Vittorino ZATTONI	c/o Municipio P.za Scarpetta, 1 25083 GARDONE RIVIERA	T. 0365/21151 F. 0365/22122	/
BS	comune	GARDONE VAL TROMPIA	prof. Emilio SANTONI	c/o Municipio Via Mazzini, 2 25063 GARDONE V/TROMPIA	T. 030/8911583 F. 030/832706	segret.comune@gardonevaltrompia.bs.it
BS	comune	GAVARDO	sig. Carlo FRANZONI	c/o Municipio P.za Marconi, 7 25085 GAVARDO	T. 0365/377411 F. 0365/377417	/
BS	comune	GUSSAGO	sig. Luciano MAINARDI	c/o Municipio Via Peracchia, 3 25064 GUSSAGO	T. 030/2522919 F. 030/2520911	uffurp@gussago.com
BS	comune	ISEO*	dott.ssa Elena GUERINI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
BS	comune	LONATO	sig. Luigi BISIGNANO	c/o Municipio P.za Martiri della Libertà, 12 25017 LONATO	T. 030/91392227 F. 030/91392240	info@comune.lonato.bs.it
BS	comune	MALEGNO°	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
BS	comune	MALONNO°	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
BS	comune	MANERBIO	avv. Maurizio DI ROCCO	c/o Municipio P.za Battisti, 1 25025 MANERBIO	T. 030/9387232 F. 030/9387237	difensorecivico@comune.manerbio.bs.it
BS	comune	MARONE*	dott.ssa Elena GUERINI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9387232 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
BS	comune	MONIGA DEL GARDA	rag. Battista CHIAPPINI	c/o Municipio Piazza S. Martino, 1 25080 MONIGA DEL GARDA	T. 0365/500811 F. 0365/500817	comunemoniga@libero.it
BS	comune	MONTE ISOLA*	dott.ssa Elena GUERINI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
BS	comune	MONTICELLI BRUSATI*	dott.ssa Elena GUERINI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
BS	comune	NIARDO°	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it

BS	comune	OSSIMO°	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
BS	comune	PALAZZOLO SULL'OGGIO ^{conv.}	avv. Silvia MOMBELLI	c/o Municipio Torre del Popolo, 2 25036 PALAZZOLO S'OGGIO	T. 030/7405511 F. 030/7405566	
BS	comune	PASSIRANO ^{conv.}	dott. Francesco VOLLONO	c/o Municipio P.za Europa, 14-16 25050 PASSIRANO	T. 030/6850557 F. 030/653454	info@comune.passirano.bs.it
BS	comune	PIANCOGNO°	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
BS	comune	PISOGNE*	dott.ssa Elena GUERINI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
BS	comune	PONTOGLIO ^{conv.}	avv. Silvia MOMBELLI	c/o Municipio Piazza XXV Aprile, 16 25037 PONTOGLIO	T. 030/7479204 F. 030/7479228	segreteria@comune.pontoglio.bs.it
BS	comune	PROVAGLIO D'ISEO*	dott.ssa Elena GUERINI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
BS	comune	RONCADELLE ^{conv.}	dott. Francesco VOLLONO	c/o Municipio Via Roma, 50 25030 RONCADELLE	T. 030/2586951 F. 030/2589659	segreteria@comune.roncadelle.bs.it
BS	comune	SALE MARASINO*	dott.ssa Elena GUERINI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
BS	comune	SALO ^{conv.}	prof. Vittorino ZATTONI	c/o Municipio Lungolago Zanardelli, 52 25087 SALO'	T. 0365/296811 F. 0365/42926	difensore.civico@comune.salo.bs.it
BS	c/mont.	SEBINO BRESCIANO*	dott.ssa Elena GUERINI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
BS	comune	SIRMIONE	comm. Mario ARDUINO	c/o Municipio Piazza Virgilio, 5 25010 SIRMIONE	T. 030/9909134 F. 030/9909101	sirmione_segreteria@comune.sirmione.bs.it
BS	comune	SULZANO*	dott.ssa Elena GUERINI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
BS	comune	TIGNALE ^{conv.}	prof. Vittorino ZATTONI	c/o Municipio Piazza Umberto I, 1 25080 TIGNALE	T. 0365/73017 F. 0365/760137	comune.tignale@tiscalinet.it
BS	comune	TOSCOLANO MADERNO ^{conv.}	prof. Vittorino ZATTONI	c/o Municipio L.go Matteotti, 7 25088 TOSCOLANO MADERNO	T. 0365/546081 F. 0365/540808	
BS	comune	TRAVAGLIATO	avv. Pierina BUFFOLI	c/o Municipio P.za Libertà, 2 25039 TRAVAGLIATO	T. 030/661961 F. 030/661965	segreteria@travagliato.it

BS	c/mont.	VALLE CAMONICA*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
BS	comune	VEZZA D'OGLIO*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
BS	comune	VIONE*	dott.ssa Maria Elena MINICI	c/o Comunità Montana della Valle Camonica Piazza Tassara, 3 25043 BRENO	T. 0364/324011 F. 0364/22629	difensorecivico@cmvallecamonica.bs.it
BS	comune	ZONE*	dott.ssa Elena GUERINI	c/o Comunità Montana Sebino Bresciano Via Roma, 41 25057 SALE MARASINO	T. 030/9867037 F. 030/9820900	difensorecivico@cmsebino.brescia.it
CO	comune	ALBAVILLA	dott. Luigi MISCIOSCIA	c/o Municipio Via Cavour, 13 22031 ALBAVILLA	T. 031/3354311 F. 031/629371	segreteria@comune.albavilla.co.it
CO	comune	ANZANO DEL PARCO	dott Dino PINNA	c/o Municipio Piazza Municipio, 1 22040 ANZANO DEL PARCO	T. 031/630030 F. 031/632131	info@comune.anzano.co.it
CO	comune	CABIATE	avv. Silvia BERETTA	c/o Municipio Via A. Grandi, 1 22060 CABIATE	T. 031/769311 F. 031/756203	
CO	comune	CADORAGO	dott. Bartolomeo D'ANIELLO	c/o Municipio Largo Clerici, 1 22071 CADORAGO	T. 031/903100 F. 031/904719	
CO	comune	CAPIAGO INTIMIANO	dott. Graziano AIANI	c/o Municipio Via Serenza, 7 22070 CAPIAGO INTIMIANO	T. 031/460140 F. 031/462313	
CO	comune	CERNOBBIO	dott. Antonio LUCHINI	c/o Municipio Via Regina, 23 22012 CERNOBBIO	T. 031/343225 F. 031/511147	
CO	comune	CIRIMIDO	dott. Angelo FERRUCCI	c/o Municipio Viale Vittorio Veneto, 53 22070 CIRIMIDO	T. 031/935712 F. 031/937596	/
CO	prov.	COMO	avv. Giovanni CARPANI	c/o Amministrazione provinciale Via Borgovico, 148 22100 COMO	T. 031/230433 F. 031/230334	difensorecivico@provincia.como.it
CO	comune	CREMIA	vacante	c/o Municipio P.za della Gloria, 1 22010 CREMIA	T. 0344/87131 F. 0344/86069	ccremia@libero.it
CO	comune	ERBA	avv. Maria Raffaella PONTIGGIA	c/o Municipio Piazza Prepositurale, 1 22036 ERBA	T. 031/615227 F. 031/615201	difensorecivico@comune.erba.co.it
CO	comune	FINO MORNASCO	dott. Martino MONTORFANO	c/o Municipio Via Garibaldi, 78 22073 FINO MORNASCO	T. 031/8838236 (sig.ra Rossana) F.031/8838241	info@comune.finomornasco.co.it
CO	comune	LAGLIO	rag. Antonio TAGLIAFERRI	c/o Municipio Via Regina, 57 22010 LAGLIO	T. 031/400148 F. 031/401113	info@comune.laglio.co.it
CO	comune	LOMAZZO	dott. Angelo FERRUCCI	c/o Municipio P.za IV Novembre, 4 22074 LOMAZZO	T. 02/9694121 F. 02/96779146	/

CO	comune	MARIANO COMENSE	dott. Vincenzo ZARCONI	c/o Municipio P.le Console Teodoro Manlio, 6/8 22066 MARIANO COMENSE	T. 031/757211 F. 031/749287	segreteria@comune.mariano-comense.co.it
CO	comune	MERONE	avv. Michele SPAGNUOLO	c/o Municipio Via A. Appiani, 22 22046 MERONE	T. 031/650000 F. 031/617313	difensorecivico@comune.merone.co.it
CR	comune	CORTE DE' FRATI	dott. Giovanni GRECO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	difensorecivico@provincia.cremona.it
CR	comune	CREMA	avv. Giovanni BRAVI	c/o Municipio P.zza Duomo, 25 26013 CREMA	T. 0373/894243 F. 0373/894382	
CR	comune	CREMONA	avv. Giuseppe PASSI	c/o Municipio P.zza del Comune, 8 26100 CREMONA	T. 0372/407229 F. 0372/407028	difensore.civico@comune.cremona.it
CR	prov.	CREMONA	dott. Giovanni GRECO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	difensorecivico@provincia.cremona.it
CR	comune	DRIZZONA	dott. Giovanni GRECO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	difensorecivico@provincia.cremona.it
CR	comune	OLMENETA	dott. Giovanni GRECO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	difensorecivico@provincia.cremona.it
CR	comune	PIADENA	dott. Giovanni GRECO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	difensorecivico@provincia.cremona.it
CR	comune	POZZAGLIO ED UNITI	dott. Giovanni GRECO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	difensorecivico@provincia.cremona.it
CR	comune	ROMANENGO	sig. Ferruccio ROZZA	c/o Municipio Via A. Moro 26014 ROMANENGO	T. 0373/72117 F. 0373/72358	

CR	comune	SAN BASSANO	dott. Giovanni GRECO	c/o Amministrazione provinciale C.so V. Emanuele II, 17 26100 CREMONA	T. 0372/406248 F. 0372/406301	difensorecivico@provincia.cremona.it
LC	comune	ABBADIA LARIANA	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	
LC	comune	BALLABIO	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	BARZIO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	BELLANO	vacante dal 2001	c/o Municipio Via Stoppani 23822 BELLANO	T. 0341/821124 F. 0341/820850	info@comune.bellano.lc.it
LC	comune	BRIVIO	geom. Michelangelo CHINDAMO	c/o Municipio Via Vittorio Emanuele II, 12 23883 BRIVIO	T. 039/5320114 F. 039/5321385	
LC	comune	BULCIAGO	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	CALCO	dott. Giovanni SELLA	c/o Municipio Via S. Gottardo, 2 - Arlate 23050 CALCO	T. 039/9921453 F. 039/9277172	info@comune.calco.lc.it
LC	comune	CALOLZIOCORTE	vacante (dal 2002)	c/o Municipio P.zza Vittorio Veneto, 19 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/639111 F. 039/639259	
LC	comune	CARENNO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Comunità Montana Valle S. Martino C.so Dante, 29 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/630398 F. 0341/630809	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	CASARGO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	CASATENOVO	avv. Salvatore DE METRIO	c/o Municipio P.za Repubblica, 7 23880 CASATENOVO	T. 039/9235212 F. 039/9207098	difensore.civico@comune.casetenovo.lc.it
LC	comune	CASSAGO BRIANZA	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	CASSINA VALSASSINA [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	CERNUSCO LOMBARDONE	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it

LC	comune	CIVATE	rag. Giuseppe VOLTOLINI	c/o Municipio Via Manzoni, 5 23862 CIVATE	T. 0341/213111 F. 0341/213350	segreteria@comune.civate.lc.it info@comune.civate.lc.it
LC	comune	COLICO	doott.ssa Silvia SELVA	c/o Municipio P.za V Alpini 23823 COLICO	T. 0341/934780 F. 0341/934739	difensorecivico@comune.colico.lc.it
LC	comune	CORTENOVA [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	CRANDOLA VALSASSINA [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	CREMENO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	DERVIO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it info@comune.dervio.lc.it
LC	comune	DORIO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	ERVE [#]	avv. Luigi LIA	c/o Comunità Montana Valle S. Martino C.so Dante, 29 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/630398 F. 0341/630809	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	ESINO LARIO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	GALBIATE	avv. Luigi ELIA	c/o Municipio P.za Martiri della Liberazione, 6 23851 GALBIATE	T. 0341/2414217 F. 0341/240377	comunegalbate@comune.galbate.lc.it
LC	comune	GARLATE	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	INTROBIO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	prov.	LECCO	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	LOMAGNA	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	MANDELLO DEL LARIO	vacante	c/o Municipio P.za Leonardo da Vinci, 6 23826 MANDELLO DEL LARIO	T. 0341/708111 F. 0341/700337	info@mandellolario.it
LC	comune	MARGNO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it

LC	comune	MERATE	dott. Giacomo ROMERIO	c/o Municipio V.le Garibaldi, 17 23807 MERATE	T. 039/59151 F. 039/9900683	/
LC	comune	MOGGIO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	MONTE MARENZO [¶]	avv. Luigi LIA	c/o Comunità Montana Valle S. Martino C.so Dante, 29 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/630398 F. 0341/630809	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	MONTICELLO BRIANZA	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	MORTERONE [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	NIBIONNO	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	OGGIONO	dott. Giulio DONEGANA	c/o Municipio Piazza Garibaldi, 14 23848 OGGIONO	T. 0341/266425 F. 0341/579251	segreteria@comune.oggiono.lc.it
LC	comune	OLGINATE	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	OSNAGO	avv. Giuseppe SIRTORI	c/o Municipio V.le Rimembranze, 3 23875 OSNAGO	T. 039/952991 F. 039/9529926	difensore.civico@osnago.net
LC	comune	PADERNO D'ADDA	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	PARLASCO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	PASTURO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	PERLEDO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	PESCATO	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	PRIMALUNA [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	ROGENO	sig. Luigi SCAGLIOLA	c/o Municipio P.za Martiri della Libertà, 3 23849 ROGENO	T. 031/865539 F. 031/876068	sagr.rogeno@tiscalinet.it

LC	comune	S. MARIA HOE'	sig. Fausto PERSONENI	c/o Municipio P.za Mercato, 2 23889 S. MARIA HOE'	T. 039/57316 F. 039/57295	
LC	comune	SUEGLIO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	TACENO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	TORRE DE BUSI [#]	avv. Luigi LIA	c/o Comunità Montana Valle S. Martino C.so Dante, 29 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/630398 F. 0341/630809	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	TREMENICO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	VALGREGHENTINO	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	c/mont.	VALLE S. MARTINO [#]	avv. Luigi LIA	c/o Comunità Montana Valle S. Martino C.so Dante, 29 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/630398 F. 0341/630809	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	VALMADRERA	rag. Giuseppe VOLTOLINI	c/o Municipio Via Roma, 31 23868 VALMADRERA	T. 0341/205183 F. 0341/201051	
LC	c/mont.	VALSASSINA [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	VARENNA [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	VENDROGNO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	VERCURAGO [#]	avv. Luigi LIA	c/o Comunità Montana Valle S. Martino C.so Dante, 29 23801 CALOLZIOCORTE	T. 0341/630398 F. 0341/630809	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	VERDERIO SUPERIORE	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	VESTRENO [§]	avv. Luigi LIA	c/o Amministrazione Provinciale P.za Lega Lombarda, 4 23900 LECCO	T. 0341/295305 F. 0341/295333	difensorecivico@provincia.lecco.it
LC	comune	VIGANO'	avv. Carlo UVA	c/o Municipio Via Risorgimento, 24 23897 VIGANO'	T. 039/921391 F. 039/92139315	segreteria@comune.vigano.lc.it

LO	comune	LODI	sig.ra Siria COGO	c/o Municipio P.za Mercato, 5 26900 LODI	T. 0371/409229 (urp) F. 0371/409462	urp@comune.lodi.it
----	--------	------	-------------------	--	---	--------------------

LO	prov.	LODI	dott. Mauro MAINI	c/o Amministrazione Provinciale Via Fanfulla, 8 26900 LODI	T. 0371/442623 F. 0371/442760	difensorecivico@provincia.lodi.it mauro.maini@provincia.lodi.it
LO	comune	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	dott.ssa Paola DE VECCHI	c/o Municipio P.za IV Novembre, 1 26838 TAVAZZANO CON V.	T. 0371/40461 F. 0371/470076	

MN	comune	CASTEL D'ARIO	dott. Davide CAGNATA	c/o Municipio P.za Garibaldi, 54 46033 CASTEL D'ARIO	T. 0376/660101 F. 0376/661036	comune.casteldario@libero.it
MN	comune	GONZAGA	dott. Umberto PERSEGATI	c/o Municipio Piazza Castello, 1 46023 GONZAGA	T. 0376/526311 F. 0376/528280	umbertopersegati@comune.suzzara.mn.it
MN	comune	PEGOGNAGA	dott. Umberto PERSEGATI	c/o Municipio Piazza Matteotti, 1 46020 PEGOGNAGA	T. 0376/5546206 F. 0376/550071	umbertopersegati@comune.suzzara.mn.it
MN	comune	POGGIO RUSCO	dott. Umberto PERSEGATI	c/o Municipio P.za I Maggio, 5 46025 POGGIO RUSCO	T. 0386/51001 F. 0386/73309	/
MN	comune	SUZZARA	dott. Umberto PERSEGATI	c/o Municipio Piazza Castello, 1 46029 SUZZARA	T. 0376/513224-223 F. 0376/522138	umbertopersegati@comune.suzzara.mn.it

MI	comune	ABBIATEGRASSO	sig. Marco FERRARIO	c/o Municipio P.zza Marconi, 1 20081 ABBIATEGRASSO	T. 02/94692220 F. 02/94692207	difensorecivicoabb@comune.abbiategrasso.mi.it
MI	comune	AGRATE BRIANZA	dott.ssa Danila FUSE'	c/o Municipio Via S. Paolo, 24 20041 AGRATE BRIANZA	T. 039/6051214 F. 039/6051254	difensorecivico@comune.agraatebrianza.mi.it
MI	comune	ARCONATE	rag. Gianni SALAMINA	c/o Municipio P.za S. Carlo, 1 20020 ARCONATE	T. 0331/460461 F. 0331/461448	segreteria@arconate.org
MI	comune	ARCORE	vacante	c/o Municipio L.go Vincenzo Vela, 1 20043 ARCORE	T. 039/6017303 F. 039/6017346	urp@comune.arcore.mi.it
MI	comune	ARESE	avv. Giovanni AGNIFILI	c/o Municipio Via Roma, 2/B 20020 ARESE	T. 02/93527271 F. 02/93580465	info@comune.arese.mi.it
MI	comune	ARLUNO	vacante	c/o Municipio P.za De Gasperi, 7 20010 ARLUNO	T. 02/903992402 F. 02/90376645	comune.arluno@tiscalinet.it
MI	comune	BAREGGIO	vacante	c/o Polizia Locale C.so Italia 20010 BAREGGIO	T. 02/90258201 F. 02/90361596	difensore.civico@comune.bareggio.mi.it
MI	comune	BASIGLIO	avv. Lucia LUCENTINI	c/o Municipio P.za Leonardo Da Vinci, 1 20080 BASIGLIO	T. 02/90452212/213 F. 02/9045260	/
MI	comune	BELLUSCO	dott. Edoardo BONANNO	c/o Municipio P.za F.Ili Kennedy, 1 20040 BELLUSCO	T. 039/62083212 F. 039/60250148	comune.bellusco@brianzaest.it

MI	comune	BESANA IN BRIANZA	avv. Alberto RADAELLI	c/o Municipio via Roma, 1 20045 BESANA IN BRIANZA	T. 0362/822031 F. 0362/996658	difensorecivico@comune.besanainbrianza.mi.it
MI	comune	BOLLATE	dott.ssa Danila FUSE'	c/o Municipio via Garibaldi, 2 20021 BOLLATE	T. 02/35005331 F. 02/35005330	protocollo@comune.bollate.mi.it danila.fuse@comune.bollate.mi.it
MI	comune	BRESSO	sig.ra Teresa CAZZANIGA	c/o Municipio Via Roma, 25 20091 BRESSO	T. 02/61455313 T. 02/61455241 per appuntamento F. 02/6100886	difensore.civico@bresso.net
MI	comune	BRIOSCO	avv. Alberto RADAELLI	c/o Municipio Via Roma, 4 20040 BRIOSCO	T. 0362/95002 F. 0362/958620	segreteria@comune.briosco.mi.it
MI	comune	BRUGHERIO	avv. Benedetto BRUSCIA	c/o Municipio P.za C. Battisti, 1 20047 BRUGHERIO	T. 039/2893263-229 F. 039/2871989	b.bruscia@comune.brugherio.mi.it d.lucchini@comune.brugherio.mi.it
MI	comune	BUCCINASCO	dott. Antonio Santo MARASCO	c/o Municipio Via Roma, 2 20090 BUCCINASCO	T. 02/45797301 F. 02/48841184	info@comune.buccinasco.mi.it
MI	comune	BUSNAGO	dott.ssa Alessandra LUCCHINI	c/o Municipio P.za Marconi, 3 20040 BUSNAGO	T. 039/6825022 F. 039/6095041	segreteria@comune.busnago.mi.it
MI	comune	BUSTO GAROLFO	avv. Marino CASTIGLIONI	c/o Municipio Piazza Diaz, 1 20020 BUSTO GAROLFO	T. 0331/562098 F. 0331/568703	bustogarolfo@libero.it
MI	comune	CARATE BRIANZA	vacante	c/o Municipio P.za Cesare Battisti, 1 20048 CARATE BRIANZA	T. 0362/987240 F. 0362/987205	/
MI	comune	CARPIANO	dott. Giovanni DE TOMMASO	c/o Municipio Via San Martino, 12 20080 CARPIANO	T. 02/985094142 F. 02/985094102	info@comune.carpiano.mi.it
MI	comune	CASSANO D'ADDA	arch. Aristide CARAMELLI	c/o Municipio Via Manzoni, 7 20062 CASSANO D'ADDA	T. 0363/366241 F. 0363/366245	difensorecivico@comune.cassanodadda.mi.it
MI	comune	CASSINA DE' PECCHI	dott. Andrea VALENTINO	c/o Municipio P.za De Gasperi, 1 20060 CASSINA DE' PECCHI	T. 02/954401 F. 02/95343248	protocollo@comune.cassinadepocchi.mi.it
MI	comune	CASTANO PRIMO	avv. Silvia CIACCI	c/o Municipio Piazza Mazzini, 43 20022 CASTANO PRIMO	T. 0331/888020 F. 0331/8770825	silvia.ciacci@fastwebnet.it
MI	comune	CERIANO LAGHETTO	vacante	c/o Municipio Via Roma, 18 20020 CERIANO LAGHETTO	T. 02/966613.1 F. 02/96460215	/
MI	comune	CERRO MAGGIORE	dott. Paolo CERRI	c/o Municipio Via S. Carlo, 17 20023 CERRO MAGGIORE	T. 0331/423611-43 F. 0331/423750	segreteria@cerromaggiore.org
MI	comune	CESANO BOSCONI	dott.ssa Alessia CRIVELLI	c/o Municipio Via Mons. Pogliani, 3 20090 CESANO BOSCONI	T. 02/48694573 F. 02/48694576	segreteria@comune.cesano-bosconi.mi.it
MI	comune	CESANO MADERNO	avv. Serenella GAZZE'	c/o Municipio Piazza Arese, 12 20031 CESANO MADERNO	n.v. 800.338.588 T. 0362/513425 F. 0362/513555	difensore.civico@comune.cesano-maderno.mi.it

MI	comune	CESATE	dott.ssa Gigliola AMBROSIO	c/o Municipio Via Don Oreste Moretti, 10 20020 CESATE	T. 02/99471225 F. 02/9947207	segreteria generale@cesate.mi.it
MI	comune	CINISELLO BALSAMO	avv. Antonello GRATI	c/o Municipio P.za Confalonieri, 5 20092 CINISELLO BALSAMO	T. 02/66023509 F. 02/66011464	difensore.civico@comune.ciniseello-balsamo.mi.it
MI	comune	COLOGNO MONZESE	avv. Silvia GERMINARA	c/o Municipio via De Gasperi 20093 COLOGNO MONZESE	T. 02/25308326 n.v. 800.073.504URP) F. 02/25308313	/
MI	comune	CORBETTA	avv. Tiziana RONDENA	c/o urp Via Cattaneo, 25 20011 CORBETTA	T. 02/97204235- 223 F. 02/9770429	difensore.civico@comune.corbetta.mi.it
MI	comune	CORMANO	dott.ssa Donatella RUGGIERI	c/o Municipio P.za Scurati, 1 20032 CORMANO	T. 02/66324232 F. 02/66301773	comune.cormano@comune.cormano.mi.it
MI	comune	CORNAREDO	dott.ssa Laura BALDINI	c/o Municipio P.za Liberta, 24 20010 CORNAREDO	T. 02/93263.214- 223 F. 02/93263.213	difensorecivico@comune.cornaredo.mi.it
MI	comune	CORNATE D'ADDA	dott. Martino BRIVIO	c/o Municipio Via A. Volta, 29 20040 CORNATE D'ADDA	T. 039/687258 F. 039/6926119	segreteria.generale@comune.cornatedadda.mi.it
MI	comune	CUSANO MILANINO	vacante	c/o Municipio Via Zucchi, 1 20095 CUSANO MILANINO	T. 02/66401489 F. 02/6197271	
MI	comune	DESIO	avv. Alberto BRENZONE	c/o Municipio Via Gramsci, 3 20033 DESIO	T.0362/392241 F. 0362/301630	/
MI	comune	DRESANO	avv.to Girogio BARBINI	c/o Municipio Via Roma, 3/5 20070 DRESANO	T.02/98278522 F. 02/98270288	segreteria@comune.dresano.mi.it
MI	comune	GARBAGNATE MILANESE	dott.ssa Chiara CAFFINI	c/o Municipio P. De Gasperi, 1 20024 GARBAGNATE M.SE	T. 02/99073211 F. 02/9952515	informacitta@comune.garbagnate-milane.se.mi.it
MI	comune	GORGONZOLA	dott. Andrea VALENTINO	c/o Municipio Via Italia, 62 20064 GORGONZOLA	T. 02/95701230 F. 02/95701246	info@comune.gorgonzola.mi.it
MI	comune	INZAGO	avv. Sabina MANCINI	c/o Municipio P.za Quintino di Vona, 3 20065 INZAGO	T. 02/954398233 F. 02/95310447	sabina.mancini@comuneinzago.it
MI	comune	LEGNANO	avv. Giorgio BOGNO	c/o Pretura Via Gilardelli,9 20025 LEGNANO	T. 0331/573111 F. 0331/573321	info@legnano.org
MI	comune	LIMBIATE	d.ssa Serenella GAZZE'	c/o Municipio Via Monte Bianco, 2 20060 LIMBIATE	T. 02/99097220- 262 F. 02/9967618	segreteria.istituzionale@comune.limbiate.mi.it
MI	comune	LISSONE	avv. Cristina CONTI	c/o Municipio Via Gramsci, 21 20035 LISSONE	T. 039/7397.303 T. 039/7397322 x app. F. 039/7397.274	difensore.civico@comune.lissone.mi.it

MI	comune	MAGENTA	vacante	c/o Municipio P. Formenti, 3 20013 MAGENTA	T. 02/97351 F. 02/9735211	urp@comune.magenta.mi.it
MI	comune	MELEGNANO	avv. Giorgio BARBINI	c/o Municipio - c/o URP P.za Risorgimento, 1 20077 MELEGNANO	T. 02/98208281 F. 02/9837669	difensore.civico@comune.melegnano.mi.it
MI	comune	MELZO	Avv. Patrizia SCARCELLO	c/o Municipio P.za V. Emanuele II, 1 20066 MELZO	T. 02/95120250- 284 F. 02/95738621	pscarcello@comune.melzo.mi.it
MI	prov.	MILANO	avv. Marco QUIROZ VITALE	c/o Amministrazione provinciale Via Vivaio, 1 20122 MILANO	T. 02/77402993 F.02/77402728	difensorecivico@provincia.milano.it
MI	comune	MILANO	dott. Alessandro BARBETTA	c/o Municipio Via S. Pellico, 1 20121 MILANO	T. 02/884 64539 - 544 F. 02/884 64549	difensorecivico@comune.milano.it
MI	comune	MISINTO	avv. Eleonora GAVAZZI	c/o Municipio P.za P. Mosca, 9 20020 MISINTO	T. 02/96721010 F. 02/96328437	info@comune.misinto.mi.it
MI	comune	MONZA	dott.ssa Anna MOCCHI	c/o Municipio P.zza Trento e Trieste 20052 MONZA	T. 039/2372398 T. 039/2372323 F. 039/2372289	difensorecivico@comune.monza.mi.it
MI	comune	MUGGIO'	avv. Alberto MARIANI	c/o Municipio Villa Casati 20053 MUGGIO'	T. 039/2709402 F. 039/792985	difensore.civico@muggio.org
MI	comune	NERVIANO	dott.ssa Elvira BORSANI	c/o Municipio Piazza Manzoni, 14 20014 NERVIANO	T. 0331/438986 F. 0331/438906	info@comune.nerviano.mi.it
MI	comune	NOVA MILANESE	dott.ssa Stella RODIO	c/o Municipio Via Giussani, 9 20054 NOVA MILANESE	T. 0362/374269 F. 0362/41775	difensore.civico@novamilanese..it
MI	comune	NOVATE MILANESE	avv. Giovanni AGNIFILI	c/o Municipio Viale Vittorio Veneto, 18 20026 NOVATE MILANESE	Tel. 02/35473.1 Fax 02/33240000	segretario@comune.noate-milane.se.mi.it
MI	comune	PADERNO DUGNANO	dott.ssa Danila FUSE'	c/o Municipio Via Grandi, 15 20037 PADERNO DUGNANO	T. 02/91004396 F. 02/91004423	difensorecivico @comune.paderno-dugnano.mi.it
MI	comune	PARABIAGO	vacante	c/o Municipio P.za della Vittoria, 7 20015 PARABIAGO	T. 0331/406011 F. 0331/552750	difensore.civico@comune.parabiago.mi.it
MI	comune	PERO	avv. Roberta RAZZINI	c/o Comune P.z Marconi, 2 20016 PERO	T. 02/35371101- 37 F. 02/3390575	difensore.civico@comune.pero.mi.it
MI	comune	PIOTTELLO	avv. Maria Francesca FUSO	c/o Municipio Via Cattaneo, 1 20096 PIOTTELLO	T. 02/92366221 F. 02/9261258	difensore.civico@comune.piotello.mi.it
MI	comune	POZZO D'ADDA	dott. Lorenzo FERRARI	c/o Municipio Via Roma, 13 20060 POZZO D'ADDA	T. 02/909901 F. 02/90968602	segreteria@comune.pozzo.mi.it

MI	comune	PREGNANA MILANESE	dott. Roberto CANTALUPPI	c/o Municipio P.za Libertà, 1 20010 PREGNANA MILANESE	T. 02/93967227 F. 02/93590747	comune.pregnana@tin.it
MI	comune	RESCALDINA	dott.ssa Lorena CORIO	c/o Municipio P.za Chiesa, 15 20027 RESCALDINA	T. 0331/467824 F. 0331/464755	affarigenerali@comunediresscaldina.it
MI	comune	RHO	dott.ssa Patrizia SANTAMBROGIO	c/o Auditorium Via Meda, 20 20017 RHO	T. 02/93332376-377 F. 02/93332288	difensore.civico@comune.rho.mi.it
MI	comune	ROZZANO	dott. Giovanni FASSONE	c/o Municipio P.za G. Foglia, 1 20089 ROZZANO	T. 02/8226.284 F. 02/8226.335	difensorecivico@comune.rozzano.mi.it
MI	comune	S. GIORGIO SU LEGNANO	avv. Lamberto POLI	c/o Municipio P.za IV Novembre, 7 20010 S. GIORGIO S/LEGNANO	T. 0331/401564 F. 0331/403837	segreteria@sangiorgiosl.org
MI	comune	SAN VITTORE OLONA	avv. Roberto MORLACCHI	c/o Municipio Via Europa, 23 20028 SAN VITTORE OLONA	T. 0331/488920 F. 0331/519428	info@sanvittoreolona.org
MI	comune	SEGRATE	avv. Fabrizia VACCARELLA	c/o Municipio Via XXV Aprile 20090 SEGRATE	T. 02/26902315 F. 02/2133751	difensore.civico@comune.segrate.mi.it
MI	comune	SENAGO	dott. Francesco ZANGOBBI	c/o Municipio Via 24 Maggio, 1 20030 SENAGO	T. 02/99083230 F. 02/99010967	difensorecivico@comune.senago.mi.it
MI	comune	SESTO S. GIOVANNI	dott.ssa Lorella D'AMBROSIO	Villa Puricelli Guerra, 24 20099 SESTO S. GIOVANNI	T. 02/24440460 F. 02/24440413	difensorecivico@sestosg.net
MI	comune	SEVESO	avv. M. Teresa ALLIEVI	c/o Municipio V.le Vittorio Veneto, 3/5 20030 SEVESO	T. 0362/553971 F. 0362/517281	urp@sevesonline.com
MI	comune	SOLARO	dott. Pasquale MAINO	c/o Municipio Via Mazzini, 60 20020 SOLARO	T. 02/96984300 F.02/96799201	difensorecivico@comune.solaro.mi.it
MI	comune	TREZZANO SUL NAVIGLIO	dott.ssa Giuliana Fareri	c/o Municipio via IV Novembre, 2 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO	T. 02/48418249 F. 02/48400402	difensorecivico@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
MI	comune	TRUCCAZZANO	vacante	c/o Municipio Via Scotti, 50 20060 TRUCCAZZANO	T. 02/9599771 F. 02/95309007	comune@comune.truccazzano.mi.it
MI	comune	USMATE VELATE	dott. Adolfo OLIVA	c/o Municipio C.so Italia, 22 20040 USMATE VELATE	T. 039/674463 F. 039/6076780	urp@comune.usmate.velate.mi.it
MI	comune	VANZAGO	d.ssa Paola FORLONI	c/o Municipio Via Garibaldi, 6 20010 VANZAGO	T. 02/93962211 (sig.ra Pastori) F. 02/9341885	affari.generali@comune.vanzago.mi.it
MI	comune	VAPRIO D'ADDA	dott.ssa Alessandra LUCCHINI	c/o Municipio Piazza Cavour, 26 20069 VAPRIO D'ADDA	T. 02/9094004 F. 02/90966436	difensorecivici@comune.vapriodadda.mi.it

MI	comune	VAREDO	dott.ssa Danila FUSE'	c/o Municipio Via V. Emanuele II, 1 20039 VAREDO	T. 0362/587309 F. 0362/587311	difensorecivico@comune.varedo.mi.it
MI	comune	VEDANO AL LAMBRO	dott.ssa Serenella GAZZE'	c/o Municipio L.go Repubblica, 3 20057 VEDANO AL LAMBRO	T. 039/2486343 F. 039/491786	/
MI	comune	VIMERCATE	vacante	c/o Municipio P.zza Unità d'Italia, 1- Pal. Trotti 20059 VIMERCATE	T. 039/6659304 n.v. 800.012.503 F. 039/6084044	/
	comune	VITTUONE	dott.ssa Arianna PASSARELLA	c/o Municipio Piazza Italia, 5 20010 VITTUONE	T. 02/90320221	vservgen@tin.it
MI	comune	ZIBIDO S. GIACOMO	avv. Giorgia BOLLA	c/o Municipio P.za Roma, 1 20080 ZIBIDO S. GIACOMO	T. 02/90020214 F. 02/90003204	giorgia.bolla@comune.zibidosangiaco.mi.it
PV	comune	BRONI	avv. Ilaria GANDINI	c/o Municipio P.za Garibaldi, 12 27043 BRONI	T. 0385/257011 F. 0385/52106	info@comune.broni.pv.it
PV	comune	CASSOLNOVO	dott.ssa Maria Rosa GUATTEO	c/o Municipio P.za V. Veneto, 1 27023 CASSOLNOVO	T. 0381/92250 T. 0381/929175	cassolo@comune.cassolnovo.pv.it
PV	comune	GARLASCO	avv. Elena CALLEGARI	c/o Municipio Piazza Repubblica, 11 27026 GARLASCO	T. 0382/825253 F. 0382/820304	protocollo@comune.garlasco.pv.it
PV	comune	GODIASCO	rag. Faustino SALA	c/o Municipio P.zza Alesina, 1 27052 GODIASCO	T. 0383/941428 F. 0383/940546	info@comune.godiasco.pv.it
PV	prov.	PAVIA	dott. Antonio LUPO	c/o Amm.ne prov.le P.za Italia,2 27100 PAVIA	T. 0382/597503 F. 0382/597315	difensore.civico@provincia.pv.it
PV	comune	ROBBIO LOMELLINA	vacante dal 2003	c/o Municipio Piazza Libertà, 2 27038 ROBBIO	T. 0384/6751 F. 0384/670415	/
PV	comune	STRADELLA	vacante dal 1° gen. 2005	c/o Municipio Via Marconi, 35 27049 STRADELLA	T. 0385/249253 F. 0385/43590	municipio.stradella@tiscalinet.it
PV	comune	VIGEVANO	avv. Gianluigi MONTAGNA	c/o Municipio Via C. Battisti, 6 27029 VIGEVANO	T. 0381/299283 F. 0381/71101	/
PV	comune	VOGHERA	avv. Domenico CANNIZZARO*	c/o Ragioneria P.za Cesare Battisti, 5 27058 VOGHERA	T. 0383/336300 F. 0383/62868	/
SO	comune	ALBOSAGGIA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valltellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	APRICA*	vacante	c/o Comunità Montana Valltellina di Tirano Via Pedrotti, 24 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/702229	/

SO	comune	BERBENNO DI VALTELLINA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	info@berbenno.so.it
SO	comune	BORMIO	vacante	c/o Municipio Via Buon Consiglio, 25 23032 BORMIO	T. 0342/912220 F. 0342/904645	info@comune.bormio.so.it
SO	comune	CAIOLO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	CASPOGGIO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	CASTELLO DELL'ACQUA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	CASTIONE ANDEVENNO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	CEDRASCO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	CHIESA IN VALMALENCO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	CHIURO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	COLORINA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	FAEDO VALTELLINO*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	FUSINE*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	LANZADA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	MAZZO DI VALTELLINA*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via Pedrotti, 24 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/702229	/

SO	comune	MONTAGNA IN VALTELLINA*	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	PIATEDA°	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	POGGIRIDENTI°	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	PONTE IN VALTELLINA°	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	POSTALESIO°	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	/
SO	comune	SERNIO*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via Pedrotti, 24 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/702229	/
SO	comune	SONDRIO	sig. Cesare ROSSI	c/o Municipio P.zza Campello, 1 23100 SONDRIO	T. 0342/526256 F. 0342/526333	difensorecivico@comune.sondrio.it
SO	comune	SPRIANA°	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
SO	comune	TEGLIO*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via Pedrotti, 24 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/702229	/
SO	comune	TORRE DI S. MARIA°	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
SO	comune	TOVO S.AGATA*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via Pedrotti, 24 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/702229	
SO	comune	TRESIVIO°	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
SO	c/mont.	VALTELLINA DI SONDRIO°	avv. Arianna CAPRINALI	c/o Comunità Montana Valtellina di Sondrio Via Nazario Sauro, 33 23100 SONDRIO	T. 0342/210331 F. 0342/210334	
SO	c/mont.	VALTELLINA DI TIRANO*	vacante	c/o Comunità Montana Valtellina di Tirano Via Pedrotti, 24 23037 TIRANO	T. 0342/708511 F. 0342/702229	

VA	comune	AGRA*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	ARSAGO SEPRIO	dott. Leonardo MASTORGIO	c/o Municipio P.za XXV Aprile, 1 21010 ARSAGO SEPRIO	T. 0331/299927 F. 0331/769540	arsagoseprio@virgilio.it
VA	comune	AZZATE	dott. Massimo MAFFIOLI	c/o Municipio Via C. Benizzi Castellani, 1 21022 AZZATE	T. 0332/456311 F. 0332/458738	difensorecivico@comune.azzate.va.it
VA	comune	AZZIO [§]	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	/
VA	comune	BESNATE	dr.ssa Beatrice COLOMBA	c/o Municipio P.za Mazzini, 16 21010 BESNATE	T. 0331/275811 F. 0331/275829	/
VA	comune	BESOZZO	vacante	c/o Municipio Via Mazzini, 4 21023 BESOZZO	T. 0332/970195 F. 0332/970178	
VA	comune	BODIO LOMNAGO	avv. Attilio CUCARI	c/o Municipio P.za Don Cesare Ossola, 2 21020 BODIO LOMNAGO	T. 0332/947136 F. 0332/979520	/
VA	comune	BRENTA [§]	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	/
VA	comune	BREZZO DI BEDERO*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	BRISSAGO VALTRAVAGLIA*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	BUSTO ARSIZIO	avv. Angelo GRAMPA	c/o Municipio Via Don Giovanni Minzoni, 4 21052 BUSTO ARSIZIO	T. 0331/632408 F. 0331/390291	/
VA	comune	CASALZUIGNO [§]	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	/
VA	comune	CASSANO VALCUVIA [§]	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	/
VA	comune	CASTELLANZA	dott. Paolo MORONI	c/o Municipio V.le Rimembranze, 4 21053 CASTELLANZA	T. 0331/526207 F. 0331/526222	/
VA	comune	CASTELVECCANA*	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	CASTIGLIONE OLONA	avv. Emanuele PORRETTI	c/o Centro civico "Il Circolone" Via A. Manzoni, 1 21043 CASTIGLIONE OLONA	T. 0331/8550017 F. 0331/824457	protocollo@castiglioneolona.va.it
VA	comune	CAVARIA CON PREMEZZO	dr.ssa Beatrice COLOMBA	c/o Municipio Via Mattia, 147 21044 CAVARIA CON PREMEZZO	T. 0331/217480 F. 0331/219786	
VA	comune	CITTIGLIO [§]	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	

VA	comune	COCQUIO [§]	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	
VA	comune	CURIGLIA [#] CON MONTEVIASCO	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	CUVEGLIO [§]	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	
VA	comune	CUVIO [§]	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	
VA	comune	DUMENZA [#]	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	DUNO [§]	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	
VA	comune	GALLARATE	dott. Stefano PARIANI	c/o Municipio Via Verdi, 2 - Pal Borghi 21013 GALLARATE	T. 0331/754408 F. 0331/773886	
VA	comune	GAVIRATE [§]	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	
VA	comune	GEMONIO [§]	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	
VA	comune	GERMIGNAGA [#]	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	GORLA MINORE	avv. Davide NICOLA	c/o Municipio Via Roma, 56 21055 GORLA MINORE	T. 0331/607239 F. 0331/607255	comune.gorlamin@betanet.it
VA	comune	GORLA MAGGIORE	dr Fausto MACCHI	c/o Municipio P.za Martiri della Libertà, 19 21050 GORLA MAGGIORE	T. 0331/617121 F. 0331/618186	difensorecivico@comune.gorlamaggiore.va
VA	comune	GRANTOLA [#]	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	INDUNO OLONA	VACANTE	c/o Municipio Via Porro, 35 21056 INDUNO OLONA	T. 0332/273111 F. 0332/202319	urp@comune.induno-olona.va.it
VA	comune	ISPRA	dott. E. RANCI ORTIGOSA	c/o Municipio Via Milite Ignoto, 1 21027 ISPRA	T. 0332/780545 F. 0332/781213	segreteria@comune.ispra.va.it
VA	comune	JERAGO CON ORAGO	dr.ssa Beatrice COLOMBA	c/o Municipio Via Indipendenza, 17 21040 JERAGO CON ORAGO	T. 0331/217770 F. 0331/218909	jeragoorago.segreteria@tin.it
VA	comune	LAVENO MOMBELLO	dott. Valerio RIMAZZA	c/o Municipio Via Roma, 16/A 21014 LAVENO MOMBELLO	T. 0332/668010 F. 0332/626042	comunelaveno@libero.it
VA	comune	LUINO [#]	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it

VA	comune	MACCAGNO#	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	MALNATE	dott. Luca PARIS	c/o Municipio Via Vittorio Veneto, 2 21046 MALNATE	T. 0332/275262 F. 0332/429035	segreteria@comune.malnate.va.it
VA	comune	MASCIAGO PRIMO§	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	
VA	comune	MESEZANA#	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	ORINO§	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	
VA	comune	PINO SULLA SPONDA LAGO MAGGIORE#	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	PORTO VALTRAVAGLIA#	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	RANCIO VALCUVIA§	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	
VA	comune	SARONNO	avv. Andrea PORCU	c/o Municipio P.za della Repubblica, 7 21047 SARONNO	T. 02/96710266 F. 02/96701389	urp@comune.saronno.va.it
VA	comune	SOLBIATE ARNO	dr.ssa Beatrice COLOMBA	c/o Municipio L.go Repubblica, 1 21048 SOLBIATE ARNO	T. 0331/993043 F. 0331/985380	comune.solbiatearno@tin.it
VA	comune	SOMMA LOMBARDO	dott.ss Eleonora VECCHIOTTI	c/o Municipio P.za Veneto, 2 21019 SOMMA LOMBARDO	T. 0331/989011 F. 0331/251334	segreteria@sommalombardo.info
VA	comune	TRONZANO#LAGO MAGGIORE	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	c/mont.	VALCUVIA§	dr.ssa Veronica DI GREGORIO	c/o Comunità Montana della Valcuvia P.za Marconi, 1 21030 CUVEGLIO	T. 0332/650792 F. 0332/624209	info.cmv@comunitamontanavalcuvia.it
VA	c/mont.	VALLI DEL LUINESE#	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	VARESE	avv. Andrea MASCETTI	c/o Municipio Via Sacco, 2 21100 VARESE	T. 0332/255736 F. 0332/255737	/
VA	comune	VEDDASCA#	avv. Cesare Maria LANELLA	c/o Comunità Montana Valli del Luinese Via Collodi, 4 21016 LUINO	T. 0332/536520 F. 0332/536498	segreteria@cm-valliluinese.va.it
VA	comune	VENEGONO INFERIORE	vacante	c/o Municipio Via Mauceri, 5 21040 VENEGONO INFERIORE	T. 0331/856011 F. 0331/827783	segreteria@comunevenegonoinferiore.it

**Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali
e delle Province autonome di Trento e Bolzano**

<p>Difensore civico Regione ABRUZZO</p> <p>Avv. Nicola SISTI Via Bazzano, n. 2 67100 L'AQUILA AQ Tel.: 0862/644802 Fax: 0862/23194</p> <p>info@difensorecivicoabruzzo.it</p>	<p>Difensore civico Regione FRIULI-VENEZIA-GIULIA Avv. Caterina DOLCHER Via Coroneo, n. 8</p> <p>34100 TRIESTE TS Tel.:040/364130-3773316 Fax:040/3773197 UDINE Tel.0432/506187 fax 0432/229863 GORIZIA Tel. 0481/32688 fax: 0481/33364</p> <p>PORDENONE Tel. 0434/529061 fax 0434/529030</p> <p>difensore.civico.ts@regione.fvg.it</p>
<p>Difensore civico Regione BASILICATA</p> <p>Dott. Catello APREA P.zza Vittorio Emanuele II, n. 14 85100 POTENZA PZ Tel.: 0971/274564 Fax: 0971/330960</p> <p>difensorecivico@regione.basilicata.it</p>	<p>Difensore civico Regione LAZIO</p> <p>Dott. Felice Maria FILOCAMO Via Giorgione, n. 18</p> <p>00147 ROMA RM Tel.: 06/59606656-2014 Fax: 06/65932015</p> <p>difensore.civico@regione.lazio.it</p>
<p>Difensore civico Regione CAMPANIA</p> <p>Dott. Vincenzo LUCARIELLO Centro Direzionale Isola F/8 80143 NAPOLI NA Tel. Centralino 081/7783111 Fax: 081/7783837</p> <p>difensore.civico@consiglio.regione.campania.it</p>	<p>Ufficio del Difensore civico Regione LIGURIA Dott. Annamaria FAGANELLI</p> <p>Viale Brigate Partigiane, n. 2 16129 GENOVA GE</p> <p>Tel: 010/565384 Fax : 010/540877</p> <p>difensore.civico@regione.liguria.it</p>
<p>Difensore civico Regione EMILIA-ROMAGNA</p> <p>Avv. Daniele LUGLI V.le Aldo Moro, n. 44 40123 BOLOGNA BO Tel.: 051/6396382 Fax: 051/6396383</p>	<p>Difensore civico della Regione LOMBARDIA</p> <p>Dott. Donato GIORDANO Via Giuseppina Lazzaroni, 3 20124 MILANO Tel.: 02/67482465/467 Fax: 02/67482487</p>

n. verde 800515505

difensorecivico@regione.emilia-romagna.it

difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it

<p>Difensore civico Regione MARCHE</p> <p>Avv. Samuele ANIMALI Corso Stamina, n. 49 60100 ANCONA AN Tel.: 071/2298483 Fax: 071/2298264 - 071/2298298</p> <p>difensore.civico@consiglio.marche.it</p>	<p>Difensore civico Regione SARDEGNA (sostituzione in corso)</p> <p>Dott. Nizzero Responsabile Ufficio di Segreteria Via Roma, n. 25 09125 CAGLIARI CA Tel.: 070/660434-5 Fax: 070/673003</p> <p>No indirizzo di posta elettronica</p>
<p>Difensore civico Regione PIEMONTE Dott. Francesco INCANDELA Via Alfieri n. 15 - c/o Consiglio regionale del Piemonte 10121 TORINO TO Tel.: 011/5757387-9 Fax.: 011/5757386</p> <p>difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it</p>	<p>Difensore civico Regione TOSCANA</p> <p>Dott. Giorgio MORALES</p> <p>Via De' Pucci, n. 4 50122 FIRENZE FI Tel.: 055/2387860-861 Fax.: 055/210230</p> <p>difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it</p>
<p>Difensore civico Provincia Autonoma di</p> <p>TRENTO</p> <p>Prof.ssa BORGONOVO RE Donata Via Manci/Galleria Garbari, n. 9 38100 TRENTO TN Tel.: 0461/213203-213190 Fax.: 0461/238989</p> <p>difensorecivico@consiglio.provincia.tn.it</p>	<p>Difensore civico Regione VENETO</p> <p>Avv. Vittorio BOTTOLI Via Brenta Vecchia, n. 8 30172 MESTRE VENEZIA VE Tel.: 041/23834200-201 Fax: 041/5042372</p> <p>difciv@consiglio.regione.veneto.it</p>
<p>Difensore civico Regione MOLISE Dott. Pietro DE ANGELIS Via IV Novembre, 87 86100 CAMPOBASSO Tel.: 0874/424018</p> <p>difensore.civico@consiglio.regione.molise.it</p>	

Difensore civico Regione MOLISE

Dott. Pietro DE ANGELIS

Via IV Novembre, 87

86100 CAMPOBASSO

Tel.: 0874/424018

difensore.civico@consiglio.regione.molise.it

DIFENSORI CIVICI RAPPRESENTANTI TERRITORIALI

A) Rappresentanti provinciali

NOMINATIVO DIFENSORE CIVICO	PROVINCIA
<p>Difensore civico Provincia di Genova</p> <p>On. Pietro GAMBOLATO P.zza Mazzini, n. 2 16122 GENOVA GE tel 010/5499540 fax 010/5499550</p> <p>difensore.civico@provincia.genova.it</p>	<p>Provincia di Genova</p>
<p>Difensore civico Provincia di Roma Avv. Alessandro LICHERI</p> <p>Via delle Tre Cannelle, n. 1/B 00187 ROMA RM tel 06/67667117 fax 06/67667386</p> <p>difensor@provincia.roma.it</p>	<p>Provincia di Roma</p>
<p>Difensore civico Provincia di TERNI</p> <p>Avv. Alessandra ROBATTO Palazzo Bazzani V.le della Stazione, n. 1 05100 TERNI TR tel e fax 0744/483258 tel segreteria 0744/483411</p> <p>difcivico@provincia.terni.it</p>	<p>Provincia di Terni</p>

B) Rappresentanti comunali

REGIONE	NOMINATIVO DIFENSORE CIVICO	COMUNE
Abruzzo	<p>Difensore civico del Comune di PESCARA</p> <p>Avv. Maria DI TILLIO c/o Comune di Pescara 65100 PESCARA PE tel. 085/4283425 fax 085/294189 difensorecivico@comune.pescara.it</p>	Comune di Pescara
Basilicata	<p>Difensore civico Comune di POTENZA</p> <p>Avv. Michele MESSINA P.zza Vittorio Emanuele II, n. 2 85100 POTENZA Tel. 0971/415150 Fax 0971/21333 difensorecivico@comune.potenza.it www.comune.potenza.it/difensorecivico</p>	Comune di Potenza
Calabria	<p>Difensore civico Comune di SOVERIA MANNELLI Avv. Antonello SDANGANELLI</p> <p><i>P.zza Cimino</i> Tel. 0968 463129 fax 0968 464098 88049 SOVERIA MANNELLI - CZ difensorecivico@soveria.it</p>	Comune di Soveria Mannelli (Catanzaro)
Campania	<p>Difensore civico Comune di LUSCIANO</p> <p>Avv. Aldo LIARDO</p> <p>C/o Comune di Lusciano 81030 LUSCIANO CE</p>	Comune di Lusciano (CE)

	tel 081/8905573-8127924 fax 081/8127905	
Emilia-Romagna	<p>Difensore civico Comune di MIRANDOLA</p> <p>Avv. Patrizia ROLI</p> <p>P.zza della Costituente, n. 1 41037 MIRANDOLA MO fax 0535/788130-29538 tel 059/239041 (studio) 0535-29520-788131</p> <p>difensorecivico@comune.finale-emilia.mo.it avvpatriziaroli@tin.it</p> <p>Difensore civico Comune di ARGENTA</p> <p>Dott. Luigi TRENTINI P.zza Garibaldi, n. 1 44011 ARGENTA FE fax. 0532/330215 tel 0532/330202</p> <p>difensorecivico@comune.argenta.fe.it</p>	<p>Comuni di Mirandola, Cavezzo, Midolla e Finale Emilia (MO)</p> <p>Comuni di Argenta, Masi Torello, Portomaggiore e Voghiera (FE) (supplente)</p>
Friuli-Venezia Giulia	<p>Difensore civico del Comune di GRADO</p> <p>Avv. Mauro GUZZON P.zza Biagio Marin, n. 4 34073 GRADO GO fax 0431/898239 tel 0431/898239 fax ufficio protocollo 0431/85212</p> <p>mauro.guzzon@libero.it</p>	Comune di Grado
Lazio	<p>Difensore civico Comune di ANAGNI</p> <p>Avv. Gabriele LAVORGNA Via Vittorio Emanuele, n. 129</p> <p>08012 ANAGNI</p>	Comune di Anagni

	<p>tel e fax n. 0775/730447</p> <p>difensorecivico@comunedianagni.it</p>	
Liguria	<p>Difensore civico Comune di GENOVA</p> <p>On. Fulvio CEROFOLINI Via Garibaldi, n. 9 - 1° piano Palazzo Galliera</p> <p>16100 GENOVA GE fax 010/5572570 tel 010/5572567</p> <p>difensorecivico@comune.genova.it</p>	Comune di Genova
Lombardia	<p>Difensore civico Comune di MILANO Dott. Alessandro BARBETTA Via Silvio Pellico, n. 1 20121 MILANO MI tel 02/88464537/40 fax 02/88464549</p> <p>difensorecivico@comune.milano.it</p>	Comune di Milano
Marche	<p>Difensore civico Comune di PESARO Dott. Graziella GENTILINI P.zza del Popolo, n. 5 61100 PESARO PE fax 0721-387505 tel 0721/387505</p> <p>difensore.civico@comune.pesaro.ps.it</p> <p>Difensore civico Comune di ASCOLI PICENO Avv. Cristina GAGLIARDI c/o Comune di Ascoli Piceno 63100 ASCOLI PICENO</p> <p>difensore.civico@comune.ascolipiceno.it</p>	<p>Comune di Pesaro</p> <p>Comune di Ascoli Piceno (supplente)</p>
Molise	-	Nessun Difensore civico provinciale/comunale
Piemonte	<p>Difensore civico Comune di TORINO</p> <p>Prof. Emilio PAPA Palazzo di Città, 1</p>	Comune di Torino

	10120 TORINO tel. 011/4422138 fax 011/531425 difensore.civico@comune.torino.it	
Puglia	Difensore civico Provincia di FOGGIA Dott. Costanzo IORIO <i>Via P. Telesforo, n. 25</i> 71100 FOGGIA FG Tel. 0881/791793 difensorecivico@provincia.foggia.it	Provincia di Foggia
Sicilia	Difensore civico Comune di MILITELLO IN VAL DI CATANIA Dott. Francesco VIRGATA V.le Regina Margherita 23 95043 MILITELLO V.C. tel 095/7941286 fax 095/655497 difensorecivico@comunemilitello.it	Comune di Militello in Val di Catania
Toscana	Difensore civico del Comune di FIRENZE Dott. Alberto BRASCA Palazzo Giandonati Canacci, P.zza della Parte Guelfa, n. 3 50122 FIRENZE FI tel. 055/2616043-fax 055/2616044 dif.civico@comune.fi.it	Comune di Firenze
Umbria	Difensore civico Provincia di TERNI Avv. Alessandra ROBATTO Palazzo Bazzani V.le della Stazione, n. 1 05100 TERNI TR tel e fax 0744/483258 difcivico@provincia.terni.it	Provincia di Terni
Veneto	Difensore civico Comune di	Comune di Mogliano Veneto

	<p>MOGLIANO VENETO Dott. Paola BOSCOLO c/o Ufficio del Difensore civico della Regione Veneto tel. 041/23834208 fax: 041/5042372</p> <p>difensore.civico@comune.mogliano-veneto.tv.it</p>	
--	---	--